



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1650

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

18/12/2022 - 04:04

Indice

| | |
|--|-----|
| 1. DDL S. 1650 - XVIII Leg..... | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1650 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 9 |
| 1.3.1. Sedute | 10 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 13 |
| 1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)..... | 14 |
| 1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/05/2021 | 15 |
| 1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 17/06/2021 | 26 |
| 1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 263 (pom.) del 22/06/2021 | 27 |
| 1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom.) dell'08/07/2021 | 30 |
| 1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (ant.) del 09/09/2021 | 31 |
| 1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (ant.) del 14/10/2021 | 32 |
| 1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021 | 33 |
| 1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 27/10/2021 | 49 |
| 1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021 | 50 |
| 1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 319 (pom.) del 22/02/2022 | 54 |
| 1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (ant.) del 24/02/2022 | 59 |
| 1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 322 (ant.) del 24/02/2022 | 60 |
| 1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323 (pom.) del 01/03/2022 | 65 |
| 1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2022 | 82 |
| 1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del 10/03/2022 | 104 |
| 1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 326 (pom.) del 15/03/2022 | 105 |
| 1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant.) del 17/03/2022 | 110 |
| 1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 328 (pom.) del 22/03/2022 | 111 |
| 1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 329 (pom.) del 23/03/2022 | 115 |
| 1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 330 (pom.) del 29/03/2022 | 120 |
| 1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022 | 130 |
| 1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022 | 136 |
| 1.3.2.1.23. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 336 (ant.) del 21/04/2022 | 147 |
| 1.3.2.1.24. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 337 (pom.) del 26/04/2022 | 150 |
| 1.3.2.1.25. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338 (pom.) del 27/04/2022 | 154 |

| | |
|---|------------|
| 1.3.2.1.26. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 339 (pom.) del 03/05/2022 | 156 |
| 1.3.2.1.27. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 342 (pom.) del 10/05/2022 | 163 |
| 1.3.2.1.28. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 352 (pom.) del 21/06/2022 | 169 |
| 1.3.2.1.29. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022 | 173 |
| 1.3.2.1.30. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 355 (pom.) del 05/07/2022 | 179 |
| 1.3.2.1.31. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 357 (pom.) del 12/07/2022 | 181 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 187 |
| 1.4.1. Sedute | 188 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 190 |
| 1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio) | 191 |
| 1.4.2.1.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 531 (ant.) del 30/03/2022 | 192 |
| 1.4.2.1.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022 | 196 |
| 1.4.2.1.3. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 538 (ant.) del 13/04/2022 | 208 |
| 1.4.2.1.4. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 27/04/2022 | 222 |
| 1.4.2.1.5. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022 | 233 |
| 1.4.2.1.6. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 573 (ant.) del 22/06/2022 | 241 |
| 1.4.2.1.7. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (ant.) del 06/07/2022 | 246 |
| 1.4.2.2. 11[^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 250 |
| 1.4.2.2.1. 11^aCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 04/05/2022 | 251 |
| 1.4.2.2.2. 11^aCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 319 (ant.) dell'11/05/2022 | 254 |
| 1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) | 259 |
| 1.4.2.3.1. 14^aCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 291 (pom.) del 15/03/2022 | 260 |
| 1.4.2.3.2. 14^aCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 300 (pom.) del 26/04/2022 | 266 |

1. DDL S. 1650 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1650
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

Titolo breve: *Imprese sociali di comunità*

Iter

12 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1650

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Emiliano Fenu](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Luciano D'Alfonso](#) ([PD](#)), [Eugenio Comincini](#) ([IV-PSI](#)), [Loredana De Petris](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#))

[Stanislao Di Piazza](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2021)

[Gianni Marilotti](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 29 dicembre 2020)

[Dieter Steger](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 25 febbraio 2021)

[Stefano Collina](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 28 luglio 2021)

[Mario Turco](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 luglio 2021)

[Sabrina Ricciardi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 28 luglio 2021)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 13 aprile 2022

Presentazione

Presentato in data **13 dicembre 2019**; annunciato nella seduta n. 174 del 13 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

IMPRESE , COOPERAZIONE , RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE

Articoli

REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.2), FONDI DI ROTAZIONE (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Danilo Toninelli](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 26 maggio 2021)

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente l'11 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 274 dell'11 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori

pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1650

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1650

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FENU , DI PIAZZA , D'ALFONSO , COMINCINI , DE PETRIS , MARILOTTI e STEGER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2019

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

Onorevoli Senatori . - l'impresa sociale di comunità è un nuovo modo di organizzare la produzione in forma continuativa e professionale di beni e servizi di interesse di una determinata comunità, fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo, i quali si riconoscono in obiettivi comuni di sviluppo e rigenerazione di *asset* riferibili ad uno specifico territorio.

Le imprese di comunità, dunque, si contraddistinguono essenzialmente per due caratteristiche: il beneficio per la comunità di riferimento, creato attraverso un'attività d'impresa finalizzata al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e la partecipazione dei suoi membri, destinatari ultimi del beneficio. In questo senso, l'impresa di comunità è aperta e orientata allo sviluppo, garantendo a tutti i suoi membri l'accesso non discriminatorio ai beni e servizi che essa stessa produce, nell'ottica del bene comune.

L'idea di impresa di comunità rimanda a iniziative dal basso, che vedono la compartecipazione di più soggetti che svolgono attività durature nel tempo e che pongono al centro della propria *mission* il benessere esclusivo della propria comunità. Quando i membri vivono vicini e lavorano insieme per la comunità, infatti, ne costruiscono una più salda e, mano a mano che le persone si incontrano per lavorare le une con le altre su progetti locali, cresce anche il capitale umano.

Al fine di ridare un senso di appartenenza alla nostra società e far riemergere l'importante ruolo sociale delle comunità, il presente disegno di legge mira a riconoscere e sostenere le imprese di comunità, in particolare introducendo alcune modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale, che definisce una categoria di imprese a cui quelle di comunità - pur non citate nel testo attuale - naturalmente appartengono sia per gli obiettivi perseguiti che per i vincoli e gli obblighi cui la legge le sottopone e che già prevede una serie di incentivi del tutto applicabili anche alle imprese di comunità. L'intervento legislativo è necessario anche perché il testo attuale non prevede che le imprese sociali possano svolgere una serie di attività che sono invece tipiche delle imprese di comunità e non ne norma alcune peculiarità che invece si ritiene debbano essere ben definite. L'intervento legislativo avrebbe, inoltre, il vantaggio di non isolare normativamente le imprese di comunità e di mantenerle sia nella più ampia categoria delle imprese sociali che all'interno del Terzo settore.

Il presente disegno di legge, dunque, mira a riconoscere e sostenere le imprese di comunità, necessarie per lo sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui operano.

A tal proposito, l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce alcune modifiche al decreto legislativo 112 del 2017 sull'impresa sociale. In particolare, per ampliare le attività in cui sono impegnate o potrebbero impegnarsi, si stabilisce che le imprese di comunità realizzano prevalentemente attività di interesse generale volta al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, purché nell'esclusivo interesse della comunità e in un ambito territoriale ben definito nell'atto costitutivo. Tale impresa deve, infatti, operare prevalentemente sul territorio in cui è stabilità la sede legale.

L'articolo 2 introduce delle modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, inserendo all'articolo 88 l'applicazione dell'agevolazione regionale sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, nei limiti dei regolamenti euro-unitari sul cosiddetto « *de minimis* ».

L'articolo 3, che modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, stabilisce che anche le imprese di comunità rientrano tra i soggetti a cui è garantita una prelazione di acquisto dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

All'articolo 4, al fine di dare reale attuazione al presente disegno di legge, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca è incrementata di 10 milioni di euro. Infine, con l'articolo 5 viene allargato l'oggetto dell'attività delle cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio equo e solidale. In materia di cooperative sociali si prevede che la potestà legislativa regionale possa intervenire nell'individuazione delle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381 del 1991. L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Imprese sociali di comunità*)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e al comma 5-ter »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Ai fini del presente decreto, si considera altresì di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, da un'impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale ed operi prevalentemente:

a) in uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) in aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. Nelle aree di cui al comma 5-bis, le imprese di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui all'articolo 2, e uno o più dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:

a) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvono ad un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio;

b) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;

c) attività e servizi finalizzati alla autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile;

d) attività di recupero e valorizzazione, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, di terreni abbandonati o inculti ovvero di aree edificate, ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale;

e) attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo;

f) attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale;

g) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o *online* di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina;

h) servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta ed il

successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

5-quater. L'atto costitutivo dell'impresa sociale di comunità deve indicare la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e prevedere che i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento »;

c) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La denominazione o ragione sociale delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, deve contenere l'indicazione di "impresa sociale di comunità" o "società cooperativa di comunità" »;

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli statuti delle imprese di cui all'articolo 2, comma 5-bis, che non abbiano la forma di società cooperativa, devono in ogni caso disciplinare:

a) la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione;
b) il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;

c) l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti ».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione in tema di imprese aventi finalità analoghe a quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo, riconoscendo alle condizioni ivi previste esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio.

3. Le imprese di cui al comma 2 costituite ai sensi delle leggi regionali ed operanti in aree diverse da quelle stabilite dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, adeguano i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento, non si fa luogo al rimborso delle relative misure di promozione, sostegno e sviluppo già erogate.

Art. 2.

(*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*)

1. All'articolo 88, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", » sono inserite le seguenti: « del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, ».

Art. 3.

(*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*)

1. All'articolo 48, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ».

Art. 4.

(*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca*)

1. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 5.

(*Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381*)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: « lettere a), b), c), d), l), e p) », sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d), l), o), e p) ».
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: « cooperazione sociale » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché alla facoltà di estendere le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4. La qualificazione di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), deriva comunque dall'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al medesimo articolo 4. ».

Art. 6.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1650
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

Titolo breve: *Imprese sociali di comunità*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 256 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 154 \(pom.\)](#)

17 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 263 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 156 \(pom.\)](#)

8 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 160 \(ant.\)](#)

9 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 168 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 288 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 1 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

Comitato Ristretto

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

[N. 319 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 2 \(ant.\)](#)

24 febbraio 2022

Comitato Ristretto

[N. 322 \(ant.\)](#)

24 febbraio 2022

[N. 323 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 325 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

[N. 3 \(ant.\)](#)

10 marzo 2022

Comitato Ristretto

[N. 326 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 4 \(ant.\)](#)

17 marzo 2022

Comitato Ristretto

[N. 328 \(pom.\)](#)

22 marzo 2022

[N. 329 \(pom.\)](#)

23 marzo 2022

[N. 330 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

[N. 331 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

[N. 334 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

[N. 336 \(ant.\)](#)

21 aprile 2022

[N. 337 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 338 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 339 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

[N. 342 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 352 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 353 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 355 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 357 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021
256^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)
indì del Vice Presidente
[GARRUTI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 25 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 della relatrice, pubblicati in allegato.

Inoltre, sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti. Dichiara improponibili per estraneità di materia i subemendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7, poiché riguardano il tema del certificato del casellario giudiziale richiesto dalla legge n. 3 del 2019.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/1. Invita

i proponenti a ritirare il subemendamento 1.100/2. Segnala che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100, l'emendamento 1.4 risulterebbe precluso e l'emendamento 1.8 sarebbe assorbito.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice. Sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il subemendamento 1.100/1 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [RUOTOL](#) (*Misto-LeU-Eco*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.100 della relatrice, che risulta approvato.

Pertanto, l'emendamento 1.4 risulta precluso, mentre l'emendamento 1.8 è assorbito.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 della relatrice è approvato.

L'emendamento 2.2 risulta assorbito.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta la proposta di coordinamento formale Coord. 1, pubblicata in allegato. All'articolo 2, invece di sostituire la sola lettera *i*) dell'articolo 3, comma1, della legge n. 81 del 1993, si sostituisce l'intero comma 1, riproducendo senza variazioni tutte le lettere da *a*) ad *h*), e modificando le successive come da emendamento 2.100 appena votato.

Ciò consente da un lato di denominare le lettere aggiuntive non come *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*), ma come *l*), *m*), *n*), e inoltre di agevolare la lettura del provvedimento da parte dei cittadini, che troveranno, nell'articolo 2 della legge, la nuova disciplina integrale delle firme richieste per la presentazione delle liste.

Posto ai voti, l'emendamento Coord. 1 è approvato.

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo, con un orientamento quasi unanime. La modifica apportata al TUEL è di portata limitata, ma era attesa da tempo e soddisfa un'esigenza avvertita dai piccoli Comuni, a cui si intende così dare la giusta attenzione.

Esprime inoltre soddisfazione perché il provvedimento sarà esaminato tempestivamente dall'Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento, è quindi conferito all'unanimità il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1382, autorizzandola a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le correzioni di forma che si rendano necessarie, con particolare riferimento al titolo del decreto-legge.

IN SEDE REDIGENTE

(270) Valeria VALENTE ed altri. - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

(Discussione e rinvio)

Il relatore RUOTOLI (*Misto-LeU-Eco*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che raccoglie le risultanze dei più moderni studi in materia di comunicazione e formazione degli stereotipi di genere; si pone inoltre in armonia con le riflessioni svolte nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta dalla senatrice Valente, che è infatti anche prima firmataria del disegno di legge, oltre che quelle della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nelle precedenti legislature.

Si tratta di un testo di legge che rappresenta un importante tassello nel quadro complessivo della lotta dello Stato a tutela dei minori e contro la violenza di genere, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di protezione dei minori e tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione. In particolare, mira a individuare soluzioni alle articolate problematiche sorte in un ambito in rapida evoluzione come quello della comunicazione di massa, che non solo ha un impatto economico ma influenza profondamente anche il contesto sociale. Del resto, la pubblicità commerciale è uno strumento di comunicazione persuasiva intenzionalmente destinato, per sua stessa natura, a influenzare e orientare atteggiamenti e comportamenti dei fruitori del messaggio pubblicitario, per indurli all'acquisto e al consumo di beni o all'utilizzazione di servizi e quindi si connota per pervasività e intrusività. Questo specifico «linguaggio comunicativo» sta gradualmente imponendosi come modello comunicativo dominante nei mass media.

Ogni anno in Italia sono prodotti dai mass media classici (stampa, televisione, affissione, radio, cinema) e internet, circa 80.000-100.000 diverse campagne pubblicitarie. Questa imponente produzione di messaggi comunicativi comporta la necessità di riconsiderare la disciplina normativa sulla materia, individuando come oggetto dell'intervento legislativo non più soltanto il singolo spot o le singole campagne pubblicitarie che si pongano in contrasto con beni e valori tutelati dall'ordinamento, ma l'effetto cumulativo, sul piano educativo e culturale, che la pubblicità determina nel suo insieme, compresi gli esiti involontari e collaterali che, proprio in quanto di massa, inevitabilmente produce.

Da recenti studi è emerso che la famiglia, come istituzione sociale, è percepita dagli adolescenti intervistati come un luogo sostanzialmente esente da violenza. Il 25 per cento degli intervistati ha affermato che se un uomo maltratta una donna «non è senza motivo»; per il 40,6 per cento è all'uomo che spetta di dirigere la casa, mentre è compito della donna la cura della famiglia, dato che l'uomo «non è adatto» a farlo.

L'obiettivo del provvedimento in esame è quindi quello di riaffermare, nella varietà dei ruoli dei due sessi e nella tutela e cura dei processi formativi dei minori, i principi di egualanza e dignità di ciascun individuo, anche in linea con la legislazione europea e internazionale e nel rispetto dei principi enunciati dalla più moderna giurisprudenza costituzionale.

Nel dettaglio, il disegno di legge in esame si compone di sei articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo. In particolare, si intende vietare la diffusione di messaggi che discriminano l'immagine femminile o ledono la dignità e i diritti delle donne e dei minori nella pubblicità e nei mezzi di informazione e di comunicazione attraverso l'utilizzazione di materiale fotografico, filmati, messaggi audio e video che rechino offesa alla dignità degli uomini e delle donne, nonché l'uso strumentale, offensivo e oltraggioso dell'immagine femminile utilizzata come mero richiamo sessuale.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, tra le quali quella di pubblicità sessista o lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e quella di pubblicità potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori.

L'articolo 3 modifica il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, inserendo il nuovo articolo 1-bis che introduce il divieto, per i mezzi di informazione, comunicazione e divulgazione pubblicitaria, di diffondere pubblicità che offrono rappresentazioni discriminatorie di uomini e donne. Prevede, inoltre, il divieto di utilizzare l'immagine della donna a fini pubblicitari in modo vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità. L'articolo 4 definisce l'uso di pubblicità sessiste e discriminatorie quale pratica commerciale scorretta e nociva e apporta le opportune modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. In particolare, introduce l'articolo 26-bis, ai sensi del quale è considerata lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori la pubblicità che: utilizza la figura femminile come strumento passivo di esaltazione di tipologie di prodotti di cui le donne stesse siano, implicitamente o esplicitamente, indicate come consumatrici o responsabili dell'acquisto; utilizza la figura femminile come elemento puramente accessorio e decorativo di altre immagini nella promozione di prodotti destinati ad altri soggetti, e in particolare ai consumatori di sesso maschile; inserisce la figura femminile in contesti nei quali essa è un soggetto passivo diretto da voci fuoricampo, in prevalenza maschili; propone la figura della donna come oggetto di sfruttamento o come soggetto destinato a svolgere ruoli umilianti e lesivi della sua dignità; propone immagini parziali e disumanizzanti del corpo femminile, rendendolo un oggetto analogo a quelli di cui si promuove la vendita; mostra figure femminili sottoposte a violenza, sopraffatte dalla forza fisica o psicologica di altri o vittime di abusi; allude alla sessualità femminile come merce o come mezzo di sollecitazione al consumo di merci; si rivolge ai minori esponendoli a messaggi di contenuto violento, razzista, xenofobo, erotico o pornografico, o ha caratteristiche di ossessivo incitamento ai consumi o sminuisce le figure familiari e sociali di riferimento per minori o adolescenti; si serve dei minori, o a loro si rivolge, per pubblicizzare beni e servizi che non li riguardano direttamente. L'articolo 5 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'esercizio delle attività di monitoraggio sull'attuazione delle nuove disposizioni, nonché la titolarità del procedimento istruttorio e sanzionatorio per la violazione delle medesime disposizioni. È modificato l'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, al fine di ampliare da quattro a sette membri la composizione dell'Autorità.

L'articolo 6 novella il codice del consumo, introducendo gli articoli da 27-*quinquies* a 27-*octies*, volti a disciplinare il procedimento dinanzi all'Autorità. In primo luogo, si dispone in merito alla fase istruttoria, nell'ambito della quale si prevedono una comunicazione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la richiesta del parere, non vincolante, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora la pubblicità sia stata o debba essere diffusa attraverso la stampa, o per via radiofonica o televisiva o attraverso un altro mezzo di telecomunicazione. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, è prevista la possibilità per il professionista responsabile della pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori di assumersi l'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della pubblicità o modificandola. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità provvede con motivata decisione definitiva, con la quale può essere disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.

Infine, in tema di affissione di pubblicità, è prevista l'autorizzazione dell'Autorità alla copertura di pubblicità segnalate dai Comuni e sottoposte a verifica dell'Autorità stessa.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il relatore [RUOTOLI](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i soggetti da audire per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Discussione e rinvio)

Il relatore TONINELLI (M5S) sottolinea che il provvedimento in esame, d'iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stato successivamente sottoscritto da colleghi di altri Gruppi. Auspica che un approfondimento del tema, anche attraverso audizioni di esperti, consenta una condivisione più ampia, da parte di tutte le forze politiche.

Nel ritener che la norma abbia un impatto sul territorio e sulla società, in quanto gli enti del Terzo settore posso contribuire a contenere gli effetti negativi dello spopolamento e della chiusura di attività, che causano degrado e dissesto urbanistico e idrogeologico, sollecita un esame attento ma anche veloce del testo, per una sua rapida definizione. A tal fine, sarebbe preferibile contenere il numero di soggetti da audire.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Fenu, che si compone di sei articoli recanti modifiche alla disciplina normativa dell'impresa sociale, volte a introdurre, entro la tipologia di soggetti qualificabili come impresa sociale, appunto le "imprese sociali di comunità".

L'articolo 1, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017, individua le imprese sociali di comunità secondo un duplice criterio definitorio: territoriale e per tipologia di attività. Per il primo, si prevede che l'impresa sociale di comunità stabilisca la propria sede legale e operi prevalentemente nei seguenti luoghi: uno o più Comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese; uno o più piccoli Comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni e per la riqualificazione e recupero dei loro centri storici; aree urbane degradate, ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014. Se svolta in tale ambito territoriale (da indicarsi anche nell'atto pubblico costitutivo dell'impresa sociale), si considera di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

Più in particolare, la tipologia di attività è così definita dal disegno di legge: interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvano a un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio; interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese; attività e servizi finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile; attività di recupero e valorizzazione di terreni abbandonati o inculti ovvero di aree edificate, a uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale; attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo; attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale; servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina; servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta e il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

Entro tale cornice definitoria, il disegno di legge mantiene una distinzione tra "impresa sociale di comunità" e "società cooperativa di comunità". Solo per le prime è previsto un vincolo per gli statuti, vale a dire la necessaria disciplina di alcuni profili: la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione; il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o

di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento; l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti.

Per le cooperative, rimane ferma la disciplina posta dalla legge n. 381 del 1991, relativa all'insieme delle cooperative sociali.

Inoltre, il disegno di legge pone una clausola di adeguamento della legislazione regionale così come degli statuti delle medesime imprese sociali, alle nuove disposizioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 88 del codice del Terzo settore, introducendovi la previsione dell'applicazione dell'agevolazione sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, o su altri tributi di pertinenza degli enti territoriali, o la non considerazione quale attività commerciale, ai fini dell'imposizione fiscale, di alcune attività, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore (cosiddetto "de minimis") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, con menzione espressa dell'apposito regolamento UE n. 360 del 2012.

L'articolo 3 modifica l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) onde inserire le imprese sociali di comunità tra i soggetti titolati a esercitare la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati alla mafia.

L'articolo 4 incrementa la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, per 10 milioni annui, a decorrere dal 2020. Tale incremento è finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali di comunità.

L'articolo 5 modifica la legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali. Una prima novella è volta ad allargare l'oggetto dell'attività delle cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio equo e solidale. Con una seconda novella si prevede che la potestà legislativa regionale possa intervenire nell'individuazione delle categorie di persone svantaggiate il cui inserimento lavorativo è ricompreso tra le attività proprie dell'impresa sociale.

Infine, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per indicare i soggetti da audire per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2129) LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista
(Esame e rinvio)

Il presidente GARRUTI (M5S), in qualità di relatore, ricorda, preliminarmente, che all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si prevede che, con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, siano designati due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, e al contempo si disciplina il procedimento di presentazione dell'atto di designazione presso gli uffici elettorali di sezione.

Il provvedimento in esame apporta alcune modificazioni a tale procedura, allo scopo di semplificare le varie fasi del procedimento e consentire una più agile partecipazione dei cittadini al ruolo di

rappresentanti di lista.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 introduce la possibilità di presentare anche mediante posta elettronica certificata l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione entro il venerdì precedente l'elezione.

Il comma 1, lettera *b*), inserisce invece un nuovo comma, volto a stabilire che la procedura di autenticazione di fronte al notaio non è necessaria qualora l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato autorizzato a designare il rappresentante di lista, previsto dalla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, e qualora il documento sia stato trasmesso a mezzo pec.

Sottolinea quindi la necessità di approvare quanto prima il provvedimento in esame, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Propone perciò, come convenuto in ufficio di Presidenza del 20 maggio, di istituire un Comitato ristretto, che inizierà a riunirsi probabilmente giovedì 3 giugno, e propone di fissare il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che parteciperà al Comitato ristretto in rappresentanza del Gruppo della Lega.

Segnala di aver presentato il disegno di legge n. [2242](#), in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali, il cui esame dovrebbe essere congiunto a quello del provvedimento in titolo. Avverte che la scelta di procedere alla congiunzione di tutti i disegni di legge che introducono semplificazioni del procedimento elettorale, presentati o di prossima presentazione, per quanto opportuna, potrebbe mettere a rischio l'approvazione del testo in tempo utile per le prossime elezioni comunali.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), in qualità di relatore, segnala che si dovrà procedere anche alla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 862, recante "Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali", già da tempo assegnato alla Commissione affari costituzionali. Come precisato nel corso della seduta antimeridiana, ribadisce che sarebbe preferibile ampliare l'ambito della trattazione, facendo confluire nella discussione tutti le misure che mirano a semplificare il procedimento elettorale, piuttosto che congiungere di volta in volta ulteriori proposte normative. In tal modo, si potrebbero accelerare i tempi e consentire l'approvazione della nuova disciplina al più tardi entro l'inizio del mese di luglio, in modo che sia applicata per le prossime elezioni amministrative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone di rinviare il parere sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 25 maggio, in quanto sono in corso interlocuzioni tra i Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1196

Art. 1

1.100/1

Iannone, La Russa, Totaro

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

1.100/2

De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune» con le seguenti: «al 35 per cento dei votanti.».

1.100/3

Iannone, La Russa, Totaro

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *in rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2-ter. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

2-quater. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

2-*quinquies*. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

2-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.100/4

[Iannone, La Russa, Totaro](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere »;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

1.100/5

[Iannone, La Russa, Totaro](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere »;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti :*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2-ter . Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.100/6

Iannone, La Russa, Totaro

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti :

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.100/7

Iannone, La Russa, Totaro

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esenzione fiscale per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti comi:

«2-bis In rispondenza al diritto del candidato di non avere nessun ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuridico, il certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della candidatura, è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato.».

2. L'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

Coord. 1

Il Relatore

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;

l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1.000 abitanti;

m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.»;

b) il comma 2 è abrogato.».

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 17/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 154
GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05.

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 (IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ)

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 263 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
263^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1440-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica , approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio; Ceccanti; Brescia e altri; Giorgia Meloni e altri; approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente PARRINI (PD) , in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 1440-B, che interviene sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, modificando il requisito anagrafico per essere elettori del Senato ed equiparandolo a quello previsto per l'elezione della Camera dei deputati.

Segnala che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dalla Camera il 31 luglio 2019 e dal Senato il 9 settembre 2020 in identico testo. Successivamente, il 9 giugno 2021 la Camera lo ha approvato in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei componenti.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che la Commissione affari costituzionali del Senato, all'esito della trattazione in sede referente, aveva proposto all'Assemblea un testo recante un'ulteriore modifica, incidente sul secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, volta ad abbassare al venticinquesimo anno di età il requisito anagrafico per essere eletto senatore. Al termine dell'esame del Senato, tale previsione non è stata approvata dall'Assemblea e nella seduta del 9 settembre 2020 il Senato ha dunque confermato il testo già approvato dalla Camera in prima deliberazione.

Rammenta infine che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento del Senato, in sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso

all'Assemblea, senza procedere all'esame di emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [RUOTOLI](#) (*Misto-LeU-Eco*), [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [TONINELLI](#) (*M5S*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n.[1440-B](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio; esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ricorda che era stato presentato uno schema di parere non ostantivo con osservazioni sul testo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 25 maggio. Presenta un nuovo schema, pubblicato in allegato, integrato con il parere, in parte non ostantivo con condizioni e in parte non ostantivo, sugli emendamenti.

Al fine di consentire un approfondimento della proposta di parere illustrata, chiede di rinviare la votazione alla seduta già convocata per domani, mercoledì 23 giugno.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il [PARRINI](#) (*PD*) rinvia la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti che verranno trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. [1650](#) (imprese sociali di comunità) saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1078 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:

il testo prevede l'introduzione nell'ordinamento di alcune fattispecie ulteriori di reato, la trasformazione di alcune contravvenzioni in delitti e, soprattutto, l'inasprimento delle sanzioni previste per numerose fattispecie già previste come reato dall'ordinamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo con le seguenti osservazioni:

- in via generale occorre valutare, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, le

sanzioni penali introdotte o modificate dal disegno di legge, sia nei rapporti tra di esse, sia rispetto ad altre fattispecie di reato, al fine di non introdurre nell'ordinamento pene eccessive rispetto alla gravità della condotta;

- all'art. 1, comma 1, lettera g), cpv. "Art. 544-decies", si invita a riformulare la disposizione introducendo fattispecie colpose *ad hoc* in luogo della circostanza attenuante;
- all'articolo 6, comma 1, lettera a), cpv. "*c-bis*)", si invita a specificare le caratteristiche della condotta vietata.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, richiamando in via generale la necessità di rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni penali che si intende introdurre o modificare, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1194 parere non ostativo, a condizione che la detenzione e l'abbandono di esche o bocconi avvelenati siano puniti con sanzioni differenziate;
- sugli emendamenti 5.0.1 e 11.0.5 parere non ostativo, a condizione che siano riformulati inserendo un espresso richiamo, analogamente a quanto previsto dall'emendamento 12.0.1, al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza e ad altre normative specifiche. Quanto all'accesso ai luoghi di culto, si evidenzia la necessità di rispettare la libertà religiosa ed eventuali intese delle confessioni religiose con lo Stato italiano;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, nei termini di cui in premessa.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom.) dell'08/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156
GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2021

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 (IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ)

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (ant.) del 09/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,15

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 (IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ)

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (ant.) del 14/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 (IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ)

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 288 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
288^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

(2266) LA RUSSA. - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

(2361) SALVINI ed altri. - *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

(2393) PAGANO ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di oggi, mercoledì 20 ottobre, sono stati presentati 26 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Ricorda che nel Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo era stato definito un perimetro di materia che comprendeva il tema dell'indennità di funzione di sindaci e amministratori locali, quello dei permessi per i consiglieri provinciali e quello dei contributi previdenziali.

Alla luce di quanto convenuto, dichiara improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Sottolinea che le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al vaglio della Commissione bilancio, data l'onerosità dell'intervento previsto. Tuttavia, si potrebbe iniziare comunque l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene preferibile intervenire in un momento successivo.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda con il senatore Augussori.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) chiede di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in attesa del parere della Commissione bilancio, vi sarà tempo sufficiente per l'illustrazione delle proposte di modifica.

Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio. Avverte, inoltre, di aver presentato, in qualità di relatore, quattro emendamenti, pubblicati in allegato, a cui - nel termine previsto per le ore 15 di oggi - non sono stati presentati subemendamenti. Illustra quindi brevemente le proposte di modifica presentate.

L'emendamento 1.100 recepisce alcune condizioni poste dalla Commissione giustizia nel proprio parere.

Gli emendamenti 2.100 e 3.100 abbreviano di un giorno alcuni termini per ricorsi amministrativi e giurisdizionali, solo con riferimento alla circoscrizione Estero, al fine di consentire la definizione delle controversie prima del 26° giorno antecedente le elezioni, data limite entro la quale il Ministero dell'interno deve inviare alle rappresentanze diplomatiche consolari le liste elettorali e il fac-simile delle schede.

Infine, l'emendamento 4.0.100 recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che gli emendamenti in esame siano proposte condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.100 sono approvati all'unanimità.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il PRESIDENTE, sottolinea l'importanza di aver dato finalmente un seguito parlamentare a un invito della Corte costituzionale. Ricorda che la sentenza n. 48 del 2021 aveva chiesto alle Camere di colmare la lacuna normativa dovuta alla mancanza di una disciplina legislativa per l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali e auspica che il provvedimento sia quanto prima inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 19 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo interverrà nella seduta già convocata per le ore 10 di domani, giovedì 21 ottobre, per fornire alcuni chiarimenti sull'emendamento 3.0.1000.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato chiesto di interpellare sia un rappresentante del Governo, sia il Garante per la protezione dei dati personali. Pur ritenendo apprezzabile una integrazione da parte del Governo dell'illustrazione già svolta dell'emendamento 3.0.1000, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, ritiene indispensabile che al contempo sia auditato anche il Garante.

Il PRESIDENTE precisa che il Garante non ha dato una disponibilità per questa settimana, né indicato una data per la prossima. Nel frattempo, sarebbe comunque preferibile ascoltare intanto il Governo. In ogni caso, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.1000 resta sospeso in attesa di capire se e quando si svolgerà l'audizione del Garante.

Il senatore PERILLI (*M5S*) osserva che si potrebbe anche chiedere un parere scritto al Garante.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno evitare che un rinvio eccessivo del termine per i subemendamenti finisca per comprimere i tempi per l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo dovrà pervenire in Assemblea entro il 4 novembre, pertanto vi è sufficiente tempo a disposizione per gli approfondimenti richiesti. Eventualmente, la Commissione potrà richiedere al Garante un parere scritto, come proposto dal senatore Perilli, qualora non fosse possibile svolgere l'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il ciclo di audizioni informali si è concluso.

Il relatore TONINELLI (*M5S*), dopo aver sottolineato che dalle audizioni è emerso un orientamento unanimemente favorevole sul contenuto e sugli effetti del disegno di legge in esame, ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) non ravvisa l'utilità di una sede ristretta, non essendo necessario individuare una sintesi tra testi differenti o più emendamenti.

Il PRESIDENTE precisa che anche in passato si è ricorso allo strumento del Comitato ristretto non solo per predisporre un testo unificato, ma anche per far convergere l'attività emendativa.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) precisa che il Comitato ristretto si occuperà di chiarire il quadro normativo vigente, vagliare le proposte di modifica formulate nel corso delle audizioni e integrare conseguentemente il testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a comunicare nei prossimi giorni i rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2021, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ([n. 310](#))

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore TONINELLI (*M5S*), considerando anche la momentanea assenza del relatore, chiede di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già convocata per domani, giovedì 21 ottobre.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Toninelli, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate; considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato; visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame, esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) è aggiunta la seguente:

"z-octies) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;"

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) le controversie di cui all'articolo 128-bis;"».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto

nella circoscrizione estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti al giorno successivo. »

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 92, primo comma, al numero 3), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno".»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno";

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni, sono ridotti a 24 ore;

d-ter) i termini previsti dall'articolo 23, secondo e sesto comma, del citato testo unico per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore e al giorno successivo.".».

Art. 4

4.0.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« Articolo 4-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2310](#), [2266](#), [2361](#), [2245](#), [2346](#), [2393 NT](#)

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Al comma 1, capoverso «01», alla lettera i), sostituire la parola "19" con la seguente: "20".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: "220 milioni " con le seguenti: "232 milioni".

1.2

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, determinata dal decreto di cui

al comma 8 del presente articolo, è incrementata di un valore pari al 20% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla consiliatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.3

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41% del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62% del suddetto trattamento

economico complessivo dei presidenti delle regioni.

02. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale".

1.0.1

De Carlo, La Russa, Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.».

Art. 2

2.1

Evangelista, Fenu, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«; inoltre, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese", le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore"; dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni". ».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

2.0.1

Grimani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permessi organi esecutivi Comuni)

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore al mese» e le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «elevate a 72 ore».

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".».

2.0.2

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis

(Permessi amministratori locali)

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" con le parole "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole "elevate a 48 ore" con "elevate a 72 ore".

2. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".»

Art. 3

3.1

Fenu, Evangelista, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

3.2

Grimani

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

3.3

Iannone, La Russa, Malan

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1 e che non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.».

3.4

Lanzi, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 2, capoverso «2-bis» sopprimere le seguenti parole: «che, al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai trentacinque anni,».

3.5

Pagano

Al comma 2, dopo il capoverso «2-bis» aggiungere i seguenti:

«2-ter. L'amministrazione locale prevede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, calcolati sulla base della media delle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che smette, durante l'esercizio di quella carica, di svolgere la professione per la quale è iscritto alla cassa.»

«2-quater. Per il lavoratore autonomo iscritto a una cassa professionale che riveste una delle cariche di cui al comma 1 del presente articolo e che, durante l'esercizio di quella carica, continua a svolgere in via residuale la professione per la quale è iscritto alla cassa, il versamento è calcolato sulla base della differenza tra la media di quello che è stato versato nelle tre annualità precedenti all'assunzione della carica, e quello che ogni anno, durante il periodo della carica, viene versato.»

3.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 2, capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato

dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.».

3.0.1

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Abolizione delle cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica."».

3.0.2

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica."».

3.0.3

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Articolo 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dall'assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data. Il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-quater, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.».

3.0.4

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

«Articolo 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello

territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31 quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.».

3.0.5

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2, sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.".

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Il sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge."

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via

esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.6

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5 bis: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

b) all'art. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-ter: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge"

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.7

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.8

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2:

a) la parola "rieleggibile" è sostituita dalla seguente "ricandidabile";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

2. dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis: *"Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."*».

3.0.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale ai sensi dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 78, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'obbligo di astensione non ricade in capo al Sindaco che abbia conferito deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici per tutta la durata del consiglio comunale fermo restando l'applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo articolo in relazione alle singole fattispecie concrete.».

3.0.10

Lanzi, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato degli enti locali)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sempre ammessa la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato motivati dalla necessità di sostituire i dirigenti collocati in aspettativa, nella misura ed entro i limiti di durata dell'aspettativa stessa.».

3.0.11

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) la giunta metropolitana;

c) il consiglio metropolitano;

d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al

comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione della titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.12

Iannone, La Russa, Malan

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana."

b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della

giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione della titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano.".

3.0.13

Grimani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

1.3.2.1.8. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1650

Riunione n. 1
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021

Relatore: TONINELLI (M5S)
Orario: dalle 15,05 alle 15,15

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Esame e rinvio)

1.3.2.1.9. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbrollini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirvi, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il PRESIDENTE, al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il PRESIDENTE dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2463](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

Garnero Santanchè, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

Quagliariello

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

1.3.2.1.10. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 319 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022 319^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PARRINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato è entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Grimani.

Riferisce quindi l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di esaminare prioritariamente i provvedimenti a cui i Gruppi annettono particolare rilevanza e su cui si possa costruire un'ampia convergenza.

Si è pertanto concordato di avviare l'esame dei disegni di legge n. 2462 ("Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfondibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico"), su segnalazione del gruppo di Forza Italia; n. 2229 ("Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza") e n. 1444 ("Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia") su indicazione del gruppo della Lega; n. 2495 ("Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi"), su richiesta del gruppo del Movimento 5 stelle, che ha altresì richiesto di proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1650 ("Imprese sociali di comunità").

Il gruppo di Forza Italia, inoltre, ha chiesto di esaminare il disegno di legge n. 2461 (Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235) assegnato in seduta riunita con la Commissione giustizia; il senatore Bressa invece ha chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 10 e connessi (lingue minoritarie) in riunita con la 3^a Commissione. La calendarizzazione verrà concordata nelle competenti sedi.

Avverte, infine, che l'Atto Camera n. 3431 (decreto-legge n. 228 del 2021, recante proroga di termini

legislativi), che sarà trasmesso nella giornata di oggi al Senato e assegnato verosimilmente alla 1^a Commissione, è già calendarizzato in Aula giovedì mattina, essendo prevista la scadenza per il 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Garruti ha chiesto di rinviare l'esame a domani perché impegnato nella riunione dei Capigruppo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sapere quando è prevista la votazione dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che nella seduta di domani il relatore procederà solo alla illustrazione. I commissari potranno già fargli pervenire proposte da inserire nel testo.
Non essendoci richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(862\) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali](#)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre 2021.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate. Tuttavia, a seguito della richiesta formulata dal senatore Toninelli nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, appena conclusa, di esaminare in via prioritaria altri disegni di legge, dispone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1359\) Raffaella Fiomaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti](#)
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre 2021.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*) relatore, comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, dalle audizioni, sono emersi spunti di riflessione su un tema solo apparentemente circoscritto a poche aree del Paese, ma in realtà di rilevo nazionale e quindi da approfondire come tale. Infatti, sebbene l'impiego dell'amianto sia ormai superato, grazie al contributo della scienza che ne ha accertato la pericolosità per la salute pubblica, è ancora necessario intervenire su tutto il territorio nazionale per rimuovere le coperture realizzate con questo materiale.

Pertanto, ritiene meritevole di sostegno il disegno di legge in esame, che propone di istituire una Giornata nazionale per le vittime dell'amianto, in segno di memoria per quanto accaduto in passato e di monito per il futuro.

Segnala che alcuni audit hanno proposto di prevedere un meccanismo premiale per i Comuni che si distingueranno nell'attività di bonifica. Se vi fosse un'ampia condivisione, si potrebbe apportare questa modifica al testo e approvarlo in tempi rapidi, per sotoporlo quanto prima all'esame dell'Assemblea.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore Augussori. In realtà, ritiene che l'istituzione di Giornate celebrative non sia il modo migliore per offrire un sostegno efficace alle comunità colpite dalle patologie connesse all'esposizione all'amianto. È tuttavia evidente la necessità di affrontare questo problema, che - sebbene non sia in primo piano nel dibattito pubblico - coinvolge migliaia di cittadini. Ancora oggi, infatti, ci sono capannoni con la copertura in amianto abbandonati e in grave stato di deterioramento, che richiedono urgenti interventi di bonifica. È quindi opportuno prevedere aiuti per i Comuni che devono provvedere in tal senso.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Ritiene che si possa procedere alla fissazione del termine per gli emendamenti.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) valuta non necessaria l'istituzione di un Comitato ristretto in questa fase, a meno che non ci siano richieste specifiche in tal senso. Se vi fosse l'accordo di tutti i Gruppi, si potrebbe predisporre una proposta di modifica per prevedere un sostegno ai Comuni che si impegheranno nelle attività di bonifica dall'amianto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Comitato ristretto ha lo scopo di trovare una sintesi tra gli emendamenti e in tale direzione vi si può ricorrere sia prima della fase emendativa, per affinare il testo base, sia dopo la presentazione degli emendamenti, per trovare un accordo sulle proposte da approvare.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che si potrà discutere anche informalmente dell'eventuale proposta emendativa. In ogni caso, si rimette alla Commissione.

Non essendoci richieste di istituire un Comitato ristretto, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 15 di lunedì 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha predisposto un nuovo testo, già inviato informalmente ai componenti della Commissione.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il testo adottato in sede di Comitato ristretto presenta differenze sostanziali rispetto a quello in titolo.

La relatrice VALENTE (*PD*) sottolinea di aver illustrato nella riunione del Comitato ristretto le principali novità che sarebbero state introdotte nel nuovo testo e che in quella sede non vi erano state obiezioni.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) precisa di non aver potuto partecipare alla scorsa riunione del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE rileva che, da un punto di vista metodologico, la procedura seguita è stata corretta: nella scorsa riunione del Comitato ristretto, la relatrice aveva annunciato la predisposizione di un nuovo testo, che sarebbe poi stato presentato in plenaria per essere eventualmente adottato come testo base. Tuttavia, se si avverte l'esigenza di discutere su questioni sostanziali, sarebbe opportuno farlo in una sede ristretta.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) conferma che le questioni che intende porre riguardano il merito del provvedimento.

La relatrice VALENTE (*PD*) ritiene che si possa discutere anche in plenaria delle eventuali correzioni da apportare al testo, per non appesantire l'iter del disegno di legge, a meno che non si tratti di questioni particolarmente complesse.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene preferibile convocare una ulteriore riunione del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della senatrice Riccardi, propone di convocare al più presto una nuova riunione del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 862 (Modifiche disciplina rappresentanti di lista e membri ufficio elettorale) e 1359 (Istituzione della giornata in memoria delle vittime dell'amianto) saranno pubblicati sulla pagina

web della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.11. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (ant.) del 24/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1650

Riunione n. 2
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022

Relatore: [TONINELLI \(M5S\)](#)
Orario: dalle 8,45 alle 8,55

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.12. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 322 (ant.) del 24/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022
322^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito del Comitato ristretto, appena conclusosi, nel quale il relatore ha comunicato di aver ritirato la bozza di nuovo testo precedentemente sottoposta ai componenti del Comitato.

Si è convenuto quindi di fissare per le ore 12 di giovedì 3 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta delle ore 9,30 ed è quindi difficile che si riesca a votare tutti gli emendamenti. Propone pertanto di esaminare gli ordini del giorno ed eventualmente illustrare gli emendamenti nel loro complesso.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2536/1/1 e G/2536/2/1. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/2536/3/1. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2536/4/1 e contrario sull'ordine del giorno G/2536/5/1. Infine, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2536/6/1, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata come segue: «a costruire un graduale percorso di alleggerimento delle misure vigenti sulla base dell'evoluzione epidemiologica».

Gli ordini del giorno G/2536/1/1 e G/2536/2/1, fatti propri dal senatore [TONINELLI \(M5S\)](#) in assenza dei rispettivi proponenti, sono accolti dal Governo.

Il senatore [VITALI \(FIBP-UDC\)](#), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2536/3/1, che è accolto come raccomandazione.

Il senatore [TONINELLI \(M5S\)](#), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2536/4/1, che è accolto dal Governo.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2536/5/1 è respinto.

Si passa all'ordine del giorno G/2536/6/1.

Il senatore [MALAN \(FdI\)](#) non accoglie la proposta di modifica della rappresentante del Governo, in quanto - a suo avviso - già da tempo si sarebbe dovuto implementare un graduale alleggerimento delle misure vigenti.

L'ordine del giorno G/2536/6/1 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore [MALAN \(FdI\)](#), per favorire la conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente, ritira tutte le proposte di modifica a sua firma, tranne gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 3-novies.0.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1, 10.1, 10-bis.0.1, 11.1, 13.1, 13-ter.0.1, 14.8, 16.1, 20-bis.0.1, 21.1, 22.1 e 23.0.1, che dà per illustrati e chiede siano posti in votazione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 2.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), è posto in votazione l'emendamento 2.1, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3-novies.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 3-novies.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 3-novies.0.1 è respinto.

L'emendamento 3-novies.0.3 decade per assenza del proponente.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.4.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), è posto in votazione l'emendamento 4.1, che risulta respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 6.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 6.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 7.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 7.1, che risulta respinto.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.6.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.1 e 9.6 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 10.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 10.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 10-bis.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 10-bis.0.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 11.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 11.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 13.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 13.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 13-ter.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 13-ter.0.1, che risulta respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.0.1 e 14.0.2.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Si passa alla votazione dell'emendamento 14.1.

La senatrice GRANATO (*Misto*) rileva che l'emendamento in esame è volto salvaguardare il diritto all'assegno alimentare per i lavoratori sospesi dal servizio in quanto non vaccinati. Ricorda che tale diritto non viene meno neanche nel caso di sospensioni per motivi disciplinari.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritiene condivisibile l'emendamento, che ripropone il contenuto di una proposta di modifica presentata dal Gruppo M5S su altro provvedimento. Tuttavia, annuncia un voto contrario, in quanto una modifica del testo in questa fase comporterebbe la decadenza del decreto-legge.

La senatrice GRANATO (*Misto*) chiede al Governo di valutare la possibilità di accogliere un ordine del giorno su questo tema.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) osserva che il diritto all'assegno alimentare non viene certamente meno con la sospensione dal servizio. Se non corrisposto verrebbe infatti riconosciuto in sede giurisdizionale in via ordinaria, su impulso dell'avente diritto. La proposta di modifica, quindi, per quanto condivisibile, è pleonastica.

La rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione un ordine del giorno, purché nella parte dispositiva sia premessa la formula: «a valutare la possibilità di».

La senatrice GRANATO (*Misto*) ritiene insoddisfacente la proposta della rappresentante del Governo e chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.0.1 e 14.0.2 (già erroneamente numerato 14.1 e pubblicato in allegato al resoconto della 2^a seduta pomeridiana di ieri).

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 16.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 16.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 20-bis.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 20-bis.0.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 21.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 21.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 22.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 22.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 23.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 23.0.1, che risulta respinto.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.13. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
323^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il disegno di legge n. 2224 ("Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"), a sua prima firma, già assegnato alla Commissione affari costituzionali, attiene alla materia oggetto del disegno di legge n. 2462 (recante norme su mandato dei sindaci, controllo di gestione e inconfondibilità di incarichi) e quindi dovrebbe essere esaminato congiuntamente.

Il PRESIDENTE assicura che si procederà all'incardinamento nella seduta di domani, mercoledì 2 marzo, nel corso della quale era già previsto l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2462.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) Raffaella Fiomaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato. Avverte che l'emendamento 2.0.1, a prima firma del senatore Augussori, è stato altresì sottoscritto dai senatori

Bressa, Magorno, Malan, Rojc, Ruotolo, Toninelli e Vitali.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.0.1, a sua prima firma, con il quale si propone che siano promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Infatti, spesso le imprese e i lavoratori non sono consapevoli dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e non conoscono le misure da adottare per eseguire i lavori edili di bonifica o ristrutturazione in sicurezza.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.0.1, che recepisce la proposta - emersa nel corso delle audizioni - di prevedere un riconoscimento anche per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - *Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 41 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia che potrebbe essere pronto a comunicare i propri pareri già nella seduta convocata per domani ma che occorrerebbe in ogni caso attendere il parere della Commissione bilancio per porli in votazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della 5^a Commissione, riservandosi, di valutarne, nel frattempo, l'ammissibilità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*) , relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2021 - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14^a Commissione.

Il testo si compone di 20 articoli e di un Allegato contenente l'elenco delle direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti

europei e a una raccomandazione.

Con riferimento ai profili di competenza della 1a Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 13 che, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
- b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
- c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
- d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

D'interesse della 1^a Commissione è anche l'articolo 14, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Nel dettaglio, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono indicati anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
 - b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
 - c) adottare, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati, ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
- In conclusione, anticipa che proporrà uno schema di relazione favorevole, che sarà posto ai voti nella seduta già convocata per domani, mercoledì 2 marzo, in modo da consentire un esame più

approfondito.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 12 di lunedì 7 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine emendamenti è stato fissato per le ore 12 di giovedì 3 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva

(2538) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport

(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2538 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 11 emendamenti e un ordine del giorno, riferiti al testo base proposto dal Comitato ristretto, pubblicati in allegato.

Avverte che è stato presentato un ulteriore disegno di legge costituzionale, l'Atto Senato 2538, a prima firma della senatrice Gallone.

In sostituzione del relatore Grimani, illustra quindi il disegno di legge n. 2538, recante una modifica all'articolo 32 della Costituzione, volta ad offrire un riconoscimento costituzionale al diritto allo sport. In particolare, aggiunge un comma all'articolo 32, con il quale si dispone che la Repubblica promuova e tuteli il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale e garantisca altresì le condizioni per agevolare e rendere effettivo l'accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata.

In conclusione, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli sul medesimo tema già all'esame della Commissione e che il testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame nella seduta del 16 febbraio si intenda riferito anche al disegno di legge n. 2538.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, considerata la convergenza raggiunta sul testo base nel Comitato ristretto, propone di verificare in quella sede la possibilità di una condivisione altrettanto ampia, alla luce degli emendamenti presentati.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Sebbene alcuni degli emendamenti presentati ripropongano la modifica dell'articolo 32 della Costituzione, in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 2478 a sua firma, conferma che si atterrà all'impegno assunto in occasione dell'adozione del nuovo testo assunto come base per il seguito dell'esame - con il quale si aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione - nel Comitato ristretto, anche in segno di riconoscimento del valore di tale sede.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il senatore Augussori, sottolinea l'importanza della sede ristretta per favorire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le varie istanze e garantire così un dibattito più sereno.

Il senatore BARBARO (*FdI*) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo Fratelli d'Italia, che sono volti, da un lato, a inserire la modifica all'articolo 32 della Costituzione e, dall'altro, a introdurre la parola "sport" in luogo dell'espressione "attività sportiva", che non sarebbe a suo avviso esaustiva, in quanto non comprenderebbe le attività sportive non organizzate. Sottolinea che il termine "sport" è stato utilizzato anche nell'articolo 165 del Trattato di Lisbona, a cui si sono conformate le principali legislazioni europee. Paventa il rischio, infatti, che sia demandato al CONI il compito di stabilire, nell'apposito Registro pubblico, quali siano le attività sportive, come previsto anche dalla legge n. 91 del 1981.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere che la questione sia meritevole di approfondimento, propone di convocare una riunione del Comitato ristretto per le ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1359](#)

Art. 1

1.0.1

[Mantovani](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.1-bis

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

2.0.1

[Augussori](#), [Bressa](#), [Magorno](#), [Malan](#), [Rojc](#), [Ruotolo](#), [Toninelli](#), [Vitali](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Elenco dei comuni virtuosi contro l'amianto)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l' "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", di seguito denominato elenco, per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche, ovvero che abbiano favorito e incentivato la bonifica da parte dei privati, o che abbiano intrapreso notevoli azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

2. L'elenco è pubblico e può essere consultato dai cittadini sul sito internet della Presidenza del Consiglio.

3. Il Comune interessato presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la domanda per l'iscrizione all'elenco, corredata della deliberazione del consiglio comunale e della documentazione attestante le attività di cui al comma 1 intraprese e programmate dall'Amministrazione comunale, allegando, a supporto della richiesta, eventuali studi e documenti.

4. La Commissione di cui all'articolo 4 esamina la domanda e dà comunicazione dell'esito al Comune richiedente. In caso di valutazione positiva, la Commissione provvede automaticamente all'iscrizione nell'Elenco e il Comune può veicolare tale informazione nei modi e con i mezzi che ritiene più opportuni.

5. La Commissione provvede altresì all'iscrizione nell'elenco dei Comuni che risultano assegnatari del titolo onorifico di cui all'articolo 2.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2185](#)

Art. 1

1.1

Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri in via preventiva nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie, purché sempre in via preventiva e di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

1.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali».

1.3

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli altri organismi di diritto pubblico nazionali» *con le seguenti:* «delle società e dei gruppi, di cui all'allegato A del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

1.4

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «nelle materie di contabilità pubblica,» *inserire le seguenti:* «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «anche su specifiche fattispecie» *con le seguenti:* «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente:* «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

b) *all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

2) *dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:* «I-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.»;

c) *all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini

dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

2) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica,».

1.5

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di contabilità pubblica,» inserire le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

1.6

De Petris, Ruotolo

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche su specifiche fattispecie»;
- b) sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva».

1.7

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche su specifiche fattispecie».

1.8

D'Alfonso

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In tutti i casi previsti dal presente articolo, il parere può essere reso solo in via preventiva.».

1.9

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche su specifiche fattispecie» con le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

1.10

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È esclusa la gravità della colpa per gli atti di amministrazione conformi ai pareri resi, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 e dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.».

1.11

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «gestionali» con le seguenti: «di amministrazione».

1.12

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.».

1.13

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti di amministrazione successivi all'entrata in vigore della presente legge.».

1.14

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva».

Art. 2

2.1

Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «contratti stessi», inserire le seguenti: «; altri contratti passivi se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato»;

b) alla lettera b), capoverso «1-ter», sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini»;

c) alla lettera b), capoverso «1-quater», sopprimere le seguenti parole: «con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti».

2.2

Cioffi, Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi: «1-ter» e «1-quinquies».

2.3

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «sono dimezzati. I termini»;

b) sopprimere il capoverso «1-quinquies».

2.4

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applicano ai piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Art. 3

3.1

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

3.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata».

3.3

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.4

Valente

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «può nominare» inserire le seguenti: «previa diffida nei confronti del dirigente responsabile dell'esecuzione» e, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nei confronti della delibera di nomina si può ricorrere alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.».

3.0.1

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.2

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.3

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.4

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «e fino al 30 giugno 2023» sono soppresse.».

Art. 4

4.1

Valente

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Risorse assegnate al bilancio della Corte dei conti».

4.2

D'Alfonso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, attribuzioni e poteri del Consiglio di presidenza della Corte dei conti sono uniformati a quelli riconosciuti al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dall'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.».

4.3

De Petris, Ruotolo

Sopprimere il comma 2.

4.4

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Sopprimere il comma 2.

4.5

Modena, Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti eletti dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.6

Malan, La Russa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti eletti del Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.7

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per un periodo non superiore a due anni»

4.8

D'Alfonso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al termine di ciascun anno di mandato, trasmettono ai Presidenti delle Camere una Relazione a firma congiunta sullo stato di attuazione delle riforme di cui alla presente legge.».

4.9

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

4-ter. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.».

4.10

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.».

4.11

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.».

4.0.1

D'Alfonso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti eletti del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

4.0.2

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti)

Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla più recente legislazione, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, perdurano nella carica fino al completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.»

4.0.3

[Gallicchio](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al codice di giustizia contabile)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1 - Articolo 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.»;

b) l'Allegato 1 - Articolo 214 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 214.

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decaduta dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al pubblico ministero l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decaduta dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.»;

c) l'Allegato 1 - Articolo 215 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 215.

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.»;

d) l'Allegato 1 - Articolo 216 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 216.

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui

beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.".».

4.0.4

[Grassi](#), [Candiani](#), [Augussori](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche agli articolo 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n174, Codice di Giustizia contabile, in tema di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 213, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. ".

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214

(riscossione del credito erariale)

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decaduta dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al p.m. l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decaduta dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali. ".

c) l'articolo 215 è sostituito con il seguente:

"Art. 215

(iscrizione di ipoteca sui beni del debitore)

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1. ".

d) l'articolo 216 è sostituito con il seguente:

"Art. 216

(natura privilegiata del credito erariale)

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.".

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT](#)

G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1

Binetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge modificativo dell'articolo 33 della Costituzione

premesso che:

il testo in esame riguarda la cultura e l'istruzione e che, analogamente a quanto già avvenuto nell'ambito del Trattato Ue grazie al Trattato di Lisbona, come anche in altri Stati dell'Ue, propone di introdurre il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport;

con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l'impegno per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere;

l'inserimento dello sport nell'ambito dell'art 33 della Costituzione rappresenta una opportunità per accrescere l'impegno non solo per la fruizione, ma anche a farne conoscere i benefici per il benessere e la salute della nostra società, sia da un punto di vista terapeutico, sia preventivo, sia educativo;

nell'evidenziare inoltre la capacità dello sport di generare socializzazione, è necessario assicurare la pratica delle discipline sportive specificatamente rivolte alle persone con bisogni speciali le quali dalla socializzazione ricevono particolari benefici;

nel riconoscerne il valore culturale per la società, è altresì necessario che si tenga conto non solo della sua pratica per tutte le generazioni, ivi comprese le persone più vulnerabili e le persone anziane alle quali va garantita la possibilità di sviluppare l'invecchiamento attivo;

l'inserimento del portato culturale dello sport in Costituzione responsabilizza le autorità ai diversi livelli anche ad affrontare lo sport in tutte le sue dimensioni, ivi comprese quelle che afferiscono la sicurezza e la legalità connesse al mercato economico, legale ed illegale, che si attiva in connessione con i grandi eventi sportivi, e perciò, a titolo di esempio diventa importante sviluppare una politica che assicuri finanziamenti sostenibili, vantaggi economici ed innovazione per tutti, e ampliare la lotta contro il doping e la corruzione rafforzando anche l'impegno nel cointeressato della cooperazione internazionale;

l'inserimento di questa disposizione in Costituzione coincide con il drammatico vento di guerra, ora in EurAsia, comunque molto vicina a noi, e non è possibile non richiamare l'attenzione sulle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di re-insediamento nei riguardi dei successi olimpici dei nostri sportivi per evidenziare il ruolo che lo sport rappresenta nel mondo, e non solo per il benessere e la qualità della vita delle persone, ma anche quale linfa per l'unità tra i popoli. A tale riguardo basterà ricordare il valore simbolico che nella storia è stato dato ai cinque cerchi della bandiera olimpionica, in cui a ogni colore corrisponde un continente e che, con l'essere tra loro inanellati, simboleggiano lo spirito di fratellanza che caratterizza i Giochi Olimpici;

la sua portata valoriale, anche nel campo internazionale dell'agonismo delle Olimpiadi e delle Para olimpiadi, avvicina le popolazioni costruendo comunità e lottando contro gli atteggiamenti

xenofobi e il razzismo e anche per questa ragione è opportuno valorizzare le potenzialità dello sport per fornire un contributo importante all'integrazione di tutte le persone,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

per continuare a compiere progressi verso l'introduzione di obiettivi nazionali basati anche sugli orientamenti dell'UE in materia di attività fisica e sviluppare norme e condizioni effettive per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi;

che accrescano la qualità educativa e dell'istruzione nell'ambito delle scuole di conciliazione tra istruzione e agonismo, assicurandone la presenza in tutto il Paese;

che riconoscano che lo sport contribuisce all'acquisizione e allo sviluppo di abilità e competenze utili, come per esempio organizzazione, responsabilità e comunicazione che offrono ai giovani ulteriori opportunità attraverso forme di apprendimento informale;

che, attivino, soprattutto in determinate aree del Paese, quella rete di sicurezza che lo sport può rappresentare proprio per quei giovani che si trovano ai margini della società;

che possano rilanciare le attività di volontariato che svolge un ruolo anche per ciò che riguarda gli aspetti della promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica;

di cooperazione europea ed internazionale per giungere alla definizione di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive, dell'esigenza di rafforzare le azioni anti riciclaggio di denaro, di assicurare lealmente il controllo dei diritti dei media e la lotta contro il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive che, per loro natura sono di rilevanza transnazionale.

Art. 1

1.1

De Petris, Ruotolo

Sopprimere l'articolo.

1.2

De Petris, Ruotolo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo le parole:* «All'articolo» sostituire la parola: «33», con la seguente: «32»;

2. *Sostituire le parole:* «riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva», con le seguenti: «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo.»

1.3

Iannone, Malan, Barbaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme.»

1.4

De Petris, Ruotolo

Dopo le parole: «All'articolo», sostituire la parola «33», con la seguente: «32»;

1.5

Iannone, Barbaro, Malan

Sostituire le parole: «All'articolo 33», con le seguenti: «All'articolo 32»

1.6

De Petris, Ruotolo

All'articolo, sostituire le parole: «ricreare il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva» *con le seguenti:* «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo»

1.7

Biti

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«La Repubblica riconosce il valore dell'attività sportiva sul piano educativo, sociale e del benessere psicofisico e ne promuove la diffusione.».

1.8

Barbaro, Iannone, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme.»

1.9

Gallone, Galliani, Toffanin, Binetti

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dell'attività sportiva» *con le seguenti:* «dello sport e garantisce, promuove e tutela la pratica sportiva».

1.10

Malan, Barbaro, Iannone

Al comma 1, dopo le parole: «dell'attività sportiva», *aggiungere le seguenti:* «in tutte le sue forme.»

1.11

Binetti, Gallone

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «attività sportiva» *inserire le seguenti:* «e ne assicura l'accessibilità universale, in particolare alle persone con bisogni speciali e agli anziani»

1.3.2.1.14. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 8 MARZO 2022
325^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini, per l'interno Scalfarotto e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della valutazione di ammissibilità e proponibilità delle proposte di modifica, la Presidenza ha valutato improponibili per materia gli emendamenti sostanzialmente identici 4.0.3 e 4.0.4, perché modificano diversi articoli del codice di giustizia contabile nella diversa materia dell'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, riproducendo integralmente il contenuto del separato disegno di legge n. 1070.

Gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.9 sono invece inammissibili perché in parte riproducono il contenuto del vigente articolo 46 della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020) e in parte non sono coordinati con esso.

Avverte, inoltre, che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'ammissibilità dell'emendamento 4.0.4, che renderebbe più efficace la possibilità di riscossione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il PRESIDENTE assicura che effettuerà un supplemento di riflessione sulla proposta in esame, per quanto le motivazioni della dichiarazione di improponibilità sembrino inoppugnabili.
Propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della Commissione

bilancio.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile conoscere il parere della 5a Commissione prima di procedere alla illustrazione, per evitare di soffermarsi sulle proposte su cui si avrà un parere contrario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PERILLI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, recante la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Ricorda, in via preliminare, che tale attività, consistente nel trasferire agli attori politici le istanze imprenditoriali o di altri gruppi rappresentanti interessi socialmente legittimati, in Italia è totalmente priva di regolazione, nonostante nelle ultime legislature numerosi progetti di legge siano stati presentati in materia.

Il provvedimento si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento, individua i principi ispiratori della disciplina introdotta dal testo ed enumera le finalità generali che intende perseguire, ovvero:

- garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali sia da parte dei cittadini, sia da parte delle rappresentanze degli interessi;
- consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

L'articolo 2 individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell'attività di *lobbying*.

Le attività di rappresentanza di interessi si configurano in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta da specifici soggetti, i rappresentanti di interessi, in modo professionale. Tali attività si esplicano attraverso molteplici modalità quali la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali e di ogni altra attività volta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche.

Sono definiti poi i soggetti destinatari della presente normativa («rappresentanti di interessi», «portatori di interessi» e «decisori pubblici») e i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali («processi decisionali pubblici»).

L'articolo 3 esplicita i casi di esclusione dall'applicazione della nuova normativa.

In particolare, le disposizioni introdotte non trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti: giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; più in generale, persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri; rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute; partiti, movimenti e gruppi politici in relazione all'attività svolta per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione. Inoltre, le disposizioni non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da: enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici; partiti o movimenti politici; esponenti

di organizzazioni sindacali; esponenti di organizzazioni imprenditoriali.

Dal punto di vista oggettivo, le disposizioni non si applicano: ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale; all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente; alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali; all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi. Il Registro, tenuto in forma digitale, è articolato in due parti: una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica, tramite SPID o carta di identità elettronica. I soggetti che intendano svolgere l'attività di rappresentanza di interessi hanno l'obbligo di iscriversi nel Registro, dichiarando, tra gli altri, i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazione e le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività. È poi indicata una serie di categorie di persone che non possono iscriversi nel Registro. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è affidata l'organizzazione del Registro e la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del comitato di sorveglianza istituito presso la medesima Autorità. Le modalità di organizzazione del Registro e della sua pubblicazione sono stabilite con regolamento dell'AGCM da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa procedura di consultazione pubblica.

L'articolo 5 introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere e aggiornare con cadenza settimanale una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione ed è prevista la possibilità di opposizione, da parte dei decisori pubblici, alla pubblicazione di informazioni non veritieri.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici alla cui istituzione presso l'AGCM è dedicato l'articolo 7. Nello specifico, il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto da un magistrato della Corte di cassazione, da un magistrato della Corte dei conti e da un membro del CNEL che svolge le funzioni di presidente del Comitato. Tutti i componenti rimangono in carica cinque anni. Al comitato, oltre alla tenuta e al controllo del Registro, sono attribuite le seguenti funzioni: ricevere le relazioni annuali che i rappresentanti di interessi sono tenuti a trasmettere ogni anno e curarne la pubblicazione nel Registro; redigere una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere; vigilare e raccogliere segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irrogare le sanzioni. Con riferimento all'attività parlamentare, si prevede che le funzioni del comitato di sorveglianza siano svolte da una Commissione bicamerale, composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Il disegno di legge individua poi alcuni diritti e obblighi in capo agli iscritti al Registro, rispettivamente agli articoli 8 e 9.

In particolare, l'articolo 8 riconosce a tali soggetti i diritti di: presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti; svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti nel rispetto della normativa

generale in materia di accesso agli atti e in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e delle Province autonome, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Si specifica altresì che, nell'ambito della propria autonomia, gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento ai principi del presente provvedimento.

Per quanto concerne gli obblighi a cui sono tenuti gli iscritti nel Registro, l'articolo 9 prevede, innanzitutto, il divieto per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici. Prevede inoltre l'obbligo di ciascun rappresentante di interessi di trasmettere al comitato di sorveglianza, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente. Il comitato di sorveglianza è tenuto, a sua volta, a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attività dei lobbisti, nella quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte. L'articolo 10 regolamenta in modo unitario la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire, qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale.

L'articolo 11 reca la disciplina sanzionatoria per l'eventuale violazione di obblighi stabiliti dal provvedimento nei confronti del rappresentante di interessi.

L'articolo 12 dispone un incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fino a trenta unità, in ragione delle nuove competenze attribuite, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria e altre disposizioni finali.

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) condivide la proposta di svolgere alcune audizioni, stante la complessità della materia oggetto del disegno di legge. Sarebbe importante comprendere quali soggetti attualmente svolgono l'attività di *lobbying*, pur in assenza di un quadro di regole certe. Ricorda che da tempo si avverte l'esigenza di introdurre una disciplina in materia, ma finora l'unico tentativo più significativo è stato quello della Camera dei deputati, che nel 2016 ha approvato un codice di condotta dei deputati e la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea che, nei prossimi mesi, l'attenzione sarà concentrata sui provvedimenti di attuazione delle riforme previste dal PNRR, oltre che sulle questioni relative al conflitto in Ucraina. Vi è quindi il rischio che i margini per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo siano molto ristretti.

Il testo in esame, tuttavia, già approvato in prima lettura a larghissima maggioranza, è l'esito di un ampio e approfondito lavoro - sotto il profilo tecnico, politico e giuridico - svolto dalla Camera dei deputati, dal quale tutti, compresa la propria parte politica, hanno rinunciato ad istanze in nome di una soluzione condivisa: in ragione di ciò, si potrebbe valutare anche l'opportunità di non apportare ulteriori modifiche. È probabile, infatti, che non sia possibile ottenere una sintesi migliore di quella raggiunta dall'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di una normativa importante, che consentirebbe una maggiore trasparenza dei processi decisionali, riconducendo all'interno del Parlamento scelte e indirizzi che altrimenti rischierebbero di essere influenzati da rappresentanti di interessi al di fuori delle sedi istituzionali.

Conviene, sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, purché breve.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla rilevanza del lavoro svolto in prima lettura e sulla esigenza, sottolineata dal senatore Toninelli, di concludere prima possibile l'iter del provvedimento. Tuttavia, non esclude che sia necessario affinare ulteriormente, anche se

limitatamente, il testo. Sarà quindi importante audire esperti in materia, al fine di valutare se sia opportuno confermare il testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) concorda sulla opportunità di approfondire la materia attraverso lo svolgimento di audizioni, tanto più che il Gruppo Fratelli d'Italia, alla Camera dei deputati, nella votazione finale sul provvedimento in esame si è astenuto. A suo avviso, se c'è la volontà politica, il tempo a disposizione è sufficiente per approvare definitivamente il disegno di legge entro la fine della legislatura anche apportando modiche: peraltro, non riterrebbe opportuno che il monocameralismo di fatto cui ormai si assiste per i provvedimenti di iniziativa governativa si estendesse anche a quelli di origine parlamentare.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*), integrando il suo intervento, precisa di concordare sull'opportunità di approvare rapidamente il disegno di legge, in via definitiva, ma senza conciliare le prerogative del Senato di esaminarlo in modo approfondito e - se necessario - di modificarlo. Anche se vi sono organizzazioni di rappresentanza di interessi che si sono *dotate* di un codice etico, è necessario introdurre una regolamentazione dell'attività di lobbying per porre fine al fenomeno di affaristi che, approfittando della confusione del quadro normativo, tentano di incidere sull'operato del legislatore.

Il **PRESIDENTE**, all'esito del dibattito, sottolinea che non vi è alcuna contrarietà pregiudiziale a confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, non è possibile accogliere in via pregiudiziale la proposta del senatore Toninelli di approvare il disegno di legge senza modifiche, prima ancora di esaminarlo in modo approfondito, con il contributo della società civile, dal momento che la politica svolge un'importante funzione di mediazione di interessi.

Propone quindi di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12 di venerdì 11 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 1° marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di lunedì 7 marzo, sono stati presentati 26 emendamenti, pubblicati in allegato.
Avverte che le senatrici Parente, Ginetti e Garavin hanno sottoscritto gli emendamenti presentati dalla senatrice Conzatti.

Propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti, data l'assenza della relatrice, impegnata in attività legate alla Giornata internazionale della donna in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(2224) AUGUSSORI ed altri. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
(Esame congiunto e rinvio)

Prende la parola il sottosegretario SCALFAROTTO per informare la Commissione che a breve, probabilmente entro dieci giorni, sarà sottoposto al Consiglio dei ministri il testo di riforma del testo unico degli enti locali, nel quale saranno affrontate sia la questione del terzo mandato dei sindaci, oggetto dei provvedimenti in titolo, sia quella della incandidabilità in Parlamento dei sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti.

Nell'assicurare che il Governo non intende interferire con i lavori parlamentari, ritiene necessario chiarire - per un ordinato svolgimento della discussione - che l'Esecutivo non potrebbe non tener conto di una decisione definitiva delle Camere su aspetti oggetto dei disegni di legge in esame e su cui attualmente vi è una dialettica all'interno delle forze politiche di maggioranza.

Si apre un dibattito.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) esprime il proprio apprezzamento per l'annuncio della tanto attesa riforma del testo unico degli enti locali. Rileva, tuttavia, che la questione del terzo mandato dei sindaci assume particolare rilevanza e urgenza, in vista della ormai prossima tornata elettorale amministrativa. È infatti sostanzialmente impossibile che la complessiva riforma del TUEL sia approvata entro il mese di aprile.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che il Governo non intende imporre il proprio orientamento. Tuttavia, sulla base di un rapporto di leale collaborazione istituzionale, è necessario che sia chiaro il quadro della situazione, prima di procedere all'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'inopportunità di sospendere l'esame del testo licenziato dalla Camera dei deputati, su cui peraltro si è formata un'ampia maggioranza. Del resto, la questione dell'incandidabilità in Parlamento dei sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti, per quanto rilevante, non riveste particolare urgenza, a differenza della norma relativa al terzo mandato dei sindaci dei piccoli Comuni, che incide sulla operatività degli enti locali nei prossimi mesi.

Il relatore **VITALI** (*FIBP-UDC*), nel riconoscere l'urgenza di avviare l'esame dei due provvedimenti in titolo per porre rimedio a una lacuna che potrebbe ostacolare la funzionalità delle amministrazioni locali in vista delle prossime elezioni amministrative, chiede al Governo di chiarire se l'eventuale approvazione dei testi in esame potrebbe costituire un punto di non ritorno anche per l'Esecutivo. In tal caso, infatti, si troverebbe in difficoltà a svolgere la funzione di relatore, essendo personalmente

favorevole alla estensione del terzo mandato ai sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti e contrario alla candidatura in Parlamento dei sindaci di Comuni oltre i 20.000 abitanti.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ribadisce che il Governo, essendo sostenuto da una maggioranza molto ampia e composita, non potrebbe non tener conto del pronunciamento di entrambi i rami del Parlamento sul medesimo testo. Pertanto, si troverebbe nella situazione di dover espungere la norma dal testo di riforma del TUEL, oppure di uniformarla a quella già approvata dalle Camere. Sottolinea, in ogni caso, che la valutazione politica sull'opportunità di procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo spetta ai Gruppi parlamentari.

Il relatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) avverte che potrebbe trovarsi nella situazione di rimettere il mandato di relatore.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento, in origine, era molto corposo. Il testo licenziato dalla Camera, invece, è composto da soli tre articoli, che vertono sulle uniche questioni su cui è stato possibile raggiungere un'intesa. Nell'eventualità che nel testo del Governo si raggiunga un punto di mediazione più elevato, ritiene opportuno attendere alcuni giorni per conoscere l'articolato predisposto dall'Esecutivo. Qualora vi fosse un ritardo, tanto da pregiudicare la possibilità di far entrare in vigore la norma sul terzo mandato dei sindaci entro le amministrative di maggio, allora si potrebbe procedere senza ulteriori indugi all'approvazione dei disegni di legge in titolo. Diversamente, si potrebbe modificare il testo all'esame della Commissione tenendo conto dell'orientamento del Governo e rinviarlo alla Camera per l'approvazione definitiva.

Il relatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura che l'intenzione del Governo è approvare la riforma del TUEL entro la fine della legislatura. Auspica, quindi, che il testo sia pronto entro il termine indicato e che l'iter parlamentare possa iniziare senza ulteriori ritardi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che eventualmente si potrebbe stralciare ab origine dal testo del Governo e rimettere all'esame del Parlamento le questioni controverse, tra cui anche quella del terzo mandato dei sindaci.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esorta a considerare con attenzione i tempi per l'entrata in vigore della nuova norma: sarebbe necessario, infatti, concludere l'iter entro il 31 marzo, per consentire ai sindaci dei piccoli Comuni, già al secondo mandato, di ricandidarsi.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, per evidenti ragioni, qualora si estendesse il terzo mandato ai sindaci di Comuni fino a 5.000 abitanti, sarebbe possibile successivamente, con il testo d'iniziativa governativa, innalzare ulteriormente il limite, ma di certo non tornare a quello di 3.000 abitanti. Invita quindi il relatore a svolgere la relazione sui disegni di legge in esame.

Il relatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge n. 2462, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca alcune modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) su controllo di gestione e limite al numero di mandati consecutivi dei sindaci nei piccoli Comuni, nonché norme su inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico. Il testo si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dispone l'inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, relativo ai "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione". A tal fine è novellato

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 39 del 2013 che, nel testo vigente, prevede l'inconferibilità, nei confronti di coloro che sono stati condannati per i richiamati reati, di incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, integrando tale disposizione con il riferimento anche agli incarichi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L'articolo 2, mediante una novella all'articolo 196, comma 1, del TUEL, esclude i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti locali che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione.

L'articolo 3 novella l'articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della Provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati.

In particolare, dispone che i sindaci che abbiano svolto un numero di mandati consecutivi superiore al limite previsto non siano ricandidabili, mentre nel testo vigente dell'articolo 51, comma 2, del TUEL essi sono considerati non rieleggibili.

Stabilisce, inoltre, che i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano svolgere fino a tre mandati consecutivi, con conseguente intervento di coordinamento.

Prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame verte sulla stessa materia del disegno di legge n. 2224 a prima firma del senatore Augussori, che passa quindi a illustrare. Il provvedimento modifica l'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Nello specifico, prevede che il limite di due mandati consecutivi non si applichi ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, precisando altresì che ai medesimi sindaci sia comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Dispone, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

Considerato che i due disegni di legge riguardano la medesima materia, propone di esaminarli congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di mercoledì 23 febbraio e rinviata nella seduta di martedì 1° marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 36 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore TONINELLI (M5S), considerato il ristretto numero di emendamenti presentati, propone di convocare una ulteriore riunione del Comitato ristretto per valutare la possibilità di mediazione sulle proposte di modifica e accelerare così l'iter del disegno di legge.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, il PRESIDENTE dispone la convocazione del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che le modifiche da apportare all'Accordo tra il Governo italiano e quello del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa prevedono l'applicazione della legge penale del Paese ospitante sul personale civile e sui membri delle Forze armate. Esprime dubbi e preoccupazioni a tale riguardo, perché vi sarebbe una evidente disparità tra le tutele riconosciute dal Qatar al personale ivi operante e quelle garantite dall'ordinamento italiano. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) dichiara che si asterrà dalla votazione. Ritiene che proprio oggi, 8 marzo, bisognerebbe tenere conto che in Qatar le donne sono vittime di gravi discriminazioni.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, sottolineando la lontananza del Qatar dalla cultura giuridica occidentale.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare la recente visita del Ministro degli affari esteri in Qatar per la fornitura di gas liquefatto necessaria a far fronte alla crisi energetica legata alla eventuale sospensione dell'approvvigionamento da parte della Russia, sottolinea che la questione dell'accordo nel suo complesso, esorbiti dalle competenze della Commissione affari costituzionali. Tuttavia, ritiene preferibile rinviare la votazione dello schema di parere per un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1650](#)

Art. 1

1.1

[Comincini](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Alle cooperative e loro consorzi si applicano le norme del codice civile, le norme speciali e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita e, per gli aspetti non disciplinati e in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto e le norme del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

1.2

Binetti

Al comma 1, lett. b), al capoverso « 5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire l'alinea con il seguente: «Ai fini del presente decreto, si considera altresì impresa di interesse generale quell'attività imprenditoriale svolta al fine di creare comunità e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività imprenditoriale, e che operi perseguiendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'attività dell'impresa sociale di comunità dovrà essere finalizzata a contrastare fenomeni di spopolamento, declino sociale ed economico, degrado ambientale ed è posta in essere da una impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale e operi in via stabile e principale: »

- dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) in uno o più comuni individuati come piccoli comuni rurali ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »

1.3

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», alinea, dopo le parole: «impresa sociale di comunità», inserire le seguenti: «che adotti modalità di gestione responsabili e trasparenti e».

1.4

Comincini

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «5-bis», alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi del comma 3»;
- b) sopprimere il capoverso «5-ter».

1.5

Di Piazza

Al comma 1, lett. b), capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.6

Briziarelli

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

1.7

Pagano

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».

1.8

Comincini

Al comma 1, capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.9

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) capoverso «5-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 2,» sostituire la parola «e» con la seguente: «ovvero».

1.10

Binetti

Al comma 1, lett. b), al capoverso 5«-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «dell'artigianato artistico locale», con le seguenti:
«dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico».

1.11

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo la parola: «territorio», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività»

1.12

Malan

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo la parola: «territorio» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività».

1.13

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti modificazioni.

a) dopo la parola: «operatività», aggiungere le seguenti: «, esclusivamente nelle aree individuate al comma 5-bis»;

b) sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».

1.14

Malan

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «operatività», aggiungere le seguenti: «, esclusivamente nelle aree individuate al comma 5-bis»;

b) sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».

1.15

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «operatività», aggiungere le seguenti: «, prevalentemente nelle aree individuate al comma 5-bis»;

b) sopprimere le parole: «ovvero operino con carattere di continuità».

1.16

Di Piazza

Al comma 1, lett. b), capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.17

Briziarelli

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.20

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.19

Pagano

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.18

Comincini

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», con le seguenti: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.21

Binetti

Al comma 1, lett. b), al capoverso «5-quater» sostituire la parola: «ovvero» con le parole: «e che »

1.22

Comincini

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis» dopo le parole: «società cooperativa», inserire le seguenti: «impresa sociale».

1.23

Comincini

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «di impresa sociale», sono aggiunte le seguenti "o di impresa sociale di comunità".

1.24

Binetti

Al comma 1, lett. d), al capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sostituire le parole: «utenti cittadini», con le parole: «abitanti nel territorio della comunità di riferimento»;

- alla lettera b), sostituire la parola: «utenti», con le parole: «abitanti nel territorio della comunità di riferimento»;

- alla lettera c), sostituire le parole: «cittadini utenti», con le parole: «abitanti nel territorio della comunità di riferimento»

1.25

Di Piazza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In riferimento all'operatività prevalente dell'impresa sociale di comunità nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria.».

1.26

Briziarelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis: Con riferimento all'operatività prevalente nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria."

1.27

Comincini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con riferimento all'operatività prevalente nei

territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria.»

1.28

De Petris, Ruotolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con riferimento all'operatività prevalente nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria»

1.29

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniec

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2

2.1

Evangelista

All'articolo 2, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 81, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sostituire le parole "ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5 con modalità non commerciali" con le seguenti: "ai suddetti enti del Terzo settore e alle imprese sociali di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5". »

2.0.1

Evangelista

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interventi in materia di superbonus effettuati dalle imprese sociali di comunità)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," aggiungere le seguenti: "dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, comprese le imprese sociali e le imprese sociali di comunità di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. »

Art. 3

3.1

Evangelista

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), quinto periodo, dopo le parole "ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266," inserire le seguenti "agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le imprese sociali, incluse le imprese sociali di comunità, di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,"

b) comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.". »

Art. 4

4.0.1

Evangelista

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(*Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia*)

1. All'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, inserire la seguente: "b-bis) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero della giustizia per assicurare il sostegno e il finanziamento delle attività svolte dagli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali di comunità, destinatarie di immobili ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo del 6 ottobre 2011, n. 159;" »

Art. 5

5.1

Comincini

Sopprimere il comma 1.

5.2

Comincini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le regioni hanno la facoltà di individuare categorie di soggetti svantaggiati ulteriori a quelle previste dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 cui destinare eventualmente agevolazioni e sovvenzioni che gravino esclusivamente sulle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. Le categorie di soggetti di cui al primo periodo non concorrono al computo della percentuale minima del 30% di soggetti svantaggiati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, necessaria per il mantenimento della qualifica di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge».

5.0.1

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1785

Art. 1

1.0.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(*Misure per garantire la trasparenza nei processi di nomina parlamentare*)

1. Nei processi di nomina parlamentare, i componenti dei collegi sono eletti all'esito di una procedura di selezione delle candidature il cui avviso viene pubblicato nei siti internet della Camera e del Senato della Repubblica. Le modalità di presentazione delle candidature prevedono che debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula debbano essere pubblicati negli stessi siti internet.

2. Le candidature sono riservate a soggetti caratterizzati da competenza e da comprovata esperienza nel settore.».

Art. 2

2.1

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti)

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. *Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato. Tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi.*

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al comma 3, al quinto periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «: per i primi sei rinnovi, risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro genere» e, al sesto periodo, dopo le parole: «all'elezione di un nuovo commissario» sono inserite le seguenti: «, dello stesso sesso del commissario da sostituire,».

3. All'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), è aggiunto in fine il seguente periodo: «*Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi.*

4. All'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «: per i primi sei rinnovi, risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro genere».

5. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

6. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

7. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso genere, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

9. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481» sono soppresse e le parole: «della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato. Tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

10. Le nomine effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono nulle.

11. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, si tiene conto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni.».

2.2

[Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire la parola: «sesso», ovunque ricorra, con la seguente: «genere»;
- b) al comma 4, sostituire la parola: «sesso», con la seguente: «genere»;
- c) al comma 7, sostituire la parola: «sesso», con la seguente: «genere».

2.3

[Binetti](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stesso sesso del commissario da sostituire» con le seguenti: «tenuto conto dell'applicazione del principio della parità di genere di cui all'articolo 1, comma 3-bis»

2.4

[Binetti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'elenco dei candidati e delle candidate alle due commissioni di cui all'art 3, quarto periodo, sottoposti ad elezione da parte della Camera dei Deputati e del Senato è composto nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere"».

2.5

[Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di composizione delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per le telecomunicazioni, dopo il primo periodo è inserito il

segue: «Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri di ciascuna Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

9-ter. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, in materia di composizione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

9-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in materia di composizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella scelta dei componenti, il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.».

b) al comma 10, sostituire le parole: «ai commi da 1 a 9», con le seguenti: «ai commi da 1 a 9-quater».

c) Al comma 11, sostituire le parole: «ai commi da 1 a 9», con le seguenti: «ai commi da 1 a 9-quater».

2.6

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Nel caso di nomine effettuate in violazione del principio di equilibrio di genere, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, gli organi competenti alla nomina hanno sessanta giorni di tempo per provvedere a ripristinare l'equilibrio tra i generi. Decorso inutilmente detto termine, i soggetti nominati decadono dalla carica e si provvede alla nomina nei modi e nei termini previsti dalla legge.».

2.7

Binetti

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il monitoraggio e la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono affidati al Ministro delegato per le pari opportunità;

10-ter. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità, approva il regolamento sulla vigilanza delle disposizioni relative all'applicazione del principio di pari opportunità di genere in tutte le autorità indipendenti, organi delle società a controllo pubblico, delle società quotate e degli organismi di consulenza del governo».

2.8

Vitali

Sopprimere il comma 11

2.9

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per ciascuna delle autorità di cui al presente articolo, i presidenti sono eletti o nominati in modo da garantire che il successivo in ordine cronologico sia sempre di genere diverso rispetto al precedente.»

3.1

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per la loro attribuzione», aggiungere le seguenti: «nonché, in caso di mancato adeguamento al principio dell'equità di genere, delle ragioni del mancato rispetto».

3.2

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura del sessanta per cento sulla misura sul totale delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".»

3.3

Conzatti, Parente, Ginetti, Garavini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. "»

3.4

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico e nel conferimento delle deleghe, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri e di due quinti qualora sia composto da cinque membri, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine e dei conferimenti effettuati in corso d'anno; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi.»»

3.5

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno nella misura di due quinti», con le seguenti: «almeno nella misura di un terzo qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri e di due quinti qualora sia composto da cinque membri; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

3.6

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Alla rubrica, sostituire le parole: «società controllate da pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «società a controllo pubblico».

3.0.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(*Equilibrio di genere nelle società partecipate*)

1. Al fine di assicurare *standard* minimi di equilibrio di genere e trasparenza, presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio è istituito l'Albo delle società partecipate a controllo pubblico, i cui membri devono essere nominati da soggetti politici. Sono altresì indicati i termini per la presentazione delle domande e i requisiti per la candidatura, sulla base del settore di attività delle società medesime.

2. Per i medesimi scopi è istituito un Albo delle competenze per la raccolta di tutte le candidature riferite alle nomine nelle società di cui al comma 1. L'iscrizione non è obbligatoria per competere alla nomina.

3. Al fine di potenziare la trasparenza, è possibile procedere all'audizione dei candidati e delle candidate da parte del competente organo di nomina.».

Art. 4

4.1

Binetti

Al comma 1, capoverso «2-ter», al secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «Qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza», *con le seguenti*: « Qualora la scelta dei componenti dei comitati, dei commissari, e delle strutture di cui al paragrafo 1»

b) sostituire le parole: « il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato» *con le seguenti*: « la scelta dei componenti è nulla».

4.2

Binetti

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: « la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni medesime»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'autorità competente per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime è il Ministro delegato per le pari opportunità, che agisce in base all'applicazione del regolamento di cui all'art 2, comma 10-ter.

4.0.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(*Equilibrio di genere negli organi di garanzia*)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella elezione dei componenti del Consiglio superiore si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo.»

2. All'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nella elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di

sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo».

3. All'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'elezione dei rappresentanti del Parlamento, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo».

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'elezione dei rappresentanti del Parlamento, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo».

4.0.2

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni di principio per le Regioni)

1. Le Regioni disciplinano le norme generali in materia di nomine, designazioni e rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

2. Al fine di promuovere il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nel momento dell'avvio della procedura i soggetti titolati a presentare la candidatura sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle competenze richieste dal bando.

3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta reginale pubblicano annualmente, ciascuno per la propria competenza, l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con le modalità organizzative disposte nei rispettivi statuti, anche alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.0.3

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni di principio per gli Enti locali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nei seguenti organi: nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia; negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti; infine, nei consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, politecnici, teatri, musei, istituzioni e fondazioni culturali.

b) Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali inviano entro il 31 dicembre di ogni anno i regolamenti sulle nomine al Dipartimento della Pari opportunità della

Presidenza del Consiglio per la verifica del rispetto dei principi contenuti di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo».

c) Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di garantire standard minimi di trasparenza dei procedimenti, gli enti locali pubblicizzano adeguatamente, nei mesi di gennaio per il primo semestre e luglio per il secondo semestre, l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

6-ter. Al fine di promuovere il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nel momento dell'avvio della procedura i soggetti titolati a presentare la candidatura sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle competenze richieste dal bando.».

4.0.4

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire con il seguente:

«Art. 4-bis.

(Osservatorio per la vigilanza del rispetto del principio dell'equilibrio di genere)

1. Presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per la vigilanza del rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con il compito di svolgere attività di vigilanza e trasmettere segnalazioni e proposte per l'adozione di buone pratiche in tema di equilibrio di genere, anche ai fini della redazione della relazione triennale di cui all'articolo 5. L'Osservatorio è composto da esperti di comprovata esperienza nel settore delle pari opportunità e degli studi sull'equilibrio di genere. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 5

5.1

[Conzatti](#), [Evangelista](#), [Sbrollini](#), [Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità nei procedimenti di nomina)

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio è istituito un Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità nei procedimenti di nomina.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare il rispetto delle norme volte a garantire l'equilibrio di genere in relazione a tutti i destinatari della presente legge, segnalare ai soggetti interessati la mancata ottemperanza a tali disposizioni;

b) con riferimento agli enti pubblici alle autorità amministrative indipendenti e agli organi di garanzia, pubblicizzare le informazioni relative alle scadenze dei collegi in carica, ai termini per la presentazione delle candidature e ai criteri di valutazione adottati per la selezione;

c) con riferimento alle società partecipate, pubblica l'Albo delle società partecipate, con relative scadenze dei termini per la presentazione delle candidature e l'Albo pubblico delle

competenze;

d) con riferimento a Regioni ed enti locali, valutare il rispetto da parte dei regolamenti degli enti locali in materia di nomine delle previsioni di cui alla presente legge.

3. Ogni due anni l'Osservatorio trasmette una relazione periodica al Parlamento sull'attuazione dei principi di cui alla presente legge, dando conto di tutte le nomine effettuate, delle relative proporzioni per genere e delle relative procedure di nomina seguite.».

5.2

Binetti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire le parole: « tre anni» con le seguenti: «ogni anno, entro l'8 marzo»;

- aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. La relazione annuale di cui al comma 1 dovrà indicare anche le misure adottate per la rimozione degli ostacoli all'applicazione dell'equilibrio di genere negli organismi di cui alla presente legge nonché le sanzioni applicate a fronte delle eventuali irregolarità riscontrate»

Art. 6

6.1

Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente legge ha validità per dieci anni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.».

1.3.2.1.15. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del 10/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1650

Riunione n. 3
GIOVEDÌ 10 MARZO 2022

Relatore: TONINELLI (M5S)
Orario: dalle 11,15 alle 11,35

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.16. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 326 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTELLO 15 MARZO 2022
326^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Avverte che l'esame del provvedimento sarà seguito, in rappresentanza del Governo, dal Sottosegretario Bini.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce di aver concluso l'istruttoria sugli emendamenti ma, prima di procedere, sarebbe preferibile conoscere il parere della Commissione bilancio.

Il senatore MALAN (*FdI*) rileva la necessità di affrontare la questione della mancata nomina dei giudici delle Sezioni regionali della Corte dei conti da parte delle Regioni, per evitare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Alla luce del nuovo ordinamento che si intende approvare, si potrebbe trasferire questo onere a carico della Corte dei conti. Una eventuale modifica in tal senso, tuttavia, potrebbe essere inserita solo dal relatore, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che già l'esame del disegno di legge in titolo, di carattere ordinamentale, sta richiedendo più tempo per i necessari approfondimenti da parte della Commissione bilancio. L'introduzione di una modifica nel senso indicato dal senatore Malan, pur

essendo del tutto condivisibile, ostacolerebbe l'*iter* del provvedimento, impedendone probabilmente l'approvazione.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) prende atto che sia preferibile intervenire all'interno di un altro provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute circa quaranta richieste di audizione, che potranno essere programmate a partire dalla prossima settimana. Trattandosi tuttavia di un provvedimento approvato quasi all'unanimità dalla Camera dei deputati, invita i Gruppi - in particolare quelli di Forza Italia e Partito democratico, oltre a quelli del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva - a ridurre della metà le audizioni proposte, limitandosi ad acquisire eventualmente un contributo scritto da parte dei soggetti che non saranno auditati. In ogni caso, entro domani mattina, mercoledì 16 marzo, dovranno essere segnalati i nominativi dei soggetti da convocare effettivamente in audizione.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno riflettere sulla effettiva utilità delle audizioni richieste, dal momento che il disegno di legge ha ricevuto un ampio consenso in prima lettura e considerato che l'inserimento di eventuali modifiche finirebbe per ostacolarne l'approvazione definitiva.

Il senatore [RUOTOLLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda con il senatore Bressa.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ribadisce l'inopportunità di apportare correttivi al testo, seppure condivisi ed effettivamente migliorativi, in quanto si finirebbe per compromettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè quello di disciplinare finalmente l'attività di rappresentanza di interessi. Si potrebbe quanto meno ridurre il numero delle audizioni, contenendole in due giorni al massimo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibili le osservazioni del senatore Bressa. Tuttavia, pur convenendo sull'opportunità di accelerare l'*iter* del provvedimento, respinge l'ipotesi di decidere fin d'ora di recepirlo senza modifiche, anche se è già stato esaminato a lungo nell'altro ramo del Parlamento. Peraltro, la Camera spesso dedica molto tempo e cura all'esame di disegni di legge approvati anche all'unanimità dal Senato.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito, ribadisce la propria proposta di ridurre almeno della metà il numero delle audizioni richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 8 marzo.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che la scorsa settimana si è svolta una proficua riunione del Comitato ristretto, nel corso della quale è iniziato l'esame degli emendamenti. Giovedì 17 marzo si terrà una nuova riunione del Comitato ristretto, alla quale auspica che partecipino tutti i Gruppi, in modo da completare poi l'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo e rinviata nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il Gruppo M5S ha chiesto un ulteriore rinvio per poter svolgere altre verifiche. Nel ricordare che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sui profili di costituzionalità dell'atto, acconsente alla richiesta, pur sottolineando che non sarebbe giustificabile un tempo eccessivamente lungo per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che contiene il regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Il provvedimento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, recante misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

In via preliminare, ricorda che l'articolo 6 del predetto decreto-legge prevede che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottino entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione. Con tale Piano si intende assorbire, in un'ottica di massima razionalizzazione e semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendoli in un unico atto.

Lo stesso articolo 6, al comma 5, dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (termine prorogato al 31 marzo 2022 dal decreto-legge n. 228 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Lo schema di regolamento si compone di due articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge che prevedono gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

L'articolo 2 prevede modifiche, soppressive o sostitutive, di parole o proposizioni di altre norme primarie, anche al fine di espungere il riferimento agli adempimenti assorbiti dal Piano per sostituirli con l'indicazione della relativa sezione/sottosezione del Piano stesso.

Segnala che il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata hanno evidenziato alcune modifiche che sarebbe necessario apportare.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a predisporre già questa settimana uno schema di parere, sul quale potrà poi svolgersi la discussione.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che intende formulare una proposta di parere favorevole, con osservazioni o condizioni che recepiscono le segnalazioni della Conferenza unificata - che a sua volta ripropone i rilievi dell'ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - e del Consiglio di Stato.

I senatori [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) e [RUOTOLI](#) (*Misto-LeU-Eco*) concordano con le considerazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di giovedì 10 marzo si sono svolte le audizioni del Ministro per le pari opportunità e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che il ministro Colao, nella sua relazione, ha illustrato anche una previsione delle attività che saranno svolte nel breve termine. Sebbene la Commissione dovrebbe

esprimersi sulla prima relazione relativa allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021, valuterà se integrare la proposta di parere anche con rilievi sulle misure da adottare nei prossimi mesi. Il testo sarà presentato informalmente questa settimana, in modo da porlo in votazione nel corso della prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.17. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant.) del 17/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1650

Riunione n. 4
GIOVEDÌ 17 MARZO 2022

Relatore: TONINELLI (M5S)
Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.18. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 328 (pom.) del 22/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTELLO 22 MARZO 2022
328^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 15 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata manifestata l'esigenza di un approfondimento attraverso un confronto informale con la Commissione di merito. Se necessario, si potrebbe rinviare ancora di un giorno l'espressione del parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene opportuno rinviare a domani la votazione dello schema di parere.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Toninelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 15 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) invita a far pervenire eventuali osservazioni entro la sera di oggi, in modo da integrare lo schema di parere e sottoporlo in votazione già nelle sedute convocate per domani, mercoledì 23 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) chiede di conoscere l'elenco degli emendamenti inammissibili, nonché il parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE precisa che, in sede di valutazione delle ammissibilità, non sono state rilevate criticità. Avendo constatato che la Commissione bilancio non ha ancora avviato l'istruttoria sugli emendamenti, assicura che si farà carico di sollecitare la Presidenza della 5a Commissione in tal senso.

Il relatore TONINELLI riferisce circa gli esiti della riunione del Comitato ristretto del 17 marzo, nella quale è stato confermato un orientamento condiviso sugli obiettivi che si intende raggiungere con il disegno di legge in titolo.

Precisa che è ancora in corso una verifica sulla opportunità di inserire la tipologia delle imprese sociali di comunità all'interno del codice del Terzo settore. In ogni caso, preannuncia che sarà soppresso l'articolo 2 del testo originario, relativo agli aiuti di importanza minore, cosiddetti "*de minimis*", per evitare censure da parte dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno comunicare al più presto gli emendamenti che si intende ritirare, se si è raggiunto un accordo politico in tal senso, per agevolare e accelerare l'espressione del parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il documento si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle strutture e dei meccanismi di *governance* dello stesso e di una seconda parte relativa all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con particolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza al 31 dicembre 2021,

la seconda parte della Relazione contiene anche le schede di sintesi delle iniziative adottate dalle amministrazioni titolari delle misure del PNRR riferite a scadenze successive al 31 dicembre 2021, tenuto conto che in questa sede è opportuno perciò esprimersi, non solo sulla base di quanto è stato posto in essere nel 2021, ma anche nella prospettiva dell'ulteriore attuazione del PNRR, richiamando quanto rilevato nel parere reso il 24 marzo 2021 sulla Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Doc. XXVII, n. 18),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento ai criteri di accesso ai fondi per la rigenerazione urbana e per gli investimenti di carattere territoriale e locale, si rileva l'opportunità di prevedere una maggiore ripartizione delle risorse nei confronti dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, da un lato, e una diversa individuazione dei criteri per l'accesso alle risorse per tutti i Comuni in generale, dall'altro. In particolare, i Piani urbani integrati di cui al M5C2 - Investimento 2.2 attribuiscono risorse utilizzando il criterio dello SMVI (*Social and Material Vulnerability Index*), escludendo buona parte degli enti locali e delle città metropolitane dall'accesso ai fondi. Se a ciò si aggiunge il fatto che misure specifiche per i Comuni medio-piccoli (sopra i 5.000, sotto i 15.000 abitanti) non sono state individuate, il risultato ottenuto è l'esclusione di moltissimi enti locali dalla ripartizione dei fondi: l'attuazione dell'altra linea di finanziamento sulla rigenerazione (M5C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana), infatti, è stata fatta attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, che limita tali risorse soltanto ai comuni con più di 15.000 abitanti. Pertanto, si auspica una riduzione dei vincoli d'accesso ai fondi *erga omnes*, rimuovendo il criterio dello SMVI, e una previsione specificamente rivolta ai Comuni sopra i 5.000 abitanti e sotto i 15.000;

- con riguardo alle politiche in materia di parità di genere, si valuti l'opportunità di intervenire a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, incluso l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

- si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravi burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

- al fine di raggiungere la transizione digitale della Pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche e informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

- si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di

nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

- al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base e avanzata della cittadinanza, si invita a inserire nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM).

1.3.2.1.19. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 329 (pom.) del 23/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022
329^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 8 marzo e rinviato nelle sedute di martedì 15 marzo e di ieri, martedì 22 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, nella giornata di ieri, la Commissione bilancio ha reso il proprio parere alla 3a Commissione. Sarebbe pertanto opportuno procedere alla votazione dello schema di parere non ostativo, proposto nella seduta dell'8 marzo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) conferma la propria astensione, ritenendo il Qatar un interlocutore non affidabile. Ricorda, infatti, che non può esservi reciprocità con l'Italia, né sotto il profilo della considerazione della donna, né dal punto di vista delle tutele costituzionalmente riconosciute in caso di esercizio della competenza giurisdizionale sul personale militare e civile italiano operante in quell'area.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) condivide le perplessità espresse dal senatore Vitali. Tuttavia, le verifiche svolte presso le Commissioni affari esteri e difesa hanno confermato la necessità di approvare lo Scambio di Note in esame, diretto a emendare comunque in senso migliorativo l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, in un'ottica di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Pertanto, pur con molte riserve, considerato che la mancata ratifica porterebbe conseguenze peggiori, dichiara, a nome del Gruppo, un voto favorevole.

La senatrice VALENTE (PD) dichiara il voto favorevole del Gruppo PD.

Il senatore RUOTOLI (*Misto-LeU-Eco*) annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) conferma l'astensione del Gruppo, per le perplessità già espresse dal senatore Vitali e per la mancanza di reciprocità tra i due Paesi. Esprime l'auspicio, infatti, che la ratifica delle Note emendative dell'Accordo non comporti una riduzione delle tutele per i militari italiani in Qatar, al contrario di quanto avverrà per i militari qatarioti presenti sul territorio nazionale, i quali potranno beneficiare delle garanzie riconosciute dall'ordinamento italiano.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostantivo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(2224) AUGUSSORI ed altri. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

(2214) AIMI e MALLEGNI. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2462 e 2224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2214 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 8 marzo.

Il relatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge n. 2214, d'iniziativa dei senatori Aimi e Mallegni, che modifica l'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al fine di prevedere che il limite di due mandati consecutivi non si applichi ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Dispone, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

Propone quindi che, data l'identità di materia, il disegno di legge n. 2214 sia esaminato congiuntamente con gli altri provvedimenti in titolo.

La Commissione conviene.

Il relatore VITALI (*FIBP-UDC*) ricorda che, nella seduta di martedì 8 marzo, il sottosegretario Scalfarotto aveva preannunciato la sottoposizione al Consiglio dei ministri, entro dieci giorni, del testo del disegno di legge governativo di riforma del TUEL, che interviene anche sulla questione del limite dei mandati per i sindaci. Tuttavia, dal momento che il testo non è ancora disponibile, ritiene opportuno procedere nell'esame dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in modo da approvarli definitivamente e assicurarne l'entrata in vigore in tempo utile per le prossime elezioni amministrative. Chiede pertanto che sia fissato, a breve scadenza, un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'esame dei provvedimenti in titolo era stato sospeso in attesa della

presentazione al Consiglio dei ministri della proposta del Governo di riforma del TUEL, per verificare che non vi fosse un orientamento radicalmente differente dell'Esecutivo sulla questione della limitazione dei mandati dei sindaci. Poiché questo testo non è ancora pronto, occorre concludere l'*iter* dei disegni di legge in titolo senza apportare modifiche al testo approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, in modo che possa entrare in vigore prima della tornata elettorale. Non vi sarebbero i margini, del resto, per una terza lettura dell'altro ramo del Parlamento

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che il disegno di legge di riforma del TUEL sarà trasmesso a breve al Consiglio dei ministri. Tuttavia, trattandosi di un testo piuttosto complesso, e che registra differenti opinioni su alcune questioni, tra cui proprio quella della limitazione dei mandati dei sindaci, è immaginabile che il suo esame comporterà tempi più lunghi.

In ogni caso, il dibattito su questo argomento potrà ugualmente essere ripreso successivamente, quando il testo d'iniziativa del Governo sarà sottoposto all'esame delle Camere.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del relatore, confermata dal Presidente. Nota che sarebbe interessante sapere se il Governo ha già fissato la soglia numerica di abitanti sotto la quale non si applica la limitazione dei mandati dei sindaci. In ogni caso, è importante stabilire la nuova disciplina per le prossime elezioni amministrative, senza necessariamente incidere sulle scelte del Governo. Auspica pertanto che si proceda senza ulteriori indugi e si prendano gli opportuni contatti calendarizzare quanto prima il provvedimento in Assemblea.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare per le ore 12 di venerdì 25 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2462, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore, nella seduta di ieri, ha proposto uno schema di parere favorevole con osservazioni, successivamente integrato con un'ulteriore osservazione.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1650\) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità](#)
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 22 marzo.

Il relatore [TONINELLI](#) (*M5S*) preannuncia che presenterà alcuni emendamenti per snellire il testo e

precisare il collocamento della nuova norma, al fine di non causare confusione tra il codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, introdotta con il decreto legislativo n. 112 del 2017. Ritiene che in tal modo sarà agevolato anche il lavoro della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 1055**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il documento si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle strutture e dei meccanismi di *governance* dello stesso e di una seconda parte relativa all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con particolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza al 31 dicembre 2021,

la seconda parte della Relazione contiene anche le schede di sintesi delle iniziative adottate dalle amministrazioni titolari delle misure del PNRR riferite a scadenze successive al 31 dicembre 2021, tenuto conto che in questa sede è opportuno perciò esprimersi, non solo sulla base di quanto è stato posto in essere nel 2021, ma anche nella prospettiva dell'ulteriore attuazione del PNRR, richiamando quanto rilevato nel parere reso il 24 marzo 2021 sulla Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (*Doc. XXVII, n. 18*),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento ai criteri di accesso ai fondi per la rigenerazione urbana e per gli investimenti di carattere territoriale e locale, si rileva l'opportunità di prevedere una maggiore ripartizione delle risorse nei confronti dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, da un lato, e una diversa individuazione dei criteri per l'accesso alle risorse per tutti i Comuni in generale, dall'altro. In particolare, i Piani urbani integrati di cui al M5C2 - Investimento 2.2 attribuiscono risorse utilizzando il criterio dello SMVI (*Social and Material Vulnerability Index*), escludendo buona parte degli enti locali e delle città metropolitane dall'accesso ai fondi. Se a ciò si aggiunge il fatto che misure specifiche per i Comuni medio-piccoli (sopra i 5.000, sotto i 15.000 abitanti) non sono state individuate, il risultato ottenuto è l'esclusione di moltissimi enti locali dalla ripartizione dei fondi: l'attuazione dell'altra linea di finanziamento sulla rigenerazione (M5C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana), infatti, è stata fatta attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, che limita tali risorse soltanto ai comuni con più di 15.000 abitanti. Pertanto, si auspica una riduzione dei vincoli d'accesso ai fondi *erga omnes*, rimuovendo il criterio dello SMVI, e una previsione specificamente rivolta ai Comuni sopra i 5.000 abitanti e sotto i 15.000;

- al fine di eliminare gli ostacoli che limitano l'uso dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni nazionali e locali e di sostenere e incentivare il processo di apertura e di pubblicazione automatica o semi-automatica di dati aperti interoperabili, occorre, nell'ambito del PNRR, implementare, attraverso specifici investimenti e progetti, l'utilizzo e la condivisione degli open data nella pubblica amministrazione, anche mediante il reclutamento di esperti nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e l'adeguamento dei sistemi informativi, in modo da consentire a tutti i soggetti pubblici di comprendere il valore e l'importanza del riutilizzo di tali informazioni;

- con riguardo alle politiche in materia di parità di genere, si valuti l'opportunità di intervenire a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, incluso l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo

la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

- si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravi burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

- al fine di raggiungere la transizione digitale della Pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche e informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

- si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

- al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base e avanzata della cittadinanza, si invita a inserire nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM).

1.3.2.1.20. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 330 (pom.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTELLO 29 MARZO 2022
330^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(2224) AUGUSSORI ed altri. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

(2214) AIMI e MALLEGNI. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 di venerdì 25 marzo, sono stati presentati 11 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore MALAN (*FdI*), per agevolare la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, ritira gli emendamenti del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il presidente PARRINI (*PD*), in sostituzione del senatore Vitali, relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ringrazia il senatore Malan per aver consentito alla Commissione di accelerare l'*iter* del disegno di legge e fare in modo così che entri in vigore prima delle prossime elezioni amministrative.

Comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo. Poiché non residuano emendamenti, è possibile procedere alla votazione del mandato al relatore sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia l'astensione dalla votazione, in analogia con l'orientamento espresso alla Camera dei deputati, in quanto dal testo originario sono state stralciate parti ritenute rilevanti dalla sua parte politica.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, esprime con soddisfazione un voto favorevole, in quanto il provvedimento garantisce la continuità amministrativa nei Comuni fino a 5.000 abitanti, in una fase ancora molto critica dopo la pandemia. Ringrazia la Commissione per il lavoro svolto per di più in tempi rapidi e auspica che si proceda in modo analogo anche in Assemblea.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia il senatore Malan per aver ritirato gli emendamenti, consentendo così di trasmettere all'Assemblea il disegno di legge in titolo in tempi rapidi, decisivi per l'entrata in vigore della norma prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, in linea con il voto espresso dal Movimento 5 Stelle nell'altro ramo del Parlamento, dove è stato svolto un lungo e complesso lavoro alla ricerca di un punto di mediazione fra posizioni contrapposte. Sebbene permangano alcune criticità, nel complesso il testo è migliorato rispetto a quello originario.

Il senatore [RUOTOLLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) dichiara il proprio voto favorevole.

La senatrice [ROJC](#) (*PD*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, sottolineando che la norma risponde alle attese dei sindaci e delle amministrazioni locali.

Il [PRESIDENTE](#) esprime compiacimento per lo svolgimento ordinato dei lavori, che sono stati opportunamente sospesi in attesa del testo del Governo di riforma organica del testo unico degli enti locali, di cui era stata annunciata la presentazione a breve termine. A causa del ritardo nell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, per non compromettere l'entrata in vigore della norma prima delle prossime elezioni amministrative, che presumibilmente si svolgeranno nel mese di giugno, si è convenuto di concludere senza ulteriori indugi l'*iter* del provvedimento già all'esame della Commissione.

Rileva che anche in questo caso, come sui temi dell'indennità di funzione e della responsabilità penale dei sindaci, si intende andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali, il cui efficace funzionamento è fondamentale per il sistema istituzionale del Paese.

Auspica quindi che la Conferenza dei Capigruppo inserisca con particolare urgenza il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, affinché possa essere licenziato definitivamente quanto prima. Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Vitali il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100, 4.100 e 6.100, pubblicati in allegato.

Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.100, volto a sopprimere l'articolo 2, che prevedeva agevolazioni fiscali ulteriori per le imprese sociali di comunità. Questa norma, in particolare, avrebbe potuto essere censurata dalla Commissione bilancio. Conseguentemente, con gli emendamenti 4.100 e 6.100 si sopprimono gli articoli 4 e 6, che prevedono, rispettivamente, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e la copertura finanziaria.

L'emendamento 3.100, nel sopprimere l'articolo 3, fa venir meno il diritto di prelazione riconosciuto alle imprese sociali di comunità nell'assegnazione dei beni confiscati alla mafia, per evitare disparità con le altre imprese sociali.

L'emendamento 1.100, invece, precisa che le imprese sociali di comunità, proprio per le loro caratteristiche, devono svolgere specifici servizi nell'interesse del territorio, per evitarne lo spopolamento e il degrado.

Sottolinea di aver rinunciato a presentare un emendamento volto a inserire uno specifico riferimento alle imprese sociali di comunità nel codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, avendo appreso - dopo un'interlocuzione con il Governo - che non sarebbe stato valutato positivamente. La proposta, infatti, sarebbe stata ultronea, dato che, una volta approvato il disegno di legge, l'attuale formulazione del Codice consentirà già un pieno riconoscimento delle imprese sociali di comunità è già implicito nel testo in esame.

Essendo venute meno le disposizioni aventi carattere oneroso, auspica che si possa accelerare l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di sollecitare in tal senso la 5^a Commissione.

Avverte che i subemendamenti potranno riguardare solo l'emendamento 1.100, essendo gli altri meramente soppressivi di articoli.

Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore per le ore 16 di giovedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo il coinvolgimento emotivo causato dal drammatico eccidio di Castel Volturno del 18 settembre 2008, ritiene riduttivo circoscrivere la ricorrenza ai soli immigrati vittime di odio razziale e di sfruttamento sul lavoro. Oltre alla Giornata

mondiale contro lo sfruttamento minorile, infatti, non vi sono giornate in memoria di tutti coloro che sono oggetto di sfruttamento o di odio razziale, al di là del fatto che siano immigrati. Propone, pertanto, di ampliare l'ambito di intervento legislativo, in modo che, pur partendo da un fatto specifico, si possa cogliere l'occasione per ricoprendere altre fattispecie meritevoli di essere ricordate e ancora trascurate.

Stigmatizza la indisponibilità del coordinatore del tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso, presso il Ministero del lavoro, a essere auditato. Si trattava peraltro dell'unica audizione richiesta dal Gruppo della Lega e finalizzata proprio a un'adeguata analisi dell'ampiezza del fenomeno oggetto di attenzione.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) manifesta perplessità sulla istituzione dell'ennesima Giornata, che si risolve sostanzialmente in un ulteriore impegno - per lo meno facoltativo - per le scuole. Piuttosto che formare il senso civico dei ragazzi attraverso singole Giornate, legate a episodi specifici, a suo avviso, sarebbe più opportuno finalizzare l'educazione scolastica alla formazione di uno spirito critico, in modo che gli studenti abbiano gli strumenti culturali, storici e sociali per comprendere il disvalore di fenomeni quali l'odio razziale e lo sfruttamento sul lavoro.

Rileva, inoltre, che Giornate come quella proposta finiscono per ottenere il risultato contrario a quello desiderato, dividendo l'opinione pubblica in schieramenti contrapposti. Per esempio, a proposito delle cause delle morti di immigrati in mare nel tentativo di giungere sulle coste italiane, da una parte, si sottolinea la scarsa capacità di accoglienza, dall'altra si imputa questo tragico fenomeno al fatto che non si interviene a dissuadere dalla partenza persone che comunque non hanno titolo per entrare nel Paese.

La relatrice [ROJC](#) (*PD*) ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito per gli spunti di riflessione offerti. Ritiene, tuttavia, che si debba contestualizzare in modo differente il provvedimento in esame, che è volto a promuovere un cambiamento culturale affinché episodi tragici come quello da cui si prende spunto per l'istituzione della Giornata in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro non accadano più. L'obiettivo è quindi quello di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, indipendentemente dal colore della pelle, che è alla base del pensiero democratico.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) sottolinea che il provvedimento trae soltanto spunto da uno specifico episodio drammatico, ma è rappresentativo di fatti che purtroppo si verificano continuamente sul territorio nazionale, come emerso anche durante le audizioni informali. Con la proposta in esame, quindi, si intende ricordare le vittime di sfruttamento sul lavoro e violenza con l'aggravante dell'odio razziale e invitare le scuole a educare i futuri cittadini al rispetto reciproco, secondo il patrimonio di valori che è alla base della Costituzione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Per quanto riguarda l'audizione proposta dal Gruppo della Lega, osserva che si potrà quanto meno sollecitare un contributo scritto.

Ritiene, quindi, che si possa fissare il termine per la presentazione di emendamenti martedì 5 aprile.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di prevedere un termine più ampio, essendo impegnato nei prossimi giorni in una missione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 7 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ([n. 369](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha comunicato, per le vie brevi, l'intenzione di esprimere le proprie osservazioni sull'atto. Pertanto, il relatore trasmetterà ai commissari uno schema di parere, che potrà essere posto in votazione dopo che la 5^a Commissione si sarà espressa. A tale proposito, tuttavia, ricorda che la Commissione affari costituzionali dovrà pronunciarsi entro il 7 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2495 (rappresentanza di interessi) e 2229 (spese per minori in comunità o istituti) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2462, 2224, 2214

Art. 1

1.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «nei due mesi precedenti» e le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle seguenti: «nel mese precedente».

1.0.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di assunzione straordinaria di personale)

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

2. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 35 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

3. Nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

5. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non possono essere considerate esuberi.

6. Nei Comuni per i quali è prevista, nella programmazione triennale del fabbisogno, la cessazione per pensionamenti programmati di personale, le capacità assunzionali previste ai commi 2, 3 e 4, sono calcolate inserendo il pensionamento futuro, onde consentire la compresenza dei dipendenti

per un periodo minimo di sei mesi.»

Art. 2

2.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) da non meno di 10 e da non più di 25 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;

b) il comma 2 è abrogato.»

2.0.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-ter, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, apporta le necessarie variazioni a bilancio. »

2.0.2

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per la riduzione degli oneri relativi agli accessi stradali per le amministrazioni comunali)

1. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, denominato "Fondo per il contenimento degli oneri per gli accessi stradali", con una dotazione di 3 milioni di euro, col fine di contenere i costi derivanti dagli accessi stradali gestiti da ANAS SpA gravanti sulle amministrazioni comunali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 3

3.1

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato», con le seguenti: « Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del quarto mandato, per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. »

3.0.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incompatibilità di funzioni)

All'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "comunale e" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: "L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore.";

b) al comma 2 le parole "comunale o" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore.";

3.0.2

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. All'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «fino ad un massimo di ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di cinque anni.».

3.0.3

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)

1. Al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 270, dopo le parole: "I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci," sono inserite le seguenti: "dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI),"

b) all'articolo 271:

1) al comma 1, dopo le parole: "Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci", sono inserite le seguenti: "dell'ANPCI,"

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci o l'ANPCI ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tali

associazioni per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del presente comma mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le parole: "ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM" sono sostituite dalle seguenti: ", il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM e il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia - ANPCI".

3. Il Governo modifica l'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, prevedendo che, per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, la prefettura possa conferire le funzioni di segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio presso il comune, in possesso dei requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno, comunque per un periodo non eccedente 180 giorni, salvo proroga motivata da mancanza di disponibilità di segretari comunali presso la sezione regionale.

»

3.0.4

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014. n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;

b) al comma 54, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) la giunta provinciale»;

c) dopo il comma 56, è inserito il seguente: «56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico.».

3.0.5

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni dirette del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1650

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:

«5-ter. Nelle aree di cui al comma 5-bis, le imprese sociali di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui al comma 1, o uno o più

dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:

- a) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;
- b) attività e servizi finalizzati alla auto-produzione e autoconsumo di energia rinnovabile.».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.21. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) MARTEDÌ 5 APRILE 2022 331^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta il 31 marzo.

Su richiesta del senatore Toninelli, si è convenuto di chiedere alla Presidenza l'assegnazione di un affare sul tema del "Metaverso" e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico. La richiesta è stata inoltrata e si è in attesa dell'assegnazione.

Si è deciso, inoltre, di procedere, in parallelo, anche alle audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato (Atto n. 915).

Si è concordato, quindi, di esaminare in seconda deliberazione, non appena sarà assegnato, il disegno di legge costituzionale n. 865 (Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità), approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione, senza modifiche. Sono infatti già trascorsi i tre mesi prescritti dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Si è poi convenuto di proseguire nell'esame dei disegni di legge già avviati.

Successivamente si procederà all'esame dei seguenti disegni di legge: su richiesta del Gruppo di Fratelli d'Italia, i disegni di legge nn. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana) e 915 (Norme in materia di elezioni degli organi delle Province e delle Città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale), entrambi a prima firma del senatore Iannone; su richiesta del Gruppo della Lega, i disegni di legge n. 1444 (Istituzione dell'osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di Polizia), d'iniziativa della senatrice Saponara e altri, n. 2281 (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944), d'iniziativa del senatore Rufa e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tre subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100, pubblicati in allegato.

Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) segnala una criticità relativa agli enti iscritti nella sezione ONLUS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito di tale iscrizione, infatti, le ONLUS perdono i benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ma, in assenza del parere della Commissione europea sul regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, non possono accedere a quelli previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Chiede quindi al Governo chiarimenti a tale riguardo. Ritiene, infatti, che eventualmente il relatore potrebbe inserire un correttivo con propri emendamenti.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO assicura che, effettuate le opportune verifiche, valuterà i possibili interventi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito della discussione, considerata anche l'assenza della relatrice Pirovano.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita una riflessione sull'ipotesi di dare seguito al testo approvato dalla Camera dei deputati o sull'opportunità di apportare alcune modifiche puntuali, senza incidere sull'impianto complessivo.

In ogni caso, essendo assente il relatore, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ([n. 369](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Comunica, inoltre, che non sono ancora pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la proposta di parere presenta alcune correzioni meramente formali rispetto al testo anticipato informalmente nella giornata di venerdì 1° aprile. Assicura inoltre la propria disponibilità ad accogliere proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, è stata posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

il provvedimento in esame è previsto dal successivo comma 5, il quale prevede che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo;

trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di "abrogazione di adempimenti" laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), apportando - come si legge nella relazione illustrativa - modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento, la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), occorre disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al "Nucleo della concretezza" e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: il testo prevede infatti l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza

delle pubbliche amministrazioni", mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021. In subordine, occorre specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-*bis* e l'articolo 60-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della performance (art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), occorre invece specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

3) occorre inoltre disporre l'abrogazione del comma 594, lettera a), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: la materia può infatti essere oggetto del PIAO;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, occorre specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, che modifica il d.lgs. n. 150 del 2009, occorre introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, di quel decreto e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi materia di PIAO;

6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), e in particolare alla modifica all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, occorre chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente l'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il PTPCT, per specificare che questo deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

e le seguenti osservazioni:

a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni, è opportuno estendere, già in questo provvedimento, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme al massimo grado consentito dall'introduzione del PIAO;

b) sempre in via generale, in considerazione della "costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi" sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio,

c) con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, è opportuno introdurre una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del

nuovo strumento;

d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, che confluiscce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;

e) si rende opportuno introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218;

f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1650

Art. 1

1.100/1

Binetti

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «sostituire il capoverso 5-ter con il seguente», fino alla fine, con le seguenti:

«al capoverso "5-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «dell'artigianato artistico locale», con le seguenti: «dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico».

1.100/2

Malan

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», dopo la parola «territorio», inserire le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività»

1.100/3

Binetti

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale.»

1.3.2.1.22. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
334^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nel quale si è convenuto, con riferimento all'Affare assegnato n. 1144 sul Metaverso, di fissare per le ore 12 di martedì 19 aprile il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, che saranno convocati secondo una ripartizione per categorie di argomenti.

Comunica che il Gruppo FdI ha chiesto di iniziare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 2508 (Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione), d'iniziativa del senatore La Russa e altri, in luogo del disegno di legge n. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana), d'iniziativa del senatore Iannone e altri, precedentemente indicato come prioritario.

Avverte altresì che il Gruppo M5S ha chiesto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 862 (Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali), d'iniziativa della senatrice Gaudiano e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(865-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il

superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e in prima deliberazione, senza modificazioni, dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità.

Rammenta che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e dalla Camera lo scorso 30 marzo.

Segnala che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che il testo è stato definito dalla Commissione affari costituzionali a partire da una proposta d'iniziativa popolare e che è stato svolto, a partire dal mese di maggio del 2020, un articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto, tra gli altri, costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di numerose associazioni e comitati.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone dunque di un unico articolo che modifica l'articolo 119 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca le peculiarità delle isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 865-B.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore [TONINELLI](#) (*M5S*) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché si pronunci in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà interprete dell'esigenza rappresentata dal relatore.
Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLo ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di giovedì 7 aprile, sono stati presentati 17 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MALAN (*FdI*) precisa di aver presentato alcune proposte di modifica all'articolo 1, con l'intento, già enunciato nel corso del dibattito, di caratterizzare meglio l'oggetto della commemorazione, evitando di circoscriverlo eccessivamente. Secondo il testo all'esame, infatti, sarebbero ricordati solo gli immigrati vittime sia di odio razziale sia di sfruttamento sul lavoro. L'emendamento 9, invece, propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, ove si stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, sia osservato un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati. Ritiene che da tale disposizione possano sorgere problemi soprattutto per gli uffici pubblici, ad esempio sul piano disciplinare, nel caso in cui non vi si desse corso. Con gli emendamenti 2.1 e 3.1 si propone di sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3, in quanto pleonastici, dal momento che già adesso è possibile per le istituzioni pubbliche e quelle scolastiche organizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, ceremonie, iniziative e momenti di ricordo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che anche gli emendamenti del Gruppo della Lega mirano essenzialmente ad ampliare l'ambito del disegno di legge, in modo da non escludere dalla commemorazione quelle persone che non abbiano tutti e tre i requisiti indicati: essere immigrati, vittime dell'odio razziale e sfruttati sul posto di lavoro.

Se si volesse mantenere invece questa impostazione, ritiene necessario precisare quanto meno che gli immigrati siano "regolari", come si propone con l'emendamento 1.6.

A proposito del minuto di silenzio, per evitare i rischi prefigurati dal senatore Malan, con l'emendamento 1.10 propone di circoscrivere la disposizione alle sedute assembleari degli organi elettori previste per il giorno della commemorazione.

Infine, piuttosto che sopprimere gli articoli 2 e 3, ritiene preferibile modificare l'articolo 4, nel senso di prevedere con l'emendamento 4.1 una mera facoltà - e non un obbligo - per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di assicurare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione.

Terminata la fase di illustrazione, si apre un dibattito.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che l'obiettivo del disegno di legge è proprio quello di commemorare gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro.

Il senatore RUOTOLo (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la considerazione del senatore Bressa. Ricorda che l'iniziativa legislativa prende spunto dalla strage avvenuta il 18 settembre 2008, a Castel Volturno, nella quale morirono sette persone, tra cui sei immigrati africani. Tuttavia, la commemorazione potrà essere declinata in modo differente, a seconda dei tanti episodi di violenza aggravata dall'odio razziale, come l'omicidio avvenuto a Colleferro di Willy Duarte, nato in Italia. Purtroppo gli episodi si ripetono in tutto il Paese e per questo si tenta di intervenire a livello educativo, nelle scuole.

La relatrice ROJC (*PD*), nel concordare con il senatore Ruotolo, si dichiara disponibile al confronto

nell'ambito di un Comitato ristretto, purché non si snaturi il principio ispiratore del disegno di legge, che ha soprattutto un significato etico.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, dal momento che anche in passato in quella sede si è riusciti a individuare un orientamento condiviso, sia pure partendo da posizioni molto differenti. Ritiene pertanto possibile trovare un'intesa, senza perdere di vista la finalità del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta della relatrice, comunica che è istituito un Comitato ristretto.

I senatori [ROJC](#) (*PD*), [RUOTOLI](#) (*Misto-LeU-Eco*), [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [MANTOVANI](#) (*M5S*), [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MALAN](#) (*FdI*) comunicano che rappresenteranno i rispettivi Gruppi nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, riferisce sul Documento di economia e finanza 2022 che, insieme all'annessa Relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Si evince uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, dal cui computo sono escluse le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

In termini, invece, di indebitamento netto complessivo, il Documento in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati e ora oggetto di conferma.

In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 e a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - il DEF e l'annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi; disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.

Nel nuovo scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 3,1 per cento quest'anno per poi scendere al 2,4 per cento nel 2023, all'1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025, mentre il precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.

La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL si attesta al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 e al 2,8 per cento per il 2025, con conferma dei valori del precedente quadro programmatico, fino al 2024.

Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 5,9 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023, al 4 per cento per il 2024 e al 3,6 per cento per il 2025, mentre nel Documento programmatico di bilancio per il 2022 si prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024.

È previsto inoltre un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8 per cento per il 2024 e al 7,9 per cento per il 2025. Il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva invece un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2022 al 147 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4 nel 2025.

Il Documento si compone di tre sezioni: Programma di stabilità dell'Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica e Programma nazionale di riforma, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (OMT).

Nella sezione I, tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza 2022, si segnalano, per i profili di competenza della 1^a Commissione, le risorse previste per il conseguimento della parità di genere e le misure a favore degli enti territoriali: la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'assegnazione di risorse per il risanamento dei Comuni che presentano deficit strutturali imputabili a caratteristiche socio-economiche o di quelli con meno di 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche; l'attribuzione di contributi ai Comuni sedi di Città metropolitane con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. A questi interventi si aggiungono il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, i contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitane, le risorse per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, per il sostegno dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome e per lo sviluppo dei servizi sociali per le Regioni Sicilia e Sardegna.

Sempre per i profili di competenza della Commissione, nell'ambito della sezione III, si segnalano le riforme che riguardano la pubblica amministrazione. Innanzitutto si intende migliorare i meccanismi di accesso e le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale del personale. In secondo luogo, il Governo si è impegnato a semplificare norme e procedure per facilitare gli investimenti previsti dal PNRR, oltre che a valorizzare alcune buone pratiche e innovazioni normative di successo. Inoltre, il Governo intende investire su qualificazione e riqualificazione delle risorse umane nonché sulla digitalizzazione quale strumento trasversale per realizzare pienamente le riforme previste.

Molte misure previste nel PNRR e relative alla pubblica amministrazione sono state già avviate nel 2021, in particolare la riforma del pubblico impiego e la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento. In attuazione della riforma dei meccanismi di selezione del personale, da novembre scorso è attivo il nuovo portale di reclutamento 'inPA' per la mappatura delle opportunità di lavoro e sono state avviate le procedure per il reclutamento di 2.800 funzionari per il Mezzogiorno e di 1.000 esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nell'attuazione del PNRR. È stato disposto anche un ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, che per realizzare gli interventi del PNRR possono assumere personale in possesso di specifiche professionalità. In questo ambito si concentreranno anche gli investimenti per la formazione dei dipendenti pubblici. Per quanto riguarda la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento, nel 2021 sono entrati in vigore i relativi decreti e il processo verrà completato nel primo semestre 2022, quando saranno adottati i provvedimenti attuativi necessari, verranno sviluppate e implementate sul portale InPA ulteriori funzionalità e si concluderà l'intervento di riordino del sistema di classificazione professionale.

Anche le misure necessarie al rafforzamento della macchina amministrativa e alla semplificazione per la gestione del PNRR sono state adottate nel 2021, con la definizione della struttura di governance del PNRR, l'introduzione di un sistema di archiviazione per audit e controlli per monitorare l'attuazione

del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza e la semplificazione di alcune procedure direttamente collegate all'attuazione del piano. Inoltre, è in corso la definizione delle modalità attuative della riforma per la semplificazione e la standardizzazione delle procedure nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione ed è stata avviata la mappatura dei procedimenti e delle attività coinvolti nel processo. Entro la prima metà del 2022 è prevista la creazione di un portale in cui pubblicare i dati relativi alla durata delle procedure per tutte le amministrazioni.

Ricorda che alla transizione digitale è destinata la parte più corposa delle risorse totali del PNRR, secondo due linee principali di intervento: infrastrutture e connettività a banda ultra-larga, da una parte, e trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale, dall'altra.

Tra le azioni già intraprese e in corso di attuazione nel 2022 rientrano: l'approvazione del progetto di fattibilità per la realizzazione e la gestione della infrastruttura cloud della PA, il Polo strategico nazionale (PSN), l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l'individuazione dei programmi per la sperimentazione del Servizio civile digitale. L'AgID inoltre ha adottato le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

Nell'ambito delle politiche per la parità di genere, oltre alle iniziative volte a incrementare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, è in corso la definizione di un "Sistema nazionale di certificazione della parità di genere" che accompagni e incentivi le imprese a adottare iniziative adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche. Va infine segnalato il recente inserimento, nell'ambito delle procedure per la stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal Piano complementare, di disposizioni relative all'introduzione, nei bandi di gara, di criteri orientati verso gli obiettivi di parità di genere come requisiti necessari e premiali delle offerte. Sempre in tema di pari opportunità, si segnala la presentazione nel corso del 2021 della prima Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e il nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, oltre all'istituzione, con la legge di bilancio per il 2022, di una cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Con riguardo alle politiche giovanili, si segnala l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo presso il Ministero dell'istruzione e le risorse destinate al Servizio civile universale.

Seguono poi le politiche per l'inclusione dei cittadini migranti o con background migratorio che si inseriscono nella cornice europea del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e del Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, e con l'asse strategico "Inclusione sociale" e la Missione 5 "Coesione e inclusione" del PNRR. In particolare, il Governo proseguirà l'impegno contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei migranti e accompagnerà l'accesso alle politiche attive del lavoro, l'inserimento socio-lavorativo e l'autonomia di migranti particolarmente vulnerabili, come richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, di sfruttamento o di violenza di genere. Sono previste azioni per favorire la partecipazione e l'inclusione socio-lavorativa delle donne migranti, vittime di una doppia penalizzazione per genere e status.

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1^a Commissione:

- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione",
- Revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

L'annesso al Documento contiene la Relazione del Governo al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo e con la quale si chiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio periodo.

Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Nota di aggiornamento al DEF 2021 del 29 settembre scorso, prevedeva una progressiva riduzione

dell'indebitamento netto dal 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,3 per cento nel 2024.

Concludendo, alla luce di quanto sopra, propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'affermazione sull'ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, in quanto tale misura, a quanto le consta, non sarebbe ancora stata implementata, tanto che i Comuni si trovano in gravi difficoltà, anche per la mancata emanazione dei decreti attuativi per l'assunzione di personale per gli uffici tecnici.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ritiene che si potrebbe formulare una sollecitazione al Governo affinché verifichi la effettiva attuazione delle misure indicate nella relazione al Documento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che si potrebbe cogliere l'occasione per una verifica sul reclutamento di personale nel complesso, considerato che anche il portale InPA presenta problemi di funzionamento.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), nel concordare con la senatrice De Petris, sottolinea che il portale InPA non risponde affatto alle attese, quindi sarebbe opportuno un confronto con il Ministero per la pubblica amministrazione sulle scelte effettuate.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea l'esigenza di scindere l'espressione del parere alla Commissione bilancio dall'approfondimento sulla questione dell'attuazione del PNRR in merito al reclutamento di personale, per la quale si potrebbe procedere all'audizione dei Ministri competenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva un'ulteriore criticità nel passaggio, a pagina 75 della Sezione III, relativo alla vulnerabilità dei richiedenti asilo. Sottolinea che tale condizione non discende automaticamente dallo status di richiedente asilo. Ritiene opportuno, pertanto, un approfondimento, prima di votare la proposta di parere.

Il sottosegretario [SIBILIA](#) precisa che la vulnerabilità è riconosciuta dalle commissioni territoriali, dopo l'apposito colloquio.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la relazione riporta testualmente il Documento del Governo. Si potrebbe tutt'al più integrare la proposta di parere favorevole con alcune osservazioni - che invita a formulare per la seduta già convocata per le ore 10 di domani, mercoledì 13 aprile - al fine di chiedere al Governo un chiarimento sulle criticità evidenziate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2410](#)

G/2410/1/1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Corbetta](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro" (AS 2410);

premesso che:

lo Stato italiano ha varato nel 2020 con il cd. 'Decreto Rilancio' un programma di regolarizzazione delle persone migranti irregolari con il duplice obiettivo di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. In particolare, il programma prevedeva due procedure amministrative per consentire ai migranti senza documenti di regolarizzare la propria posizione. Nella prima ipotesi, limitata ai settori agricolo (compreso l'allevamento e la pesca), di assistenza alla persona e al lavoro domestico, l'istanza doveva essere presentata dal datore di lavoro per rapporti già esistenti ma non regolarizzati o per nuovi contratti in questi settori, a patto che i cittadini stranieri potessero dimostrare di essere in Italia da prima dell'8 marzo 2020. Nella seconda ipotesi, invece, si consentiva alle persone senza documenti di richiedere un permesso di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione, purché fossero titolari di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo, e potessero dimostrare di aver già lavorato nel settore agricolo o di assistenza alla persona o domestico prima di quella data;

secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno, sono pervenute 207.542 richieste di regolarizzazione dai datori di lavoro, l'85% delle quali per il lavoro domestico e servizi di assistenza alla persona e solo il 15% per l'agricoltura. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato richiesto da 12.986 persone;

considerato che:

a seguito della conclusione del programma di regolarizzazione sono emerse una serie di criticità riportate anche da Human Rights Watch in un articolo del 18 dicembre 2020 dal titolo: 'Italia: i difetti delle procedure di regolarizzazione dei migranti', tra cui si segnala in particolare il ristretto campo di applicazione degli aventi diritto al programma;

le condizioni di sfruttamento sul lavoro sono anche alimentate dall'esistenza di un mercato illegale del lavoro che danneggia in primis la dignità della persona e, in seconda battuta, lo Stato e le sue articolazioni. Secondo i dati dell'ISMU, a seguito delle richieste delle persone che hanno aderito alla regolarizzazione, vi sarebbe ancora la presenza di 200.000 - 250.000 persone irregolari sul territorio nazionale;

valutato che:

se, da un lato, è formativo allenare la memoria attraverso l'istituzione di giornate nazionali in ricordo degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, dall'altro, lo Stato deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona anche attraverso l'adozione di politiche preventive che favoriscano il lavoro regolare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo permanente di regolarizzazione su base individuale a fronte di un contratto di lavoro, al duplice fine di garantire la giusta tutela dei diritti fondamentali della persona e così favorire anche l'emersione di rapporti di lavoro irregolari.

Art. 1

1.1

[Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che nel nostro Paese sono rimaste vittime delle condizioni di inumano sfruttamento sul lavoro.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime di sfruttamento sul lavoro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: *(Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro);*
- b) all'articolo 2, sostituire le parole: «gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» con le seguenti: «le vittime di sfruttamento sul lavoro»;
- c) all'articolo 3, sostituire le parole: «il contrasto all'odio razziale e allo sfruttamento del lavoro degli immigrati» con le seguenti: «il contrasto allo sfruttamento del lavoro».
- d) al titolo, sostituire le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» con le seguenti: «delle vittime di sfruttamento sul lavoro».

1.2

Malan

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello», con le seguenti: «per l'informazione sullo».

1.3

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Apportare le seguenti modificazioni:

- all'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole: «degli immigrati vittime», con le seguenti: «delle vittime» e sopprimere le parole: «immigrati nel nostro Paese e»;
- all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «agli immigrati vittime», con le seguenti: «alle vittime»;
- all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «agli immigrati vittime», con le seguenti: «alle vittime»;
- all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «degli immigrati».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «degli immigrati vittime», con le seguenti: «delle vittime».

1.4

Malan

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro», con le seguenti: «delle vittime dell'odio razziale».

1.5

Malan

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e», con le seguenti: «delle vittime dello».

1.6

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari».

Conseguentemente:

- al medesimo articolo, comma 1, sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;
- all'articolo 2, comma 1 sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;
- all'articolo 3, comma 1 sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;
- al titolo del disegno di legge, sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;

1.7

Malan

Sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro».

1.8

Malan

Sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «e dello sfruttamento sul lavoro».

1.9

Malan

Sopprimere il comma 2.

1.10

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «in tutti i luoghi pubblici e privati», *con le seguenti:* «nelle sedute assembleari degli organi elettivi previste per quel giorno».

Art. 2

2.1

Malan

Sopprimere l'articolo.

2.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «ricordo, volti a commemorare gli immigrati», *con la seguente:* «riflessione e approfondimento sulla legislazione del lavoro, commemorando i lavoratori»

Art. 3

3.1

Malan

Sopprimere l'articolo.

3.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «o nel primo giorno utile dopo l'inizio dell'anno scolastico», *con le seguenti:* «o nel lunedì immediatamente successivo nel caso il 18 settembre fosse prevista una chiusura scolastica».

3.3

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Corbetta, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Pavanelli, Trentacoste

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è facoltà delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro che possano rappresentare una testimonianza diretta di eventi legati alla lesione dei diritti fondamentali della persona.»

Art. 4

4.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire la parola: «assicura», *con le seguenti:* «può riservare».

4.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare prevedendo trasmissioni dedicate

al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza.»

1.3.2.1.23. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 336 (ant.) del 21/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
336^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA Elezioni di un Segretario

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del senatore segretario, invita il vice presidente Pagano, a norma dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento, ad esercitare le funzioni di segretario e a procedere alla chiamata.

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori: [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az), [DE PETRIS](#) (Misto-LeU-Eco), [GARRUTI](#) (M5S), [MALAN](#) (FdI), [PAGANO](#) (FIBP-UDC), [PARRINI](#) (PD), [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az), [ROJC](#) (PD), [RUOTOLI](#) (Misto-LeU-Eco), [TONINELLI](#) (M5S), [VALENTE](#) (PD) e [VITALI](#) (FIBP-UDC).

Esercitano le funzioni di scrutatori i vice presidenti PAGANO e GARRUTI.

Risulta eletto, con 16 voti, il senatore RUOTOLI.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano ([n. 110](#))
(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, informa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposta di nomina a Presidente della Fondazione Ordine mauriziano dell'avvocato Licia Mattioli, tenuto conto delle competenze professionali che emergono dal suo curriculum vitae, che è agli atti della Commissione.

Ricorda che la Fondazione, istituita con il decreto-legge n. 277 del 2004, è erede del patrimonio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nato nel 1573 per volere di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dalla fusione dell'Ordine cavalleresco e religioso di san Maurizio con l'Ordine per l'assistenza ai lebbrosi di san Lazzaro.

La XIV disposizione transitoria della Carta costituzionale, abolendo ordini cavallereschi e nobiliari, stabilisce che "l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge". Il relativo ordinamento è stato disposto dalla legge n. 1596 del 1962, che ha riaffermato la conservazione dell'Ordine come "ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti di beneficenza, di istruzione e di culto", attribuendo ad esso personalità giuridica di diritto pubblico, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro dell'interno.

Il decreto-legge n. 277 del 2004, convertito con legge n. 4 del 2005, nell'istituire la Fondazione Ordine mauriziano (FOM), ha separato l'attività ospedaliera, libera da debiti e destinata all'inserimento nell'ordinamento sanitario regionale, dal restante patrimonio, che è stato trasferito al nuovo ente.

Alla Fondazione è stato quindi attribuito l'onere del risanamento del dissesto finanziario pregresso dell'Ordine, tramite liquidazione concorsuale dei beni disponibili. Con l'esaurimento delle funzioni concorsuali, resta affidato alla Fondazione l'adempimento dello scopo istitutivo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, che annovera la Palazzina di caccia di Stupinigi, l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda, la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso e l'Archivio storico, oltre alla Basilica Mauriziana di Torino, a molti altri monumenti e luoghi di culto e alle componenti immateriali di preservazione della memoria.

Con decreto del Ministro dell'interno, emanato il 16 aprile 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione.

Avverte che la Commissione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, può procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo.

Non essendoci richieste in tal senso, propone pertanto di esprimere un parere favorevole su tale proposta di nomina.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [GARRUTI](#) (*M5S*), [MALAN](#) (*FdI*), [MANTOVANI](#) (*M5S*), [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), [PARRINI](#) (*PD*), [PERILLI](#) (*M5S*), [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ROJC](#) (*PD*), [RUOTOLLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [TONINELLI](#) (*M5S*), [VALENTE](#) (*PD*) e [VITALI](#) (*FIBP-UDC*).

La proposta di parere favorevole è approvata con 15 voti favorevoli e uno contrario.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica del Governo sul disegno di legge in titolo, richiesta formalmente nella seduta di mercoledì 13 aprile, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amiante e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica del Governo sul disegno di legge in titolo, richiesta formalmente nella seduta di mercoledì 13 aprile, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 915 (DECLASSIFICAZIONE DI DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO DI STATO)

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire dagli audit in relazione alle audizioni informali sull'affare assegnato n. 915 (declassificazione di documenti coperti da segreto di Stato) svolte il 13 aprile scorso sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.24. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 337 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTELÌ 26 APRILE 2022
337^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Precisa che, nella seduta della Commissione bilancio del 21 aprile, il Governo si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in merito all'emendamento 3.3. Ricorda che giovedì 21 aprile si è riunito il Comitato ristretto, all'esito del quale il senatore Augussori ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.1, 1.6, 2.2. e 4.2 e la riformulazione dell'emendamento 1.10 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice ROJC (PD) comunica che, nella sede del Comitato ristretto, su proposta del senatore Augussori, si è convenuto, principalmente, di modificare la denominazione della Giornata nazionale, sopprimendo la parola "immigrati". Sarà quindi istituita una Giornata in memoria delle vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. La modifica sarà apportata nel titolo del provvedimento e ovunque tale denominazione ricorra nel testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiomaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) precisa che la Commissione bilancio è ancora in attesa della relazione tecnica da parte del Governo sul testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che si confronterà con il Presidente della 5a Commissione sullo stato dei provvedimenti di competenza della Commissione affari costituzionali ancora in attesa di un parere, che spesso sono rallentati nell'iter dall'assenza di elementi da parte del Governo.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ([n. COM\(2022\) 55 definitivo](#))
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*), in qualità di relatore, riferisce sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il Gruppo della Lega ha chiesto la rimessione in sede plenaria dell'Atto dell'Unione europea in esame per un approfondimento della questione relativa alla valutazione degli effetti giuridici dei certificati vaccinali richiesti per il transito tra gli Stati membri, che è rimessa ai singoli Stati.

Considerato che in passato la disciplina stabilita dall'Italia, soprattutto con riferimento ai settori turistico e fieristico, si è rivelata più rigorosa, ritiene opportuno valutare se inserire nello schema di parere una osservazione per invitare la Commissione di merito a far presente l'esigenza di una maggiore omogeneità della normativa sul territorio dell'Unione europea. A tale riguardo, sottolinea che la 12a Commissione non è ancora in fase avanzata nell'esame della Proposta di regolamento in titolo, per cui ci sarebbe il tempo a disposizione per una ulteriore riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Augussori e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) alla luce dell'avvio del ciclo di audizioni informali sull'affare assegnato sul tema del "metaverso", previste per le ore 11 di giovedì 28 aprile, ritiene opportuno concludere quelle sul disegno di legge n. 2229 ("Disposizioni in materia di partecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza"), di cui è relatore e che sono già iniziate. Peraltra, si era convenuto che l'*iter* del provvedimento procedesse parallelamente a quello del disegno di legge n. 2410 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro), per il quale le audizioni si sono già concluse da tempo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la composizione del calendario delle audizioni relative al disegno di legge n. [2229](#) risulta più complessa, in relazione alla qualifica degli audit, molti dei quali sono magistrati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo la difficoltà, ritiene opportuno fissare un termine oltre il quale procedere in ogni caso nell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Augussori, propone che, trascorsa una settimana, qualora non sia stato ancora possibile svolgere le audizioni, verrà chiesto ai soggetti da audire di inviare una relazione scritta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE [N. 2410](#)

Art. 1

1.10 (testo 2)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «in tutti i luoghi pubblici e privati», con le seguenti: «nelle sedute assembleari degli organi elettori previste per quel giorno, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università».

1.3.2.1.25. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
338^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'esito delle verifiche svolte presso la Commissione bilancio sullo stato dei disegni di legge all'esame della Commissione affari costituzionali che sono in attesa del prescritto parere.

Precisa che i disegni di legge n. 1359 (Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto), n. 1650 (Imprese sociali di comunità) e n. 2185 (modifica disciplina Corte dei conti) sono tutti in attesa della predisposizione della relazione tecnica richiesta al Governo. In particolare, per i disegni di legge n. 1359 e 2185, la competenza è della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre per il disegno di legge n. 1659 la relazione deve essere preparata dal Ministero del lavoro.

Avverte che il disegno di legge n. 2410 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro) è stato incardinato in Commissione bilancio la settimana scorsa. Al momento non è stata richiesta una relazione tecnica ma sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia per le necessarie valutazioni. Il parere potrebbe essere espresso in tempi brevi.

Infine il disegno di legge n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) è stato incardinato in Commissione bilancio ma non è stato oggetto di richiesta di relazione tecnica.

Comunica altresì di avere appurato, anche sulla base di informazioni acquisite per le vie brevi dal Governo, che i disegni di legge istitutivi di giornate nazionali sono coordinati dalla Presidenza del Consiglio ma hanno profili di competenza di vari Dicasteri, i quali devono fornire gli elementi necessari per la predisposizione della relazione tecnica. Al momento, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per i rapporti col Parlamento, sta sollecitando le Amministrazioni interessate, in particolare con riferimento al disegno di legge n. 1359. Assicura che si unirà a queste sollecitazioni e invita i colleghi a fare altrettanto presso i Ministeri competenti.

Esprime l'auspicio che le difficoltà possano essere superate nel periodo in cui la Commissione affari costituzionali sarà impegnata nell'esame del decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* è

prevista a breve.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) chiede di avviare l'esame del disegno di legge n. [2567](#) (Disposizioni per l'abrogazione degli obblighi vaccinali relativi al COVID-19, del *green-pass* base e del *green-pass* rafforzato), a sua firma, in quanto esponente dell'opposizione.

Sottolinea la particolare rilevanza del provvedimento, dopo la presentazione di un rapporto della BioNTech, la società che ha collaborato con Pfizer per lo sviluppo del vaccino, alla Securities and Exchange Commission (SEC), nel quale l'azienda avverte gli investitori che potrebbe non essere in grado di dimostrare sufficiente efficacia o sicurezza del vaccino anti COVID-19 e/o delle formulazioni specifiche della variante per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione Europea, o in altri Paesi in cui il vaccino è stato autorizzato per l'uso di emergenza o in cui è stata concessa l'approvazione condizionata alla commercializzazione.

Precisa che dovrebbe essere stato presentato anche un disegno di legge d'iniziativa popolare sul medesimo argomento.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che il disegno di legge n. [2567](#) non risulta ancora assegnato alla Commissione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, considerato l'elevato numero di disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione che sono ancora da esaminare o da concludere, sarebbe opportuno rivedere la programmazione dei lavori, una volta che il decreto-legge sull'attuazione del PNRR sarà stato licenziato per l'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sarà convocato appositamente un nuovo Ufficio di Presidenza per stabilire il nuovo calendario dei lavori, precisando che - come già avvenuto in passato - si terrà conto anche dei provvedimenti indicati dalle opposizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.26. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 339 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
339^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI
indirizzi del Vice Presidente
GARRUTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro
(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, dopo la parola: "assicura" delle seguenti: ", compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,". In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.

Conseguentemente, la relatrice ha presentato l'emendamento 4.100, pubblicato in allegato, al fine di recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario CATERINA BINI chiede una breve pausa per un ulteriore approfondimento sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE sospende quindi l'esame.

(2229) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o

in istituti di assistenza
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali. Avverte che la presidente del tribunale dei minori di Bologna invierà un intervento scritto e anche agli altri soggetti di cui era stata chiesta l'audizione sarà data la possibilità di inviare un contributo scritto.
Propone di iniziare la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che dalle audizioni informali, in particolare da quella del prefetto Francesca Ferrandino, capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, sono emersi spunti interessanti per il dibattito. Pertanto, sarebbe preferibile attendere che siano inviati alla Commissione tutti i contributi scritti, compresi i dati che il Prefetto ha preso l'impegno di fornire, anche per una esatta quantificazione economica del fenomeno. Pertanto, sarebbe preferibile rinviare lo svolgimento della discussione generale o, laddove iniziasse oggi, eventualmente lasciarla aperta.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con la proposta del senatore Augussori.

Anche i senatori [RUOTOLLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [VALENTE](#) (*PD*) e [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1650\) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità](#)
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1359\) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti](#)
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice [VALENTE \(PD\)](#) riferisce che, nella sede del Comitato ristretto che si è appena svolto, non è ancora stato completato l'esame del testo, sebbene sia stato raggiunto un orientamento comune sulla maggior parte degli aspetti in discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame dell'atto n. COM(2022) 55 definitivo, congiunzione con l'esame dell'atto n. COM(2022) 50 definitivo e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente [GARRUTI \(M5S\)](#), facente funzione di relatore, in sostituzione del presidente Parrini, illustra l'atto COM (2022) 50 definitivo, su cui la Commissione è chiamata a esprimere osservazioni alla 12^a Commissione.

La proposta di regolamento proroga di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei e prevede alcune modifiche di aggiornamento, finalizzate a facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei soggetti residenti nei Paesi UE all'interno degli stessi.

In particolare, la proposta prevede l'ampliamento della definizione di test SARS-CoV-2 basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) per includervi saggi antigenici eseguiti in un ambiente di laboratorio e non solo test antigenici rapidi.

Si prevede un chiarimento esplicito riguardante l'obbligo di menzionare, nei certificati di vaccinazione, il numero delle dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui è avvenuta la somministrazione, per garantire che tali certificati riportino esattamente il numero complessivo delle dosi realmente somministrate.

Si chiarisce, inoltre, la possibilità di rilasciare un certificato Covid digitale dell'Unione europea anche a coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche per vaccini anti Covid-19 e la possibilità, per altri Stati membri, di accettare tali certificati al fine di non applicare restrizioni alla libera circolazione.

Infine, viene corretto un riferimento incrociato errato all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento. Ricorda che è già all'esame della Commissione, in sede consultiva, l'atto COM (2022) 55 recante la proroga di 12 mesi anche del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei

certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'Unione europea. Propone pertanto di esaminare congiuntamente le due proposte. Sottolinea che, sulla base del calendario dei lavori della 12a Commissione, sarebbe preferibile rendere il parere entro questa settimana.

Ha inizio la discussione.

La senatrice [GRANATO](#) (*C.A.L.-PC-Idv*) critica la proroga di un regolamento che limita la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, collegandola al possesso della certificazione verde. Del resto è stato dimostrato sia che la vaccinazione non impedisce la circolazione del virus, sia che le aziende farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini non forniscono informazioni circa la loro reale sicurezza ed efficacia, tanto che l'EMA e l'AIFA non rilasceranno l'autorizzazione definitiva all'immissione in commercio prima del 2024.

Ritiene incomprensibile, inoltre, che - ai fini della circolazione - siano posti sullo stesso piano coloro che sono immunizzati a seguito di vaccinazione o per via naturale e coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche di vaccini anti Covid-19.

Ribadisce, quindi, che la proposta di regolamento arreca una grave violazione ai diritti dei cittadini europei e lede i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) rileva che dai dati risulta una percentuale di vaccinati con tre dosi tra i contagiati sostanzialmente pari alla percentuale di vaccinati con tre dosi sul totale della popolazione. Pertanto, a suo avviso, è ingiustificato limitare la libertà di circolazione sulla base del possesso della certificazione rafforzata. Peraltra, in Italia l'applicazione di tali norme ha determinato effetti discriminatori tra i cittadini, senza che un riscontro scientifico giustificasse le restrizioni imposte. Anche i dati relativi alla fascia di età dai 5 agli 11 anni evidenziano che i benefici della vaccinazione non prevalgono sui rischi per la salute e, anzi, rivelano addirittura una maggiore incidenza di casi tra i bambini vaccinati con due dosi.

Osserva tuttavia che il problema non sia lo strumento del *green pass* così come elaborato in sede europea, pensato per facilitare la circolazione, bensì il suo utilizzo abnorme in Italia.

Chiede, pertanto, che tali aspetti siano considerati nella predisposizione dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLÒ ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro
(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, poc'anzi sospeso.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/2410/1/1.

I senatori [TONINELLI](#) (*M5S*), [GARRUTI](#) (*M5S*) e [RUOTOLÒ](#) (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la propria firma.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

L'ordine del giorno G/2410/1/1 è quindi accolto dal Governo.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) manifesta il proprio stupore per l'accoglimento di un atto di indirizzo che intende introdurre un meccanismo permanente di regolarizzazione a fronte di un contratto di lavoro, indipendentemente dalla sua durata. Sottolinea che misure di questo tipo finiscono per incoraggiare l'immigrazione, anche quella non determinata da conflitti o persecuzioni.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice **ROJC** (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 (testo 2) e favorevole sull'emendamento 1.3. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.7 (testo 2) e 1.9. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice, tranne che sugli emendamenti 1.3 e 1.10 (testo 2), sui quali si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2 (testo 2).

Il senatore **MALAN** (*FdI*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, ribadisce l'inopportunità di istituire una Giornata nazionale su un tema divisivo. Se, infatti, è unanime la condanna di sfruttamento e discriminazioni, sul fenomeno dell'immigrazione vi sono sensibilità differenti. Bisognerebbe quindi tenere conto del fatto che la celebrazione di Giornate nazionali dovrebbe essere affrontata con spirito unitario.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo condivisibile il tentativo del senatore Malan di ampliare l'ambito della Giornata nazionale anche a chi non è immigrato, anticipa l'astensione del Gruppo sull'emendamento in esame. Infatti, il successivo emendamento 1.3, a sua prima firma, sul quale vi è un parere favorevole della relatrice, ha una portata più ampia, intervenendo su tutte le norme in cui si fa riferimento agli immigrati.

Previa verifica del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.2 (testo 2), che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore **MALAN** (*FdI*), pur comprendendo l'intento migliorativo perseguito dall'emendamento in esame, in quanto sarebbe irragionevole distinguere tra le vittime di odio razziale e sfruttamento sul lavoro solo in base allo status di immigrato, annuncia che si asterrà dalla votazione. Con il riferimento all'odio razziale, infatti, saranno esclusi dalle celebrazioni i casi di sfruttamento sul lavoro di connazionali, come quello della giovane madre morta un anno fa, a causa di un incidente in una fabbrica tessile, dovuto al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza con il solo obiettivo di aumentare il profitto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è approvato.

Sono pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.7 (testo 2).

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.9, che viene respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 (testo 2) è approvato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 2.

La relatrice [ROJC](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) anticipa il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame e sull'emendamento 3.1, volti a sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, in quanto elencano una serie di attività che già possono essere svolte negli istituti scolastici o dagli organi di informazione, senza che vi sia una espressa prescrizione normativa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [ROJC](#) (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice sugli emendamenti 3.1 e 3.3, mentre sull'emendamento 3.2 si rimette alla Commissione.

Il senatore [RUOTOLLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) sottoscrive l'emendamento 3.3.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo il motivo della rimessione alla Commissione sull'emendamento 3.2, considerato che la modifica proposta non appare così incisiva.

Il sottosegretario Caterina BINI precisa che il parere espresso dal Ministero dell'istruzione era originariamente contrario, per cui si è individuato in questo modo un punto di mediazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [ROJC](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sia sull'emendamento 4.1 sia sull'emendamento 4.100 della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.100 sono approvati.

La Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo ad apporre le correzioni di forma che si rendessero necessarie.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI
SULL'AFFARE ASSEGNAZIONE N. 1144 (TEMA DEL "METAVERSO" E DELLE SUE IMPLICAZIONI
PER L'ORDINAMENTO GIURIDICO)*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione pervenuta dagli audit in relazione alle audizioni informali svolte sull'affare assegnato n. 1144 (Tema del "Metaverso" e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2410

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo la parola: «assicura», inserire le seguenti: «compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

1.3.2.1.27. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 342 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
342^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2229) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il Ministero dell'interno ha fornito i dati sui minori stranieri non accompagnati.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i dati forniti in merito ai minori non accompagnati sono significativi. Tuttavia, come preannunciato dal prefetto Ferrandino, rimane molto difficile ricostruire il dato relativo alle cifre che sarebbero necessarie per il sostentamento di questi minori, per cui è impossibile ricostruire la differenza tra queste cifre e i contributi effettivamente erogati ai Comuni. Non essendo possibile pertanto effettuare ulteriori approfondimenti, ritiene opportuno procedere allo svolgimento della discussione generale.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) sottolinea che, dalle audizioni svolte, è emersa con chiarezza la

necessità di un intervento in materia, come testimoniato anche dalle esperienze sui territori. I Comuni, infatti, soprattutto quelli di piccole dimensioni, non riescono a sostenere gli oneri derivanti dal sostegno ai minori non accompagnati, oppure a quelli sottratti alle famiglie per ordine dell'autorità giudiziaria, neanche riducendo i servizi ai cittadini, per cui rischiano il dissesto economico. Per questi motivi, Forza Italia è assolutamente favorevole al disegno di legge in esame e auspica che in sede emendativa sia possibile stabilire l'entità e le modalità di erogazione dei trasferimenti agli enti locali, necessari per rendere effettiva la norma.

La senatrice **PIROVANO** (*L-SP-PSd'Az*) assicura che il problema di offrire adeguata assistenza ai minori non accompagnati e a quelli sottratti alle famiglie, con un ampliamento dei servizi attualmente offerti, è molto avvertito dai sindaci.

Occorre tuttavia stabilizzare prima la situazione attuale, soprattutto dal punto di vista economico. Dal Governo stanno arrivando aiuti, in particolare per il pagamento delle bollette, ma ancora non sono sufficienti. Nel frattempo, occorre precisare che alcuni Comuni, per esempio quelli della Bassa bergamasca, si sono organizzati e hanno costituito fondi di solidarietà a cui attingono di volta in volta gli enti locali che necessitano di sostegno economico.

Sarebbe bene, quindi, che le singole amministrazioni esplorassero tutte le soluzioni possibili legate all'intervento dei servizi sociali, intervenendo in particolare sul lato della prevenzione, prima di rinunciare all'affidamento dei minori in comunità. Nel frattempo, occorre garantire agli enti locali un sostegno per affrontare il problema strutturale della spesa corrente, e quindi della fornitura ai cittadini di servizi adeguati; da questo punto di vista, il disegno di legge in esame può offrire un valido contributo.

Non essendoci altre richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 19 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di oggi, sono stati presentati 12 emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia la fase dell'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Auspica che quanto prima siano superati gli impedimenti che non consentono alla Commissione bilancio di esprimersi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Auspica che quanto prima siano superati gli impedimenti che non consentono alla Commissione bilancio di esprimersi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE
N. 2185

Art. 1

1.1

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare, provvede all'individuazione degli uffici competenti, anche mediante la costituzione di collegi ristretti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

1.2

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.3

Gallone

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.4

Margiotta

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.5

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1 sostituire le parole: «I pareri sono resi nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; qualora il parere non sia stato espresso decorsi trenta giorni, l'amministrazione richiedente può chiedere di essere sentita oralmente dal collegio.» *con le seguenti:* «Il parere è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; qualora il parere non sia stato espresso entro tale termine, l'amministrazione richiedente può sollecitare l'espressione dello stesso entro i successivi quindici giorni.».

Art. 2

2.1

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

Art. 3

3.1

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso».

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.»

3.2

Gallone

Al comma 1, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15» *con le seguenti:* «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,».

3.3

Margiotta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,» *con le seguenti:* «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi

ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,».

3.0.1

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.»;

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.2

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.3

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti eletti del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti

alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

1.3.2.1.28. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 352 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022 352^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 10 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 3.2 e 3.3 sono stati riformulati rispettivamente in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. Sono stati altresì presentati gli emendamenti 1.2 (testo 2), 2.1 (testo 2) e 3.1 (testo 3), anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU e altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN e altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) *Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale di iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini, Daniele Sbrollini e altri, Caterina Biti, Augussori, Garruti e altri, Maria Alessandra Gallone e altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge costituzionale è stato approvato, in prima deliberazione dal Senato il 22 marzo e dalla Camera il 14 giugno. Non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere all'esame in sede referente ai fini della seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione. Precisa che in qualità di relatore intende far presente domani, in Aula, che la decorrenza dei tre mesi per la seconda deliberazione è espressa con parole differenti dall'articolo 138 della Costituzione, che fa riferimento ad un «intervallo non minore di tre mesi» tra le due deliberazioni, e dall'articolo 122 del Regolamento del Senato, secondo cui «la seconda deliberazione può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati». È evidente che la disposizione regolamentare va interpretata alla luce di quella di rango costituzionale. Pertanto, è possibile procedere già nella giornata di domani alla votazione in seconda deliberazione.

Ricorda che il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 33 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, è quindi conferito all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame, per l'approvazione del Senato in seconda deliberazione.

(1785) Roberta PINOTTI e altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, tra i provvedimenti in attesa di parere della Commissione bilancio, vi è anche il disegno di legge n. 2229 (spese per minori in comunità o istituti),

di cui è relatore.

Il PRESIDENTE assicura che se ne terrà conto.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE
N. 2185

Art. 1

1.2 (testo 2)

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

1.3 (testo 2)

Gallone

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

1.4 (testo 2)

Margiotta

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

Art. 2

2.1 (testo 2)

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e la pronuncia della Sezione di controllo deve essere resa definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

Art. 3

3.1 (testo 3)

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» con le seguenti: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

3.1 (testo 2)

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso.».

3.2 (testo 2)

Gallone

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» *con le seguenti:* «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

3.3 (testo 2)

Margiotta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» *con le seguenti:* «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

1.3.2.1.29. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
353^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica di aver inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi lunedì 30 maggio, la seguente lettera:

«Signor Ministro,
desidero sottoporLe, a nome mio personale e della Commissione che ho l'onore di presiedere, affinché se ne possa fare interprete presso l'intero Governo, una situazione che sta determinando seri e ripetuti rallentamenti nell'iter legislativo, fino all'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti sui quali, peraltro, è stato spesso raggiunto un accordo politico nel merito.

Mi riferisco alla mancata espressione, da parte della Commissione bilancio, del parere su disegni di legge ed emendamenti ad essi riferiti, anche laddove i termini regolamentari siano ampiamente spirati. È noto a tutti, infatti, come la 5a Commissione assuma di norma le proprie determinazioni acquisito l'orientamento del rappresentante del Governo, il quale, a sua volta, si basa sugli elementi forniti dai Dicasteri competenti e, laddove reputato necessario o richiesto dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, su di una relazione tecnica verificata.

Sarebbe perciò riduttivo e fuorviante ascrivere alla Commissione bilancio la responsabilità per la mancata espressione di un parere che, nella più parte dei casi, è dovuta alla carenza di elementi di fonte governativa.

Per rendere la questione in termini concreti riporto alcuni dei disegni di legge che si trovano in questa situazione di stallo:

- **1359** (Istituzione Giornata memoria vittime amianto), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo e il 28 febbraio 2022 su emendamenti.
- **1650** (Imprese sociali di comunità), sede redigente: il parere è stato richiesto il 20 maggio 2021 sul testo, il 3 marzo 2022 su emendamenti e il 29 marzo 2022 su emendamenti del relatore.

- **1785** (Equilibrio di genere cariche pubbliche), sede referente: il parere è stato richiesto il 5 marzo 2021 sul testo, il 7 marzo 2022 su NT ed emendamenti, il 12 marzo 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 19 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo.
- **2185** (Modifiche disciplina Corte dei conti), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo, il 4 maggio 2022 su di un Nuovo testo e il 10 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo (il 21 giugno 2022 è stato poi richiesto il parere su riformulazioni di emendamenti).
- **2229** (Spese minori in comunità), sede referente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 19 maggio 2022 sull'unico emendamento presentato.
- **2495** (Rappresentanza di interessi), sede redigente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 1° giugno 2022 sugli emendamenti.
- **2310 e connessi** (Indennità funzione sindaci): il parere è stato richiesto il 19 gennaio 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 1° febbraio 2022 (su emendamenti al NT2).

Per i disegni di legge in sede redigente, come è noto, la mancata espressione del parere è ostativa all'approvazione degli emendamenti e al voto degli articoli, salva la rimessione all'Assemblea.

Ai sensi del Regolamento, sarebbe invece astrattamente possibile, per i disegni di legge in sede referente, procedere alla votazione degli emendamenti e del mandato al relatore anche senza il previo parere della Commissione bilancio, una volta scaduti i termini. Ciò tuttavia non sarebbe conforme alla prassi, peraltro da tempo codificata nella circolare sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, ma soprattutto non sarebbe risolutivo. Porterebbe infatti ad una accelerazione solo apparente, poiché l'assenza degli elementi necessari precluderebbe poi l'espressione del parere della 5a Commissione all'Assemblea e perciò l'approvazione del testo in quella sede. In altri termini, il problema verrebbe solo trasferito in altra sede.

Come si vede, per i disegni di legge elencati sopra, in molti casi si è proceduto alla redazione di nuovi testi, frutto di accordi tra i Gruppi, di norma in sede di comitato ristretto. Questi testi sono stati sottoposti alla Commissione bilancio per consentire l'espressione del parere non già su di un articolato politicamente non più attuale e su tutte le proposte emendative ad esso riferite, ma direttamente sul possibile punto di caduta: anche in questo caso, tuttavia, non si è assistito ad alcuna accelerazione. Le chiedo pertanto di voler rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze e ai titolari dei Dicasteri interessati lo stato di sostanziale paralisi del procedimento legislativo con riferimento ai disegni di legge elencati, affinché adottino tutte le misure atte a consentire alla 1a Commissione di esercitare, per quanto di propria competenza, le funzioni che la Costituzione attribuisce al Parlamento. Certo che quanto rappresentato troverà la dovuta considerazione, Le invio i miei più cordiali saluti».

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, ritenendo ormai inaccettabile la situazione di impasse determinatasi nei lavori della Commissione a causa della mancanza dei pareri. Ritiene opportuno fissare un termine entro il quale valutare la possibilità di assumere eventuali ulteriori iniziative, in caso di assenza di un riscontro da parte del Governo.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) ringrazia il Presidente per la sua iniziativa, che ritiene apprezzabile e condivisibile, a tutela delle prerogative parlamentari nei confronti del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre di aver inviato al Ministro dell'interno, come convenuto nel medesimo Ufficio di Presidenza, la seguente lettera:

«Signor Ministro,
come è noto, la Commissione che ho l'onore di presiedere e a nome della quale Le scrivo, a partire da settembre 2021 ha discusso congiuntamente alcuni disegni di legge, dei quali sono relatore (2310 e connessi - Indennità funzione sindaci), volti a valorizzare le sempre crescenti funzioni e le responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali attraverso un incremento - dopo oltre vent'anni - delle relative indennità, parametrando a scalare al trattamento dei presidenti di Regione.

Un Comitato ristretto istituito per l'occasione aveva poi predisposto un testo unificato, con i temi che avevano incontrato il consenso unanime dei Gruppi: adottato dalla Commissione il 13 ottobre 2021 come base per il seguito della discussione, il suo contenuto è stato recepito in buona parte nell'articolo 175 del disegno di legge di bilancio 2022 presentato dal Governo, divenuto poi, a seguito dell'approvazione parlamentare con voto di fiducia, i commi da 583 a 586 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

In sede di esame della legge di bilancio presso il Senato, i rappresentanti dei Gruppi nella 1a Commissione avevano presentato alcune proposte emendative, poi raccolte nell'emendamento 175.20 (testo 3) per includere alcune norme particolarmente rilevanti escluse dal testo governativo. Tali proposte non hanno però ottenuto, per assurde ragioni di copertura, il parere favorevole dell'Esecutivo. Successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la Commissione ha ritenuto di proseguire senza indugio la discussione dei disegni di legge in questione, limitatamente alle proposte emendative citate, che sono quindi state riversate in un nuovo testo unificato (NT2), adottato per il seguito della discussione il 19 gennaio 2022.

Volendo richiamare brevemente i contenuti del testo, che in ogni caso si allega, l'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2022, aumentando l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti dal 16 al 20 per cento del parametro adottato e, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, dal 22 al 23 per cento. Consente inoltre - ciò che peraltro già sta avvenendo - ai Comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, fa venir meno, dal 2022, la riduzione del 10 per cento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese. L'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla gestione separata istituita presso l'Inps. L'articolo 4 reca infine la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente.

La Commissione bilancio, cui il testo è stato sottoposto per il prescritto parere, in data 8 febbraio 2022 ha deliberato di chiedere formalmente, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, una relazione tecnica al Governo al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. La relazione tecnica, a tutt'oggi, però, non è pervenuta.

Come emerso nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali, era senz'altro opportuno attendere la prima fase di applicazione delle norme della legge di bilancio 2022 per constatarne l'impatto dal punto di vista degli oneri. Sebbene il disegno di legge quantifichi gli oneri aggiuntivi, la spesa potrebbe infatti rivelarsi inferiore alla copertura finanziaria prevista: in particolare, questa non tiene conto né della decurtazione dell'indennità per gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto l'aspettativa, né della circostanza per cui, in diversi Comuni, i componenti della giunta potrebbero essere in numero inferiore rispetto al massimo consentito dalla legge.

Oggi, tuttavia, a sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovrebbero essere disponibili dati sufficientemente ampi e consolidati per capire se e in quale misura sia necessario prevedere risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate, che potrebbero anche rivelarsi sufficienti.

Le chiedo pertanto di mettere a disposizione della Commissione, attraverso i competenti Uffici del Suo Dicastero, tutti i dati disponibili sulla concreta applicazione, da parte degli enti locali, delle norme della legge di bilancio 2022 in materia di indennità degli amministratori locali.

RingraziandoLa per la collaborazione, Le pongo i miei più cordiali saluti.»

IN SEDE REFERENTE

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto , approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente **PARRINI** (PD) illustra il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Il testo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli contenenti misure che hanno già in gran parte esplicitato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 12 giugno. Si segnalano tuttavia alcune disposizioni riferite alle prossime elezioni politiche e anche alcune modifiche a regime sul voto degli italiani all'estero.

L'articolo 1 dispone - limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 - che l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i *referendum* per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Reca inoltre una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Dispone, inoltre, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provveda nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.

L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022. Dispone una

deroga, anche per le elezioni amministrative 2022, all'articolo 71, comma 10 del TUEL, riducendo dal 50 al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali Comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. Infine, rinvia dal 2022 al 2023 la sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, di modalità di espressione del voto in via digitale, che sarà peraltro limitata - come precisato da un intervento emendativo della Camera - alle elezioni politiche. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico.

L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, esclusivamente per le prossime elezioni della Camera e del Senato, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applichi anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

- siano costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in Gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);
- abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera, o alle ultime elezioni europee in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

L'articolo 7 apporta modifiche permanenti alla legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione - presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli - di altrettanti uffici decentrati per la circoscrizione Ester. Ciascun ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello e sarà competente per lo spoglio dei voti provenienti da alcune ripartizioni. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che prevede l'istituzione di un apposito organo - l'Ufficio centrale per la circoscrizione Ester - presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Ester inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali, l'ufficio centrale per la circoscrizione Ester - per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Ester - proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. Conseguentemente, è modificato anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, recante il regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001.

L'articolo 7 interviene anche sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore MALAN (*Fdi*) sottolinea che lo svolgimento del dibattito risulta tardivo, considerato che persino la prima lettura alla Camera è avvenuta dopo le votazioni del 12 giugno per il primo turno delle amministrative e i *referendum*.

Ritiene che la scelta di svolgere le elezioni in un solo giorno, diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, abbia influito negativamente sull'affluenza alle urne.

Critica altresì l'inserimento in prima lettura dell'articolo 6-bis, che pur riferendosi alle elezioni non risulta omogeneo con il titolo del provvedimento. In realtà, a suo avviso, sarebbe condivisibile una valutazione delle inammissibilità delle proposte di modifica secondo criteri meno rigorosi, anche per consentire una più ampia emendabilità dei provvedimenti del Governo, considerato che ormai l'attività legislativa viene esplicata quasi esclusivamente in questo modo.

Rileva, tuttavia, che sarebbe opportuno applicare gli stessi criteri in modo costante e uniforme e non a seconda della convenienza per il Governo.

Il senatore TONINELLI (M5S) sottolinea positivamente le disposizioni riguardanti l'accorpamento delle elezioni amministrative e dei *referendum*, nonché l'implementazione di un Fondo per il voto elettronico. È invece criticabile, a suo avviso, la decisione di rinviare la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale. Bisognerebbe infatti adottare tutte quelle misure utili a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio, come per gli italiani residenti all'estero o fuori sede.

Ricorda che tale argomento è efficacemente affrontato nel Libro bianco illustrato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale - nel corso dell'informativa in Commissione del 12 maggio - aveva annunciato un provvedimento del Governo per agevolare la partecipazione al voto.

Ritiene, tuttavia, che - in considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura - si dovrebbe fissare un termine decorso il quale, qualora il Governo non abbia ancora presentato un proprio disegno di legge, il Parlamento dovrebbe farsi carico di intervenire per contrastare un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni preoccupanti.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro D'Incà aveva preannunciato un disegno di legge d'iniziativa governativa per l'adozione di misure volte al contrasto dell'astensionismo determinato da oggettive difficoltà di recarsi al seggio.

Concorda sulla opportunità, in caso di ritardo da parte del Governo, di individuare in un provvedimento d'iniziativa parlamentare alcune delle misure indicate nel Libro bianco da introdurre con più urgenza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, come primo punto all'ordine del giorno, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14,30, in modo da poter procedere al voto nella seduta già convocata per le ore 15,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.30. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 355 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

355^a Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Antonella Campagna del Gruppo Insieme per il futuro - Centro Democratico.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Il senatore Malan ha chiesto di iscrivere all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione 3-03312, presentata dal senatore Calandrini, sulla criminalità a Latina.

Su proposta del senatore Toninelli, si è convenuto di esaminare prioritariamente eventuali disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in assenza di proposte parte del Governo su tale argomento, per l'individuazione di meccanismi volti a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio.

La senatrice Pirovano ha chiesto di iniziare l'esame dei disegni di legge n. 1144 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia) e n. 2281 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944).

La senatrice Valente ha chiesto di avviare l'esame del disegno di legge n. 2428 (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

È stato inoltre sollecitato l'avvio dell'esame di disegni di legge assegnati in sede riunita con la Commissione giustizia: da parte del senatore Malan, il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione); da parte del senatore Toninelli, il disegno di legge n. 2537 (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di abolizione della prostituzione).

Il senatore Bressa ha infine chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi (Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992), assegnati in sede riunita con la Commissione affari esteri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 14 giugno.

Il relatore PERILLI (M5S) annuncia che, come concordato nel Comitato ristretto riunitosi giovedì 30 giugno, invierà ai Gruppi una ipotesi di riformulazione del testo in esame, tenendo conto di alcune delle proposte di modifica presentate.

Tuttavia, essendo inopportuna l'adozione di un nuovo testo, anche per agevolare la terza lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, anticipa che tali modifiche saranno introdotte attraverso l'accoglimento di emendamenti già proposti, oppure, se necessario, con la formulazione da parte propria, in qualità di relatore, di ulteriori emendamenti.

Dopo aver ricordato che si è convenuto di non alterare in modo significativo l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, per rispettare l'accordo politico raggiunto in quella sede sulle questioni più complesse, auspica che il disegno di legge sia calendarizzato in Assemblea quanto prima, in modo da essere approvato prima della pausa estiva dei lavori. Nel frattempo, ritiene opportuno che i Capigruppo in Commissione interloquiscano con gli omologhi della Camera dei deputati al fine di sollecitare fin d'ora l'approvazione definitiva in terza lettura.

Il senatore TONINELLI (M5S) concorda sulle modalità di lavoro prospettate dal relatore, ritenendo che solo in questo modo si possa raggiungere l'obiettivo di introdurre finalmente una disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Conviene, pertanto, sulla opportunità di licenziare il testo entro la pausa estiva.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) concorda sulla impostazione metodologica descritta dal relatore. Auspica che si tenga conto di tutte le modifiche su cui è stato raggiunto un accordo nel Comitato ristretto, verificando poi, in sede di esame degli emendamenti, se ci sono i margini per ulteriori convergenze sulle questioni rimaste aperte. Conviene altresì sulla opportunità di un confronto con i Capigruppo della Commissione affari costituzionali della Camera, per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge.

Il relatore PERILLI (M5S) chiede di programmare i lavori in modo che si possa procedere alle votazioni già la prossima settimana.

Il PRESIDENTE assicura che si potrà procedere nel senso auspicato dal relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sui disegni di legge nn. 1785, 2229, 2185, 1650 e 1359 si rimane in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.31. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 357 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022

357^a Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2229) Emanuele PELLEGRINI. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 24 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), nel confermare che non risulta che ci siano stati progressi nell'istruttoria della Commissione bilancio, coglie l'occasione per sollecitare il supporto del Governo al fine di calcolare la copertura economica effettivamente necessaria. Infatti, a seguito dell'innalzamento da 45 a 60 euro del contributo fisso *standard* per ospite erogato dal Ministero dell'interno ai Comuni, appare evidente la necessità di una verifica dei costi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN e altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo e rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i ritardi nella predisposizione della relazione tecnica lasciano presupporre che vi sia un problema di copertura economica. Si stima, infatti, un onere di circa 1,5 milioni di euro per l'organizzazione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, la valutazione delle candidature dei Comuni e le medaglie da apporre sul gonfalone del Comune.

In Commissione bilancio, sarebbe poi emersa la necessità di garantire l'invarianza finanziaria relativamente all'emendamento 2.0.1, sulla tenuta di un elenco di Comuni virtuosi, oltre alla esigenza di chiarimenti in merito all'emendamento 1.0.1, che prevede campagne di sensibilizzazione sui rischi per la salute nei luoghi di lavoro collegati alla presenza di amianto.

Considerato che l'obiettivo primario del disegno di legge è quello di onorare la memoria delle vittime, fornendo anche un aiuto alle famiglie delle persone malate o decedute, e sollecitare gli enti locali a proseguire l'opera di bonifica delle costruzioni in cui è ancora presente l'amianto, preannuncia la predisposizione di un emendamento per superare le difficoltà riscontrate. La proposta, dopo un

confronto con la prima firmataria del disegno di legge in esame, senatrice Marin, sarà quindi sottoposta all'attenzione della Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che il percorso indicato dalla relatrice sia del tutto condivisibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU e altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 aprile e rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore TONINELLI (M5S) conferma di non aver ricevuto notizie dalla 5a Commissione, che a sua volta non può completare l'esame degli emendamenti in assenza della relazione tecnica richiesta al Governo.

Il PRESIDENTE ricorda di avere inviato una lettera al Ministro per i rapporti con il Parlamento per lamentare l'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti in Commissione a causa della mancanza del parere della Commissione bilancio, la quale a sua volta non può svolgere l'istruttoria in assenza della relazione tecnica richiesta al Governo.

Sollecita pertanto anche per le vie brevi la rappresentante del Governo, affinché eserciti una positiva e costruttiva pressione sull'Esecutivo, al fin di superare la situazione di *impasse*.

Il sottosegretario BERGAMINI assicura che si farà interprete presso il Ministro dell'esigenza rappresentata dal Presidente, che peraltro si sta verificando anche in altre Commissioni, al fine di superare le difficoltà che ostacolano l'*iter* di alcuni provvedimenti.

Il PRESIDENTE sottolinea che, subito dopo l'invio della missiva, si è effettivamente sbloccato l'esame del disegno di legge n. 1785, recante norme sull'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche. Ciò aveva fatto presagire che si potesse finalmente concludere anche l'esame degli altri disegni di legge in attesa di definizione, ma purtroppo questo non è accaduto.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) ricorda che simili disgradi non si verificheranno più una volta che saranno entrate in vigore le modifiche del Regolamento relative appunto ai pareri della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Calderoli.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) conferma che la Commissione bilancio è ancora in attesa della relazione tecnica del Ministero dell'economia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 14 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostantivo sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. Il parere è non ostantivo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 10.1, il cui esame resta sospeso.

Avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100 e 11.100, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che sono stati presentati i subemendamenti 7.100/1, 7.100/2, 7.100/3, 7.100/4 e 7.100/5, nonché gli emendamenti 8.50 (già 5.8 (testo 2)) e 9.6 (testo 2), anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1444) Maria SAPONARA e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Discussione e rinvio)

La relatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in esame, a prima firma della senatrice Saponara, che istituisce l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia.

Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2495

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Art. 4

4.100

Il Relatore

*Al comma 7, sostituire le parole: «nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» con le seguenti: «nel proprio sito *internet* istituzionale».*

Art. 5

5.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «al Comitato» con le seguenti: «all'Autorità»;

b) al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole «Il Comitato di sorveglianza» con le seguenti: «L'Autorità»;

c) al comma 3, al quarto periodo, sostituire le parole «del Comitato» con le seguenti: «dell'Autorità»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» con le seguenti: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» con le seguenti: «dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato» e le parole: «secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» con le seguenti: «secondo le modalità stabilite dall'Autorità medesima e pubblicate nel sito internet istituzionale della stessa».

Art. 7

7.100/1

Pagano

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «rappresentanti di interessi», con le seguenti: «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».

7.100/2

Malan, La Russa

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «rappresentanti di interessi», con le seguenti: «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».

7.100/3

Malan, La Russa

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 2.

7.100/4

Pagano

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «cinque deputati e cinque senatori», con le seguenti: «due deputati e due senatori».

7.100/5

Malan, La Russa

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «cinque deputati e cinque senatori», con le seguenti: «due deputati e due senatori».

7.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Sorveglianza)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

c) vigila e raccoglie segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste dalla presente legge sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio».

Art. 8

8.50 [già 5.8 (testo 2)]

De Petris

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ha diritto di»;

b) alla lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi di svolgere incontri presso i luoghi e le sedi della decisione pubblica, finalizzati alla rappresentanza degli interessi di pertinenza»;

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) ricevere tutte le opportune informazioni, anche tramite l'accesso ai documenti relativi, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante;

b-ter) essere informato circa i nominativi dei responsabili tecnici dei processi decisionali di cui alla lettera b) e dell'ufficio competente dell'amministrazione pubblica, anche al fine di consentire agevoli contatti e relazioni;

b-quater) ricevere le opportune risposte, in forma scritta e in tempi congrui, alle richieste presentate nella medesima forma, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante».

Art. 9

9.6 (testo 2)

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Obblighi degli iscritti nel Registro)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici.

2. Ciascun rappresentante di interessi è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali criticità rilevate.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli forniti.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 11

11.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «da parte del Comitato di sorveglianza» con le seguenti: «da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «irrogate dal Comitato di sorveglianza» con le seguenti: «irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato» e le parole: «Il Comitato di sorveglianza adotta» con le seguenti: «L'Autorità adotta»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza» con le seguenti: «sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1650
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

Titolo breve: *Imprese sociali di comunità*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 531 \(ant.\)](#)

30 marzo 2022

[N. 537 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

[N. 538 \(ant.\)](#)

13 aprile 2022

[N. 544 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

[N. 556 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

[N. 573 \(ant.\)](#)

22 giugno 2022

[N. 581 \(ant.\)](#)

6 luglio 2022

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 317 \(pom.\)](#)

4 maggio 2022

[N. 319 \(ant.\)](#)

11 maggio 2022

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 291 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 300 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 531 (ant.) del 30/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022
531^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito al testo, occorre acquisire elementi istruttori sui profili finanziari della previsione di cui all'articolo 1, comma 2, ove si dispone che le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, adottino le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione in tema di imprese aventi finalità analoghe a quelle disciplinate dal disegno di legge in esame, riconoscendo, alle condizioni ivi previste, esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio.

Altresì, richiede elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'articolo 2, che modifica l'articolo 88 del Codice del Terzo settore, introducendovi la previsione dell'applicazione dell'agevolazione IRAP in favore degli enti del Terzo settore o su altri tributi di pertinenza degli enti territoriali, o la non considerazione quale attività commerciale, ai fini dell'imposizione fiscale, di alcune attività, nei limiti dei regolamenti europei sugli aiuti di importanza minore (cd. *de minimis*).

Osserva, poi, che risulta necessario, aggiornare la decorrenza temporale dell'onere di cui all'articolo 4, che incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca; conseguentemente, occorre aggiornare la decorrenza della copertura di cui all'articolo 6.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 1, rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.1, sul regime giuridico applicabile alle cooperative e ai loro consorzi. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.2 sulla definizione normativa di impresa di interesse generale. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli identici emendamenti 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, che conferiscono all'Istat il compito di definire le modalità di assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre valutare, anche attraverso relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 2.1 che sembrerebbe estendere anche alle erogazioni in favore delle imprese sociali il credito di imposta (cd. *social bonus*) previsto dall'articolo 81 del Codice del Terzo settore. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.1 che estende agli interventi effettuati dagli enti del terzo settore e dalle imprese sociali di comunità il beneficio del *superbonus* al 110 per cento.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 3.1 che inserisce gli enti del terzo settore e le imprese sociali di comunità tra gli assegnatari di immobili confiscati, attraverso l'assegnazione in concessione a titolo gratuito.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1, che destina al finanziamento dell'attività degli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali di comunità, una quota, non inferiore ad un quarto, del Fondo unico per la giustizia.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che consente alle regioni di individuare ulteriori categorie di soggetti svantaggiati da avviare al lavoro attraverso società cooperative, con possibile concessione di agevolazioni e sovvenzioni che gravino esclusivamente sulle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.100, 2.100, 3.100, 4.100 e 6.100.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ([n. 369](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo schema di regolamento di delegificazione in esame ha ad oggetto l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in seguito alla previsione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, in una prevalente ottica di semplificazione e al fine di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese".

Il Piano, come evidenziato nella relazione illustrativa, "ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendole in un unico atto".

Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della performance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.

Nel dettaglio, il menzionato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 ha prescritto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (comma 1).

Per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, il decreto ministeriale recante il "piano tipo" dovrà definire modalità semplificate per l'adozione del Piano (art. 6, comma 6).

Il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire più profili (comma 2), nel rispetto - precisa la disposizione - delle vigenti discipline di settore.

Lo schema di regolamento si compone di due articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione di alcune norme primarie che prevedono adempimenti da parte delle amministrazioni in relazione ad atti di pianificazione in conseguenza della previsione di un nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

L'articolo 2 dispone, invece, alcune modifiche, soppressive o sostitutive, di disposizioni vigenti che, in base alla relazione illustrativa, sono state adottate nei casi in cui non è risultato possibile procedere mediante abrogazione espressa e al fine di operare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, espungendo il riferimento agli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività o organizzazione, che in alcuni casi vengono aggiornati con l'indicazione della relativa sezione o sottosezione del PIAO.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia il contenuto ordinamentale del provvedimento, confermato anche dalla relazione tecnica, finalizzato ad individuare ed abrogare taluni adempimenti relativi a specifici atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente, che vengono assorbiti, sempre per effetto del provvedimento in esame, dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021. Quest'ultima norma, con riferimento ai profili attuativi del PIAO, reca una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale, ai predetti fini, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, evidenzia che tra le disposte abrogazioni (articolo 1, comma 1, lett. e)) figura quella (articolo 14, comma 1, della legge n. 124 del 2015) concernente la disciplina legislativa del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) nelle pubbliche amministrazioni che, tuttavia, non sembrerebbe essere assorbita dal PIAO, tenuto conto che le norme in esame non disciplinano espressamente tale profilo. La norma abrogata, nel demandare alle amministrazioni pubbliche l'adozione di misure organizzative annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile, dispone che le economie derivanti dall'applicazione del POLA restino acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione. Inoltre, a presidio degli equilibri di finanza pubblica, viene dettato un vincolo di neutralità finanziaria ai fini dell'adozione delle predette misure organizzative (consistente nel rispetto del limite delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e nell'esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Tanto premesso, poiché dette previsioni risultano abrogate dalle norme in esame e tenuto conto che la disciplina del POLA non appare espressamente ricondotta a quella del PIAO (corredato di una clausola di non onerosità, sebbene diversamente formulata in quanto riferita alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni), appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa le modalità con cui assicurare l'effettiva neutralità finanziaria delle misure organizzative e di pianificazione del lavoro agile nelle singole amministrazioni, pur a seguito della disposta abrogazione. Appare, altresì, utile un chiarimento riguardo alla destinazione di eventuali economie di spesa, sebbene le stesse non risultino preventivamente scontate in bilancio. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni "supporto" dell'Esercito Italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori ([n. 371](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota contenente alcuni

elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 11,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.1.2. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 12 APRILE 2022 537^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostantivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(ParerePare alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore SACCOME (FIBP-UDC) ricorda che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere non ostantivo nella seduta dello scorso 1° marzo.

In merito agli emendamenti, segnala che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Fa poi presente che comportano invece maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Rileva poi che occorre valutare i profili di onerosità della proposta 3.1 (testo 2). Osserva infine che non vi sono

osservazioni sui restanti emendamenti (incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2)).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, all'esito di una integrazione istruttoria pervenuta dal Ministero della cultura, non vi sono obiezioni sull'ulteriore corso delle proposte 2.1, 4.1, 5.1 e 3.1 (testo 2), mentre l'avviso è contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4. Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, si pronuncia in senso contrario altresì sulle proposte 3.3 e 3.5. Concorda infine sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2).

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 3.3 e 3.5, si svolge una breve discussione, alla quale prendono parte le senatrici FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e MODENA (*FIBP-UDC*), nonché il Presidente PESCO (*M5S*), il quale rappresenta che, in effetti, l'espressione di un parere non ostativo richiederebbe un'integrazione della relazione tecnica.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il relatore SACCONE (*FIBP-UDC*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, ferma restando la necessità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 4, appare comunque opportuno richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri del provvedimento e la congruità della copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 2.2 e 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 2.3 e 2.4. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 2.5. Devono valutarsi gli effetti finanziari dell'emendamento 3.2. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento

dell'educazione civica

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, che la relazione tecnica si presenta estremamente sintetica, non esplicita i dati e la metodologia di calcolo utilizzata, e non permette pertanto di verificare gli importi esposti; inoltre non fornisce le aliquote applicate a titolo di imposte dirette e IRAP e non indica i dati che permettano di ripercorrere e verificare la quantificazione presentata in termini di maggiori entrate IVA. Per i profili suddetti, risulta pertanto necessario che il Governo fornisca elementi integrativi. Per quanto concerne l'articolo 2, in tema di *bonus* carburante ai dipendenti, chiede chiarimenti in merito all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina, ed elementi informativi a conferma dell'indicazione di una aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata per la stima nella relazione tecnica; si osserva inoltre che la relazione tecnica non considera possibili effetti negativi di gettito in termini di IRES/IRPEF rivenienti, pur nell'ambito di determinati limiti, dalla deducibilità di detti importi tra i costi del personale.

Anche con riferimento all'articolo 4, recante un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale, segnala che occorre integrare le informazioni della relazione tecnica con riguardo ai criteri di valutazione dei consumi di gas naturali riferibili al secondo trimestre, al fine di riscontrare positivamente la stima effettuata.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore, propone di evidenziare sia per il gas che per l'energia elettrica le modalità di determinazione del prezzo unico nazionale (PUN); inoltre, in relazione al comma 2, ritiene di segnalare che il dato preso a riferimento dei consumi di gas naturale, ricavati dalla relazione ARERA per l'anno 2020, potrebbe non essere molto rappresentativo dell'andamento medio dei consumi per effetto della contrazione degli stessi nell'anno in questione dovuta alla situazione sanitaria emergenziale: sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Per quanto concerne l'articolo 6, inherente al *bonus* sociale energia e gas, si ricorda che normalmente il costo del *bonus* elettrico (sconto del 30 per cento) e del gas (sconto del 15 per cento) è a carico degli altri utenti tramite il pagamento in bolletta degli oneri generali di sistema. L'articolo 6 dispone l'estensione dei *bonus* sociali elettricità e gas fino al valore ISEE pari a 12.000 euro, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, con oneri a carico dello Stato, e stanzia a tal fine la somma di 102,8 milioni di euro per l'anno 2022. Tuttavia, la relazione tecnica stima l'onere di 102,8 milioni relativo al solo secondo trimestre 2022: la norma sembrerebbe pertanto priva di copertura finanziaria per il 3° e il 4°

trimestre 2022. La relazione tecnica inoltre non fornisce gli elementi quantitativi e le metodologie di calcolo adottate per la quantificazione degli oneri e si limita poi a riportare l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022 di 400 milioni di euro, per ulteriori sconti per gli utenti con ISEE fino a 8.265 euro, per il 2° trimestre 2022. Tali risorse, essendo tra l'altro il trimestre in corso, non appaiono utilizzabili come fonte di copertura, e sarebbe comunque necessaria una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022. In ordine ai suddetti profili, richiede che il governo fornisca chiarimenti.

Per quanto riguarda l'ampliamento della pianta organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, fa presente che il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse e la piena sostenibilità a carico del bilancio dell'ARERA, nonché precisare se a tal fine essa dovrà provvedere a un adeguamento delle contribuzioni a carico degli operatori dei mercati di riferimento. Per quanto concerne la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, segnala che si tratta di uno stanziamento di spesa in conto capitale a fronte della compensazione di un onere corrente.

In merito all'articolo 8, recante rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI, ritiene che il Governo dovrebbe confermare il dato di un consumo complessivo di energia da parte delle imprese stimato in 30 miliardi di euro per il bimestre maggio-giugno 2022, nonché fornire un approfondimento circa le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento; e segnala che andrebbero inoltre chiarite le ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento. In relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità della dotazione di 2 miliardi di euro della seconda, nuova sezione speciale. Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di imprese energivore di interesse strategico, con riguardo al comma 2, segnala che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa gli oneri ipotizzabili per gli organismi *in house* chiamati a supportare l'organo commissoriale di ILVA S.p.A., in ordine alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione di tali enti.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di integrazione salariale, pur considerando che i capoversi 11-*quinques* e 11-*sexies* sono configurati come tetti di spesa, ritiene opportuno che il Governo, in relazione al capoverso 11-*quinques*, fornisca maggiori informazioni in merito alla platea interessata dalla norma. Osserva inoltre che le ipotesi assunte nella relazione tecnica, sia in relazione alla durata media prevista di integrazione salariale, ipotizzata nella metà del periodo massimo consentito, sia con riferimento alle ore mensili che si presume saranno fruite, scontando un tiraggio del 50 per cento rispetto a quelle autorizzate, non sembrano ispirate a principi di adeguata prudenzialità.

Con riguardo all'articolo 12, recante agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa, ritiene opportuno che il Governo acquisisca maggiori dati e chiarimenti, in assenza dei quali non reputa sia possibile verificare la quantificazione esposta nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 16, che prevede per l'anno 2022 l'esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con copertura degli oneri mediate utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la riassegnazione in bilancio dei residui, segnala che tale modalità di copertura non appare in linea con il comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge di contabilità.

Sull'articolo 19, concernente la concessione di garanzie da parte dell'ISMEA per la rinegoziazione dei mutui agrari per un periodo di rimborso fino a 25 anni, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, reputa comunque opportuno acquisire elementi di valutazione sulla congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi da perseguire.

Con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, atteso che le risorse del Fondo mutualistico di cui al comma 515 della legge n. 234 del 2021, sono state ridotte, a fini di copertura, dall'articolo 19 e dal

medesimo articolo 20, da 50 a 5 milioni di euro per l'anno 2022, ritiene che il Governo dovrebbe confermare che tali residue risorse siano idonee alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi gli oneri per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie. Considerato poi che il fondo mirava tra l'altro a compensare danni derivanti da siccità, fenomeno al momento in atto in alcune zone d'Italia, ritiene che andrebbe escluso che dalla riduzione in esame derivi poi l'esigenza di nuovi finanziamenti con successivi provvedimenti legislativi. Atteso inoltre che le suddette spese sono finalizzate ad implementare a regime un fondo mutualistico, ritiene che il Governo dovrebbe confermare, come affermato dalla Relazione tecnica, che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Fearl, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente ai compiti assegnati all'AGEA, richiede che il Governo dovrebbe altresì assicurare che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 22, concernente la concessione a favore delle imprese turistico-ricettive di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU per l'anno 2021, osserva che la stima operata dalla relazione tecnica si connota per la sua estrema sinteticità che non ne consente la verifica: al riguardo rileva che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi al fine di poter valutare il carattere prudenziale della quantificazione proposta.

Per quanto concerne l'articolo 23, in materia di revisione prezzi dei materiali da costruzione, richiede che il Governo dovrebbe chiarire, con particolare riguardo al comma 1, se dalla possibilità concessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) di riconoscere un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nonché dalla previsione che in seguito all'esito dell'attività istruttoria, il MIMS possa disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, possa discendere una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella scontata nei tendenziali.

In relazione all'articolo 27, sul potenziamento della capacità amministrativa della presidenza del Consiglio in materia di esercizio dei poteri speciali, in merito ai commi 1 e 3 rileva che il Governo dovrebbe fornire elementi informativi, di cui la relazione tecnica è priva, circa le spese di funzionamento dell'istituendo nucleo. Per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di Finanza con la Presidenza del Consiglio, di cui al comma 2, ritiene che il Governo dovrebbe confermare la compatibilità del previsto protocollo d'intesa con la clausola di invarianza degli oneri.

L'articolo 28, recante ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga, prevede l'istituzione di un Gruppo di coordinamento e di un comitato di monitoraggio, con la possibilità di disporre ispezioni e verifiche tecniche; prevede inoltre l'avvalimento del Centro di valutazione e certificazione nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, e in generale una estensione dell'ambito dei poteri speciali rispetto alla normativa previgente. Al riguardo, ritiene che andrebbe assicurata anche la sostenibilità dei nuovi adempimenti per le strutture e gli uffici interessati, nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 29, sul rafforzamento della disciplina *cyber*, prevede, ai commi da 1 a 3, che le pubbliche amministrazioni debbano procedere alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica ponendo per le medesime l'obbligo di provvedere alla acquisizione di un ulteriore prodotto o servizio, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al fine di escludere che in relazione a tali oneri si configuri una copertura a bilancio, ritiene che il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui al comma 4. Il comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, comporta per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la possibilità di prevedere una durata massima di quattro anni rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni: al riguardo, occorre valutare la compatibilità della disposizione con i principi dell'ordinamento in materia di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e gli

eventuali effetti finanziari.

In merito all'articolo 30, in relazione alle attività di controllo a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relative alle esportazioni al di fuori dell'Unione europea di materie prime critiche, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.

Con riferimento all'articolo 31, sul coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, in relazione alla lettera *b*) del comma 1 rileva che il Governo dovrebbe fornire indicazioni idonee a comprovare la congruità dell'onere medio unitario riportato dalla relazione tecnica e ai fattori che ne determinano la varianza, nonché, con riferimento alla lettera *c*) del medesimo comma 1, elementi integrativi a dimostrazione della congruità del costo capitario medio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicato nella relazione tecnica in euro 2.018 per persona su base annua.

In relazione all'articolo 32, che prevede la riduzione della durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ritiene che il Governo, trattandosi di disposizioni in materia di pubblico impiego, dovrebbe fornire, come previsto dalla legge di contabilità, una proiezione almeno decennale dell'onere. Andrebbe fornito altresì il quadro di computo degli effetti indotti correlati alla maggiore spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito all'articolo 35, lettere *b*) e *c*) del comma 1, recanti interventi sul procedimento autorizzativo per l'esportazione di prodotti a duplice uso e sulle relative misure ispettive, occorre valutare l'inserimento di una apposita clausola di invarianza degli oneri. In relazione al comma 2, concernente la copertura degli oneri per i dieci esperti previsti dalla lettera *a*) del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, occorre avere dal Governo conferma della disponibilità delle risorse non preordinate all'adempimento di obblighi internazionali.

Per quanto riguarda l'articolo 36, in riferimento al comma 1, che concerne una proroga ulteriore per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA, ritiene che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi sul rapporto tra risorse aggiuntive stanziate e contratti prorogabili, al fine di poter verificare l'ipotesi di quantificazione esposta nella relazione tecnica e poter valutare il carattere di prudenzialità della stima proposta.

L'articolo 37 istituisce un "contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario" temporaneo operante per il solo anno 2022, posto a carico esclusivo di determinate imprese, produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che, come si legge nella relazione tecnica, hanno beneficiato di *extra* profitti in relazione all'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore. Il contributo sarebbe suscettibile di dar luogo ad incassi erariali molto rilevanti, stimati in 3.980 milioni di euro. Dette entrate costituiscono la fonte prevalente di copertura finanziaria degli oneri complessivi associati al provvedimento in esame.

Osserva preliminarmente che né la relazione illustrativa né la relazione tecnica esaminano il tema della compatibilità del prelievo con il dettato costituzionale, né analizzano le analogie e le differenze con un'altra fatispecie di alcuni anni fa, la cosiddetta "*Robin Hood Tax*" (RHT), dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015. Un approccio prudentiale suggerisce una riflessione volta ad escludere l'incompatibilità costituzionale, in particolare con gli articoli 3 e 53, che potrebbe determinarsi qualora le disposizioni in commento non tengano adeguatamente conto della effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi del prelievo, ma diano luogo a distorsioni fiscali irragionevoli, a duplicazione dell'imposizione, a diverso titolo, su fatispecie analoghe, nonché ad incertezze nell'applicazione dei principi che presiedono alla determinazione del reddito di impresa con rischi di contenzioso e riflessi negativi sul gettito erariale.

Quanto ai profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni sufficienti per un riscontro della stima, ad esempio in ordine alla numerosità, suddivisa per tipologia

soggetta al contributo, alla dimensione dei soggetti passivi e alla media del profitto. Inoltre, atteso che il decreto-legge è stato adottato prima della scadenza dell'ultimo semestre considerato per la determinazione della base imponibile, la stima delle entrate associate al contributo straordinario non ha potuto avvalersi delle informazioni complete rivenienti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre 2022. Va poi considerato che l'avvenuta adozione del provvedimento prima della scadenza del semestre potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, con specifico riguardo ai soggetti facenti parte di un gruppo fiscale, sia nell'ambito IVA sia in quello relativo all'imposizione diretta. A riprova di tali rischi, rileva il ricorso da parte delle disposizioni dell'articolo in esame ad un piano straordinario di controlli per l'esecuzione dei quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvarrà della collaborazione della Guardia di finanza.

Considerato altresì che il contributo è suscettibile di essere traslato economicamente sui consumatori, con conseguente aumento dei prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, nonostante l'adozione di un piano di controlli straordinario, segnala il rischio che la nuova disciplina possa, nei fatti, accompagnarsi ad incrementi dei prezzi seguiti da provvedimenti sanzionatori *ex post*. In ordine ai suddetti profili, occorre acquisire dati ed elementi di conoscenza ulteriori.

In relazione ai commi da 8 a 10, occorre acquisire conferma della sostenibilità dei nuovi compiti per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che per nove mesi dovrà attuare un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni ricevute mensilmente. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, pur trattandosi di oneri modulabili entro un limite massimo di spesa, andrebbero fornite delucidazioni sui parametri assunti dalla relazione tecnica, al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziate.

Per quanto concerne l'articolo 38, in relazione alla quota di copertura di cui alla lettera c), rileva che l'importo ivi indicato, in termini di utilizzo di maggiori entrate, si raggiunge soltanto includendovi anche i 13,79 milioni di euro ascritti all'articolo 1 come effetto sull'IRAP della riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, che tuttavia sono contabilizzati come minore spesa ai fini del saldo netto da finanziare. Appare pertanto necessario correggere in tal senso la clausola di copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 300.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore SACCOME (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire elementi istruttori per verificare gli effetti finanziari delle proposte 2.12, 2.15, 2.16 (identico a 2.17), 2.29 (identico a 2.30 e 2.31), 2.32 e 2.34 (analoghi a 2.35, 2.36 e 2.37), che estendono l'ambito applicativo della legge alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.28 che - per le prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione - dispone la nullità delle

pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, in base ai quali le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non possono, in ogni caso, conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso. Occorre valutare l'emendamento 2.42, in base al quale le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo. Risulta necessario valutare anche gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 che introducono la regola dell'equo compenso per le prestazioni rese da professionisti in esecuzione di appalti pubblici. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.3 che considera nulla la clausola volta a prevedere termini di pagamento del professionista superiori a sessanta giorni decorrenti, oltre che dal ricevimento da parte del cliente della fattura, anche dalla data di effettuazione della prestazione, se anteriore alla data di ricevimento della fattura. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.4 che dispone la nullità delle clausole che prevedano l'affidamento a titolo gratuito degli incarichi professionali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.1, nonché dalle identiche proposte 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 4.0.1, che modifica i criteri di calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 che estendono l'ambito applicativo della norma ai rapporti dei professionisti con le società veicolo di cartolarizzazione e con gli agenti della riscossione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.0.1, ove si stabilisce che - in caso di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni - il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, nonché degli identici emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 che comportano l'applicazione della nuova normativa anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 11.8, in base alla quale le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conferma la valutazione non ostativa alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e

approvata.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni sulle proposte riferite all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.12, che interviene sui parametri di riferimento delle prestazioni professionali, su cui occorre acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel manifestare perplessità sull'impatto della proposta sulla finanza pubblica, ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.12.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore.

Esprime altresì un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27, non segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE, dopo un breve intervento della senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dal Governo, al fine di consentire le verifiche del caso.

Si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 2.28, ritenendo opportuno un supplemento di istruttoria sui profili di applicazione dell'equo compenso alla Pubblica Amministrazione.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori Fiammetta [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e Antonella [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle proposte 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulle proposte 3.3 e 3.4, nonché sulle proposte 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13 e 3.15, non segnalati dal relatore. Chiede quindi di valutare l'accantonamento degli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.14, su cui è in fase di verifica una possibile riformulazione.

I senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e Roberta [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di accantonare l'esame, rispettivamente, degli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, ritiene opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di rinviare l'esame dei restanti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e dai chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per le proposte 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su tutte le proposte relative agli articoli da 4 a 12.".

La proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica sul testo, negativamente verificata.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) prende atto del deposito della relazione tecnica, riservandosi di valutarne il contenuto ai fini del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra i subemendamenti alla proposta del relatore 1.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento e degli emendamenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria SARTORE assicura che, già nelle prossime sedute, sarà in grado di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.17 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2), 7.21 (testo 2) e 11.7 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.2 (testo 2) e 18.25 (testo 2). Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2). Occorre verificare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 23.11 (testo 2), laddove consente di individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per onerosità segnalata anche dalla Commissione, sulle proposte 2.6 e 2.0.3, nonché sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, non segnalate dai relatori, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne l'invarianza finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, fatta eccezione per i subemendamenti alla proposta 2.0.1000, su cui si riserva di esprimere l'avviso del Governo.

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, si svolge un breve dibattito, a cui prendono parte i senatori Donatella [CONZATTI](#) (IV-PSI), [MANCA](#) (PD), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), all'esito del quale il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del relativo esame.

Su richiesta, rispettivamente, dei senatori Roberta [FERRARI](#) (PD) e [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 2.6 e 2.0.3.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dalla Commissione, non avendo osservazioni sulle restanti.

I senatori [CALANDRINI](#) (FdI), [MANCA](#) (PD) e [DELL'OLIO](#) (M5S), chiedono l'accantonamento dell'esame, rispettivamente, delle proposte 3.5, 3.13 e 3.0.5.

Dopo che il PRESIDENTE ha accolto la richiesta di accantonamento, la sottosegretaria SARTORE, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, su tutte le proposte segnalate dai relatori.

La senatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare l'accantonamento delle proposte 4.1 e 4.3.

I senatori [MANCA](#) (PD) e Donatella [CONZATTI](#) (IV-PSI) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 4.19 e 4.20.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) reputa necessario un supplemento di istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti 4.21 e 4.22.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dai relatori all'articolo 4.

La rappresentante del GOVERNO, passando all'esame delle proposte riferite all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 5, nonché sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.12 (analoghe a 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analoghe a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, non segnalate dalla Commissione.

Al riguardo, osserva che l'entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza 2021 costituisce la *milestone* PNRR M1C2-6. Tale obiettivo prevede, con riguardo al settore dell'energia, che debba essere assicurata l'obbligatorietà di svolgimento di gare per contratti di concessione idroelettrica e l'eliminazione graduale della possibilità di prorogare i contratti, rimettendo al legislatore nazionale il compito di predisporre un quadro normativo per le concessioni idroelettriche che sia coerente con il diritto dell'Unione europea.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo, ritiene che la strada più corretta sia quella di esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei casi di carenza di copertura o di problemi di quantificazione, mentre, nell'ipotesi di profili di contrasto effettivo o presunto con gli obiettivi e i traguardi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a suo avviso la valutazione dovrebbe essere rimessa alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SARTORE, fatte debitamente salve le prerogative della Commissione bilancio, ricorda che il mancato raggiungimento di obiettivi o traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza comportano il venir meno del rimborso delle corrispondenti rate, previste a titolo di prestito o di sovvenzione, da parte delle Istituzioni europee, con evidente impatto sulla finanza pubblica italiana.

I senatori [MANCA](#) (*PD*), [CALANDRINI](#) (*FdI*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 5.27, 5.4 e 5.28.

Interviene per chiedere chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo sull'emendamento 5.1 la senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla quale risponde la sottosegretaria SARTORE ribadendo che si tratta di un obiettivo del PNRR.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) chiede lumi sull'avviso del Governo relativo alla proposta 5.3. Reputa comunque opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati dal Governo, anche al fine di consentire i necessari approfondimenti istruttori, nonché lo svolgimento delle interlocuzioni politiche tra la Commissione di merito e l'Esecutivo.

Il PRESIDENTE accoglie le richieste di accantonamento formulate dai senatori, disponendo altresì la sospensione dell'esame degli emendamenti 5.34 e 5.40, analoghi alla proposta 4.21, già accantonata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e degli elementi forniti dal Governo, il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 5.5, 5.8, 5.29, 5.38, 5.0.1 e 5.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.0.1000 e relativi subemendamenti, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.1, 4.3, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.27, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle riformulazioni riferite agli articoli da 1 a 5, nonché su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti".

La proposta dei relatori è messa in votazione e approvata.

Su sollecitazione del relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), la rappresentante del Governo mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le valutazioni del Governo su una parte degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.4.2.1.3. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 538 (ant.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022 538^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria nella quale si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica, al fine di approfondire le implicazioni finanziarie del disegno di legge.

Il relatore PRESUTTO (M5S) prende atto della richiesta avanzata dal Governo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021,

n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento in titolo, dando conto altresì del parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni, nel quale viene rappresentata l'opportunità di una modifica al comma 1 dell'articolo 21.

Anche sulla base delle note istruttorie depositate dal Governo nella seduta dello scorso 5 aprile, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato al resoconto).

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in considerazione dei termini di scadenza della delega, il Governo ha rappresentato l'urgenza dell'esame del provvedimento, seppur privo del parere del Consiglio di Stato, che si riserva di trasmettere non appena acquisito.

Fa quindi presente che lo schema di decreto legislativo, corredata di relazione tecnica, si compone di 50 articoli, articolati in due Capi: il Capo I recante "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14", composto dagli articoli da 1 a 44, e il Capo II recante "Disposizioni di coordinamento e abrogazione", composto dagli articoli da 45 a 50.

Per quanto di competenza, l'articolo 6, in tema di composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni dei creditori, traspone nel Codice della crisi d'impresa una serie di disposizioni, attualmente vigenti (contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021), che vengono contestualmente abrogate dai successivi articoli 45 e 46. Con riferimento al nuovo articolo 25-novies del Codice, che estende anche all'INAIL gli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, pur rilevando che alla disposizione originaria (articolo 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021) non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe chiarito se l'estensione di tali obblighi all'INAIL possa essere fronteggiata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per l'Istituto.

Rileva che andrebbero poi forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica che potrebbero derivare dall'articolo 15, comma 3, lettera *b*), e dall'articolo 19, comma 6, lettera *c*), dello schema in esame, che prevedono la possibilità di omologare, rispettivamente, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (la quale potrebbe non aderirvi ove valuti tali accordi non soddisfacenti per le ragioni dell'Erario). In relazione all'articolo 19, comma 4, (che modifica l'articolo 86 del Codice), osserva che andrebbe chiarito se l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti

muniti di privilegio riguardi anche i crediti tributari di cui all'articolo 2752 del codice civile, in base al quale hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni per le imposte sui redditi e per l'IVA, nonché i crediti per le imposte, tasse e tributi degli enti locali. In caso affermativo, infatti, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa possibili effetti in termini di riduzioni o di posticipi di entrate tributarie già iscritte nei tendenziali.

Con riferimento all'articolo 50, recante disposizioni finanziarie, il comma 1 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, capoverso "Art. 13", concernente l'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi, rileva che si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, disposta dall'articolo 45, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto in esame.

Osserva che la relazione tecnica precisa che con l'impiego delle risorse rivenienti dall'abrogazione del citato articolo 3 si potrà far fronte agli adempimenti connessi alla piena funzionalità della piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 del Codice, relativi all'interoperabilità della piattaforma con altre banche dati di cui all'articolo 14 del Codice, allo scambio di documentazione e dati di cui all'articolo 15 del Codice e al programma informatico di cui al capoverso 25-*undecies* del Codice.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il nuovo articolo 13 del Codice non reca una specifica quantificazione - a differenza dell'abrogato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 - e che tale quantificazione è desumibile solo indirettamente mediante il confronto con le risorse poste a copertura (peraltro, tale determinazione non risulta univoca sul piano letterale, potendo in teoria le risorse poste a copertura essere di importo anche superiore rispetto all'onere); inoltre, sul piano formale, si rileva che agli oneri derivanti dall'articolo 13 del Codice non corrisponde una specifica e formale autorizzazione di spesa, bensì solamente una copertura. Su tali aspetti, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti.

Sui profili di copertura finanziaria, ricorda che il comma 10 del citato articolo 3 autorizza, per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale, già prevista dal citato decreto-legge n. 118 del 2021, la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero della giustizia, per l'anno 2022, e al Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2023. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse rinvenienti dalle norme oggetto di abrogazione siano ancora integralmente disponibili.

Infine, osserva che il comma 2 dell'articolo 50 reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 50, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, si segnala l'opportunità di sostituire nella medesima clausola le parole: "ad esclusione del comma", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi del bilancio del Senato (301) e della Camera dei deputati (432).

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani ([n. 370](#))

(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

In assenza di ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, al momento, l'istruttoria reca un avviso contrario sui profili finanziari degli emendamenti accantonati, fatta eccezione per le proposte emendative 1.4 e 1.6 sulle quali sono in corso interlocuzioni tra i Ministeri interessati, al fine di addivenire a riformulazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla rappresentante del Governo se, nella nota messa a disposizione nella seduta di ieri sulle proposte emendative in esame, gli emendamenti recanti criticità di ordine finanziario ulteriori rispetto a quelli della Commissione riguardino, al momento, gli articoli da 1 a 7.

La sottosegretaria SARTORE risponde affermativamente e fa presente che le proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio ha chiesto un approfondimento, attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, sono state indicate anche al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, al fine di sensibilizzare le amministrazioni competenti, a produrre la relazione richiesta.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) e la senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) intervengono sull'ordine dei lavori, per ricordare che, presso la Commissione di merito, sono in corso interlocuzioni al fine di addivenire a proposte di riformulazione su diverse tematiche.

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 aprile e gli ulteriori emendamenti, segnalati dal Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4 segnalate dal Governo.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1000/6.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023.

Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12.

Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13.

Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-rivcreative in aree ricadenti nel demanio marittimo.

Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54.

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.

Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93).

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analogia a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87.

Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175.

Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179.

Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al 2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216).

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245.

Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251 (analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20.

Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia.

Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.27 e 5.28.

Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21).

Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 5.1 (identico a 5.2), 5.3, 5.12 (analogo al 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analogo a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42 (analogo al 5.44 e 5.45) e 5.48.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, incluse le proposte 6.12 (testo 2) e 6.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della

durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, inclusa la proposta 7.21 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8.

Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di *pallet*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.

Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la normativa sulle fusioni tra comuni.

Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di *franchising* possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, inclusa la proposta 11.7 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analogia al 12.5) e 12.6.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti.

Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissoriale.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30.

Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9.

L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se

queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico.

Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 13.0.5.

La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.2 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.

Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13.

Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoghe a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue.

Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1, 18.25 e 18.25 (testo 2).

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi.

Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26.

Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.

Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di *start-up*;

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.11 (testo 2), 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13.

Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5.

Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5).

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla legge-quadro sull'artigianato.

Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analoghi a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5).

Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16.

Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20 e 27.0.28 (analoghi a 27.0.29).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1.

Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.2.

Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico.

Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti 6.8 e 6.83, per oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea

quantificazione, in assenza di relazione tecnica, e di copertura finanziaria.

Rappresenta altresì profili di criticità finanziaria sulle proposte emendative 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101 e 6.102.

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) rimarca l'esigenza di adottare un metodo di esame coerente, ritenendo inopportuna l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti segnalati dal Governo per ragioni di contrasto effettivo o potenziale con gli obiettivi e le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In questo caso, infatti, la valutazione dovrebbe essere lasciata alla Commissione di merito.

Il relatore **DELL'OLIO** (*M5S*) condivide le considerazioni del correlatore Tosato, ricordando peraltro che, alla luce di possibili modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza, si incorrerebbe nel rischio di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte emendative che possono invece rappresentare un utile contributo migliorativo.

La sottosegretaria SARTORE, nel rimettersi alle valutazioni della Commissione, osserva l'opportunità calibrare le singole disamine sulla base delle argomentazioni contenute negli avvisi formulati sui vari emendamenti. Infatti, sarebbe opportuno comprendere se il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possa determinare, anche indirettamente, un onere finanziario.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU-Eco*) invita la Commissione a procedere, al momento, con l'esame degli emendamenti, evitando di esprimere pareri laddove ciò rischi di compromettere una sintesi politica presso la Commissione di merito.

La senatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) concorda con l'approccio metodologico suggerito dal senatore Tosato, richiamando altresì ad una certa cautela nella valutazione degli emendamenti recanti oneri indiretti, dal momento che, su questo specifico punto, l'approccio adottato dalla Commissione bilancio non è stato sempre univoco.

Il **PRESIDENTE** ritiene opportuno, per il momento, non sciogliere la questione metodologica prospettata dal senatore Tosato, procedendo comunque con l'esame degli emendamenti, in modo da consentire, laddove possibile, la formulazione di pareri non ostativi e tenendo invece in sospeso le proposte recanti criticità finanziarie meritevoli di approfondimento.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte segnalate dai relatori.

Con specifico riguardo agli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione sulla compatibilità con la normativa europea, evidenzia come il contenuto di tali emendamenti sia analogo alla previsione normativa di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto "sostegni ter"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU-Eco*) chiede un chiarimento circa l'avviso contrario sull'emendamento 7.26.

La sottosegretaria SARTORE osserva come le proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27 rechino elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR; altresì, i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con conseguente necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene comunque che l'emendamento 7.26 richieda un'istruttoria calibrata sull'effettiva portata normativa della proposta.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che venga acquisita la relazione tecnica sull'emendamento 7.8.

Alla luce del dibattito svoltosi, il correlatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2), 6.104 (testo 2) e 7.21 (testo 2), riferiti agli articoli 6 e 7, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.83, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19, 7.20, 7.26 e 7.27, il cui esame resta sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

[\(1359\) Raffaella Fiomaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti](#)
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), alla luce della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo nella seduta del 6 aprile scorso, prospetta l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica sul testo del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 11,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 362

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 3, comma 4, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, viene confermata la piena sostenibilità degli adempimenti a valere delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;
- la previsione di cui all'articolo 13 riproduce quella disposta dall'articolo 14, comma 6, della direttiva (UE) 2019/882 oggetto di recepimento con lo schema di decreto in esame;
- con riguardo agli articoli da 17 a 21, sono specificati i criteri e i parametri adottati per la quantificazione degli oneri derivanti dai fabbisogni del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia Digitale-AGID, in considerazione delle nuove competenze attribuite;
- in ordine all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 18, comma 8, in favore del Ministero dello sviluppo economico, si evidenzia che la stessa è limitata alle annualità 2023 e 2024, in quanto si tratta di spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive;
- in relazione all'articolo 21, comma 6, riguardante le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, viene confermata l'effettiva neutralità della previsione, applicandosi le misure già previste dalle relative discipline di settore;
- con riguardo all'articolo 26, viene confermato il carattere prudenziale dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi, a decorrere dal 2025, derivanti dalle autorizzazioni alle assunzioni ivi previste;
- circa l'articolo 27, viene confermato che il fondo per il recepimento della normativa europea reca le necessarie disponibilità, nonché risorse adeguate a far fronte alle esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 370

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

- il provvedimento in esame ha disposto l'accantonamento di quota parte delle risorse del fondo spettanti ai territori della regione Valle d'Aosta, a seguito dell'esaurimento della graduatoria dei comuni ammessi con l'utilizzo dell'annualità 2020;
- tale previsione, riportata nelle premesse del decreto, precede l'intervento di riordino normativo disposto dall'articolo 1, commi 593-596, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha istituito il nuovo «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», nel quale confluiscono il Fondo nazionale per la montagna (previsto dall'articolo 2 della legge n. 97 del 1994) e il Fondo integrativo per i comuni montani (previsto dall'articolo 1, commi 319-321, della legge n. 228 del 2012 - legge di stabilità 2013), con conseguente azzeramento della loro dotazione a partire dal 2022;
- ciò posto, al fine di onorare gli impegni assunti ed attribuire alla regione Valle d'Aosta le risorse ad essa spettanti in base all'espletamento, nel corso del 2021, della più complessiva procedura di legge per l'attribuzione delle risorse del Fondo nazionale integrativo dei comuni montani, si intende completare la procedura, nel rispetto del dettato normativo, procedendo all'attribuzione delle risorse ad oggi riportate sul preesistente capitolo di bilancio;
- viene infine rappresentato che non si creeranno implicazioni a valere sul nuovo "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" né sulle relative procedure di liquidazione,

esprime parere favorevole.

1.4.2.1.4. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
544^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana era rimasto in sospeso l'esame degli emendamenti 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo su entrambi gli emendamenti in oggetto.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2).

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(2410) RUOTOLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, illustra l'ulteriore emendamento 1.10 (testo 2), segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime, per quanto riguarda il testo, un parere non ostantivo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, della previsione secondo cui la società concessionaria del servizio pubblico radio-tevisivo debba svolgere le attività ivi previste nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda invece gli emendamenti, esprime un avviso non ostantivo.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostantivo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, dopo la parola: "assicura" delle seguenti: ", compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,".

In relazione agli emendamenti, il parere è non ostantivo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

[\(2416\) Maria SAPONARA. - Dichiaraione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma](#)
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostantivo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE formula, in coerenza con provvedimenti di analogo tenore, un parere non ostantivo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1 recante la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostantivo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.0.1.
Sull'emendamento 1.0.1, il parere è non ostantivo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

[\(2481\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021](#), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, ricorda che nella seduta dello scorso 21 aprile era rimasta in sospeso la valutazione di una serie di proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sugli emendamenti 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2).

In merito all'emendamento 16.7 (testo 2), chiede l'accantonamento, essendo in corso l'istruttoria.

Con riguardo invece alle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, dà conto di una relazione tecnica pervenuta dal ministero della giustizia e in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato in cui viene rappresentata la possibilità che dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 20-*bis* derivino nuovi o maggiori oneri privi di idonea copertura.

Chiede infine l'accantonamento degli emendamenti 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2), sui quali è in corso l'istruttoria.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.7 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2), 18.3 (testo 2), 20.0.6, 20.07, 20.0.8 e 20.0.9".

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) riepiloga gli elementi istruttori degli emendamenti accantonati nella seduta del 12 aprile e illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4 segnalate dal Governo.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1000/6.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023.

Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12.

Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13.

Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative

in aree ricadenti nel demanio marittimo.

Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54.

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.

Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93).

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analogia a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87.

Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175.

Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179.

Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al 2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216).

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245.

Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251 (analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20.

Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia.

Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.27 e 5.28.

Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21).

Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 5.1 (identico a 5.2), 5.3, 5.12 (analoghi a 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analoghi a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42 (analoghi a 5.44 e 5.45) e 5.48.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83.

Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101 e 6.102.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.

Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 7.1, 7.11 e 7.19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8.

Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di pallet.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.

Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la

normativa sulle fusioni tra comuni.

Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di franchising possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, inclusa la proposta 11.7 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analogia al 12.5) e 12.6.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti.

Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissariale.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30.

Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9.

L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico.

Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 13.0.5 e 13.0.5 (testo 2).

La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle

analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.2 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.

Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13.

Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoghe a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue.

Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1, 18.25 e 18.25 (testo 2).

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi.

Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23.

Occorre valutare gli effetti finanziari, anche con riguardo alla sostenibilità delle attività ivi previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, della proposta 18.0.23 (testo 2), in materia di formazione manageriale nella sanità pubblica.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26.

Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.

Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di start-up;

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.11 (testo 2), 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13.

Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17.

Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi inclusa la proposta 24.11 (testo 2), riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5.

Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5).

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla legge-quadro sull'artigianato.

Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica per gli

emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analogo a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5).

Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16.

Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche.

Si richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20, 27.0.28 (analogo al 27.0.29) e 27.0.28 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di franchising.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1.

Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 32.2 e 32.3 (testo 2).

Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico.

Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante ulteriori elementi istruttori sulle proposte emendative in esame.

Il correlatore [TOSATO \(L-SP-PSd'Az\)](#) avverte che, secondo l'orientamento emerso nella Conferenza dei presidenti di Gruppo tenutasi nella giornata di ieri, nella settimana del 10-12 maggio, dopo l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022, l'Assemblea dovrebbe esaminare anche il disegno di legge sulla concorrenza, il che richiederà un'attività abbastanza intensa, su entrambi i provvedimenti, nella prossima settimana.

Comunica poi che - a causa di concomitanti impegni su territorio legati alla campagna elettorale per le elezioni amministrative - il suddetto disegno di legge sulla concorrenza sarà seguito, nella prossima settimana, principalmente dal correlatore Dell'Olio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice

civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il presidente [PESCO](#) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 marzo.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti sulle proposte emendative.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che l'istruttoria è in corso.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti sul disegno

di legge e sui relativi emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 aprile 2022, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.5. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022 556^a Seduta *Presidenza del Presidente* PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere e altri; Soverini e altri

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute del 10 e 11 maggio, e l'ulteriore emendamento 3.100, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 9.1, che inserisce ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).

Con riferimento alla proposta riferita all'articolo 13, non vi sono osservazioni, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, sull'emendamento del Governo 13.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-bis) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-bis).

Sul subemendamento 14.100 (testo 2)/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, si valutino, anche in relazione al parere reso sul

testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 5.6, esprime un avviso contrario, in assenza di apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) ricorda che, sull'emendamento 9.1, la Commissione aveva richiesto, a fronte dell'avviso contrario espresso dal Governo, un supplemento di istruttoria volto a chiarirne meglio i risvolti di carattere finanziario.

Il sottosegretario FRENI prospetta la possibilità di riformulare la proposta emendativa inserendo l'espressa esclusione dell'impiego di personale docente della scuola pubblica, in modo da superare le motivazioni dell'avviso contrario.

Il presidente PESCO segnala il rischio che una riformulazione non attentamente ponderata, se approvata, potrebbe essere oggetto di rilievi critici da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica del testo proposto all'Assemblea, ricordando inoltre che il provvedimento è all'esame della Commissione di merito in sede redigente.

Con l'avviso conforme del Governo e della Commissione, il RELATORE illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 9.1, al cui accoglimento sarà condizionato il parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 10.0.1, che appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento, oltre a risultare mancante dell'indicazione della sede presso cui opererebbe l'organismo ivi previsto.

Il relatore MANCA (PD) reputa sufficiente a superare eventuali criticità finanziarie l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo ivi previsti.

La Commissione conviene.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8 e 11.9, in assenza di relazione tecnica, mentre non ha nulla da osservare sull'emendamento 11.10 (testo 2).

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), con riguardo agli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, chiede l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ribadendo quanto già affermato in una precedente seduta, ossia che, considerato il carattere straordinario del PNRR, che esula e supera la legislazione ordinaria, è giusto consentire anche agli enti o soggetti operanti nelle Province autonome di accedere ai finanziamenti statali, da cui al momento sono esclusi.

Interviene il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), che concorda con la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari delle proposte in discussione, segnalando inoltre che l'articolo 15 del provvedimento in esame fa già salve le competenze delle Province autonome.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ritiene che la questione vada affrontata, in modo specifico, nel quadro dei rapporti tra lo Stato e le Province autonome.

Il relatore MANCA (PD) riconosce che la questione merita un approfondimento presso la Commissione in sede redigente, approfondimento che non è impedito dall'espressione di un parere contrario sui profili finanziari per mancanza di una relazione tecnica, necessaria a escludere oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda quindi con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 13.100. Non ha nulla da osservare, altresì, sulle proposte 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1. Esprime, infine, un avviso contrario sull'emendamento 15.1, in assenza di relazione tecnica.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), in relazione all'emendamento 15.1, ribadisce il proprio dissenso dalla valutazione contraria manifestata dal Governo, riaffermando al riguardo come la

straordinarietà del PNRR giustifichi, così come per gli emendamenti all'articolo 11 sopra discussi, l'accesso delle Province autonome ai finanziamenti statali per gli ITS.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver nuovamente sottolineato la possibilità di un approfondimento del tema presso la Commissione di merito, richiama l'attenzione sulla differenza tra le riforme previste dal PNRR e gli investimenti ivi finanziati.

Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.

Sull'emendamento 9.1, il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica.».

Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «E' istituito» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,», nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».

Il parere è non ostantivo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2/1).".

Posta ai voti, la proposta di parere è quindi approvata.

[\(892\) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari](#)

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, ricorda preliminarmente, che nella seduta del 20 ottobre del 2020 era stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Altresì, nella seduta del 21 gennaio 2021, il Governo ha depositato in Commissione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, recante anche elementi di approfondimento forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze. Nella nota predetta, peraltro, veniva espressa la contrarietà della Ragioneria sul provvedimento in esame e sull'emendamento 1.2 del relatore, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari e della necessaria copertura.

Per quanto di competenza, richiede quindi l'avviso del Governo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2), il quale sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che, per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro gravi sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose; in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario FRENI si riserva un breve approfondimento su alcuni profili delle relazioni tecniche nel frattempo pervenute.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

[\(1876\) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute](#)

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria integrativa della relazione tecnica già depositata.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori

forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(658) Nunzia CATALFO e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti di cui al fascicolo del 13 dicembre 2021 (comprensivo delle proposte già trasmesse e di ulteriori emendamenti presentati), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14, 3.1 e 5.0.4 che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza.

Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.27, che sostituisce integralmente l'articolo 2 e modifica le successive disposizioni, intervenendo sui criteri di determinazione del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame. Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 4.1 (testo 2) e 4.1, integralmente sostitutivi dell'articolo, che ne circoscrivono la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdetti.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dagli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, nella parte in cui istituiscono una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.14, recante detassazione degli incrementi retributivi, e 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario.

Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che

istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del provvedimento.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già richiesto al Governo, in data 8 maggio 2019, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, illustra il Nuovo Testo 2 (NT2) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAOONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 2021.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta dalla Commissione lo scorso 16 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere debitamente nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se vi sono novità sull'istruttoria relativa al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI, nel riservarsi di dare riscontro alla richiesta di informazioni della Senatrice, assicura che riferirà il sollecito agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al Governo la richiesta di relazione tecnica sul testo formulata dalla Commissione lo scorso 21 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota del sollecito formulato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio).

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE chiede ragguagli al rappresentante del Governo sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di dare risposta alla richiesta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile.

Il presidente PESCO informa la Commissione che è pervenuto l'atteso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra quindi una proposta di parere non ostantivo con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui modifica l'articolo 13 (Istituzione della piattaforma

teematica nazionale e nomina dell'esperto) del Codice della crisi d'impresa, viene confermato che la quantificazione degli oneri corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'esame parlamentare dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, benché non sia direttamente esplicitato nel testo il richiamo alla specifica autorizzazione di spesa, contenuta nei commi 10 e 11 della disposizione abrogata dall'articolo 45. Quanto all'articolo 25-novies (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati), come sostituito dal provvedimento, viene assicurato che l'estensione anche all'INAIAL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;

- in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b*), e all'articolo 19, comma 6, lettera *c*), viene evidenziato che non si tratta di disposizioni di nuova introduzione, ma di norme che riproducono disposizioni vigenti o comunque già esistenti e, in particolare, si riferiscono alla possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, si osserva che tale disciplina (cosiddetta "omologazione forzosa") è già in vigore in virtù dell'attuale disposto dell'articolo 182-bis, quarto comma, e dell'articolo 180, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificati dall'articolo 3, comma 1-bis, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Sotto il profilo finanziario, si assicura che l'omologazione è subordinata alla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di evitare ogni potenziale pregiudizio all'amministrazione finanziaria, dal momento che è diretta a garantire un trattamento più favorevole rispetto a quello che lo stesso creditore, incluso l'Erario, avrebbe potuto ottenere con l'attivazione della liquidazione giudiziale: l'omologazione interviene infatti in presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;

- con riferimento all'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, apportata dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame all'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene confermato che la modifica trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari. Si sottolinea quindi che tale intervento è in linea con l'impianto normativo fissato in sede europea, in tema di disciplina del diritto di voto in caso di moratoria, che prevede di considerare parti interessate votanti tutti i creditori privilegiati, anche quelli interessati all'eventuale dilazione del credito, e si evidenzia che l'intervento si focalizza sulla caratteristica precipua della continuità aziendale nel piano di ristrutturazione, che consente di salvaguardare il patrimonio aziendale con conseguente soddisfacimento dei creditori (in particolare quelli privilegiati) in misura certamente superiore a quella spettante all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si afferma che la prosecuzione dell'attività aziendale garantirà il recupero, seppur non integrale, dei crediti, compresi quelli tributari, recupero che invece, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione, definito alla luce della disciplina riformulata con l'intervento in esame - con le modalità e i tempi ritenuti necessari, compresa la modifica della disciplina della moratoria - potrebbe risultare compromesso;

- con riferimento alle osservazioni formulate sull'articolo 50, comma 1, si conferma l'integrale disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, ribadendo altresì la quantificazione effettuata per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale nonché per garantirne il funzionamento, quantificazione effettuata in via prudenziale e sulla base di pregresse esperienze concernenti la realizzazione di applicativi informatici complessi;

- si conviene infine, dal punto di vista formale, sull'opportunità di sostituire nella clausola di invarianza le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto

dal comma 1",
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:
- si valuti di sostituire, all'articolo 50, comma 2, le parole: "ad esclusione del comma 1", con le
seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".

1.4.2.1.6. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 573 (ant.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
573^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice Agnese [GALLICCHIO](#) (M5S), in relazione al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, considerato che il provvedimento è stato presentato il 28 giugno 2019, che occorre chiedere conferma della validità, ad oggi, della stima relativa alle spese di missione, così come calcolata nella relazione tecnica.

Andrebbe quindi aggiornata la data di decorrenza dell'onere, in relazione all'ipotesi, formulata sempre nella relazione tecnica, che la prima riunione della Commissione Mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo, si tenga in Italia.

Inoltre, risulta necessario formulare tale onere, trattandosi di spesa non comprimibile, come previsione e non come tetto di spesa.

Infine, per quanto il provvedimento risulti tra gli accantonamenti formalmente "slittati" al 2022, quantunque non più suscettibile di entrare in vigore, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, entro l'anno successivo alla presentazione alle Camere, occorre aggiornare la copertura finanziaria, a valere sui fondi speciali di parte corrente, al bilancio triennale 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE, nel mettere a disposizione della Commissione una nota istruttoria, conferma in primo luogo la validità della stima relativa alle spese di missione, così come calcolata nella relazione tecnica.

Concorda quindi con la relatrice in ordine alla necessità di aggiornare l'articolo 3, recante la copertura

finanziaria, nel senso che l'onere deve essere posto a decorrere dall'anno 2024, assumendo, in linea con quanto in precedenza concordato tra le Parti e riportato in relazione tecnica, che la prima riunione della Commissione mista si tenga in Italia nel 2022 e nella Repubblica dominicana nel 2024.
Illustra quindi il testo della modifica a cui è subordinato l'avviso di nulla osta.

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, di iniziativa del Governo, è corredata di relazione tecnica positivamente verificata e prevede una spesa autorizzata per complessivi 230.000 euro per gli anni 2019 e 2020 e di 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021, con copertura sul fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, è necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della copertura al bilancio triennale vigente. Occorre inoltre valutare se riformulare la clausola di copertura in termini di previsione di spesa, per la parte degli oneri riferita alle spese per l'invio di dirigenti alle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, nonché per le spese per l'invio e l'ospitalità di lettori, docenti, ricercatori, esperti e artisti, di cui agli articoli 1, 5 e 9 del medesimo Accordo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimenti chiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2342-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato modificato il comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento, concernente gli oneri correlati all'articolo II, paragrafo 4, secondo periodo, dell'Accordo oggetto della ratifica. Si tratta delle spese di manutenzione straordinaria della sede dell'Ufficio in Italia. Dal momento che tali oneri hanno carattere certo e i relativi interventi non presentano una portata innovativa, si è stabilito che ad essi si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è messo ai voti e approvato.

(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi apportate alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, che occorre chiedere conferma che dalle ulteriori attività previste dall'Accordo, quali l'istituzione di un meccanismo di concertazione rafforzata con riunioni periodiche su asilo e migrazioni (articolo 4, comma 2 dell'Accordo), incontri a cadenza regolare tra le forze dell'ordine per cooperazioni di polizia (articolo 4, comma 10, dell'Accordo), l'istituzione di un Forum di consultazione tra i Ministeri competenti per l'economia (articolo 5, comma 5, dell'Accordo), incontri interministeriali a cadenza biennale per il settore della ricerca e dell'innovazione (articolo 8, comma 5, dell'Accordo) e la previsione di un Comitato di cooperazione frontaliera (articolo 10, comma 7, dell'Accordo), non derivino ulteriori oneri rispetto alle risorse stanziate a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE conferma che dalle attività previste dall'Accordo, richiamate dal relatore, non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

(2631) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, al riguardo, che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge

collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, il Documento di economia e finanza 2022, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 20 aprile 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante la revisione del codice della proprietà industriale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2022. Infine, il provvedimento, suddiviso in tre capi - recanti, rispettivamente, il rafforzamento della competitività del "sistema Paese" e la protezione della proprietà industriale (Capo I), la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure (Capo II), norme di coordinamento e adeguamento (Capo III) - appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SARTORE manifesta un avviso conforme alle valutazioni espresse dal Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2022, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 20 aprile 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, fra gli altri, un disegno di legge recante revisione del codice della proprietà industriale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rappresenta che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, suddiviso in tre capi - recanti, rispettivamente, il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale (Capo I), la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure (Capo II), norme di coordinamento e adeguamento (Capo III) - appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere è posto in votazione, risultando approvato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) sollecita il Ministero dell'economia e delle finanze a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento in titolo, segnalando che, a quanto risulta, sarebbero a buon punto le interlocuzioni tra le amministrazioni competenti per il merito e la Commissione in sede redigente.

Sottolinea, al riguardo, la valenza sociale del tema e l'importanza di non sprecare l'occasione di approvare un provvedimento molto sentito e atteso.

La sottosegretaria SARTORE assicura che riferirà agli uffici della Ragioneria generale dello Stato la sollecitazione appena formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) sollecita il Governo a dare risposta ai quesiti posti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota della sollecitazione, che riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che al termine dell'odierna seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.1.7. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (ant.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022 581^a Seduta (antimeridiana) *Presidenza del Presidente* PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Saccone, secondo quanto già prospettato nella seduta di ieri, illustra il seguente schema di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che: in merito al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo, in sede di esercizio della delega, tenga conto che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur costituendo poli di attrazione a livello nazionale ed internazionale e non solo per una specifica area territoriale, sono tenuti a svolgere le attività di propria competenza in linea con la programmazione regionale; con riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), in Governo, in sede di esercizio della delega, preveda meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, nell'ambito dei budget di spesa complessivi delle regioni, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.".

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede, prima di procedere alla votazione della proposta appena illustrata, di poter compiere una breve verifica, anche al fine di evitare qualunque rischio di vanificare il lavoro svolto in sede referente.

Il PRESIDENTE, auspicando che si possa concludere l'esame sul testo nella seduta pomeridiana, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione ai profili finanziari dell'intero programma, si rinvia al contenuto della scheda tecnica, nuovamente allegata; viene asserito che oggetto di approvazione dello schema in

titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (*tranche successive*) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie; vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del primo segmento del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi: si valuti di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene al primo segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma; si rappresenta l'esigenza che nella scheda tecnica sia indicato l'onere complessivo del programma, e non soltanto del segmento oggetto di esame.".

La sottosegretaria SARTORE esprime al riguardo un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, messa in votazione, risulta approvata.

(1679) SANTILLO e altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della compatibilità del provvedimento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), recante l'attuazione delle raccomandazioni della Conferenza unificata in materia di formazione degli operatori, nonché al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *s*), recante la definizione di un sistema premiale volto ad incentivare la diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 1.2, con riguardo alla lettera *b*), che inserisce un ulteriore criterio direttivo volto a definire misure per la tutela dei centri storici e per contrastare i processi di degrado e di desertificazione abitativa e delle attività produttive e commerciali.

Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, laddove prevedono la piena digitalizzazione e informatizzazione dei processi amministrativi.

Richiede elementi informativi circa gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35, laddove prevedono la rimodulazione del contributo di costruzione in rapporto alla sostenibilità economica delle opere da eseguire sul patrimonio edilizio esistente.

Occorre valutare, altresì, gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40, che finalizzano la definizione dei criteri per la determinazione dell'onerosità degli interventi edili all'incentivazione di interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Occorre acquisire elementi informativi sugli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46, che introducono, tra i criteri direttivi, l'effettiva liberalizzazione dei cambi all'interno della stessa categoria funzionale di destinazione d'uso.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 sulla semplificazione della normativa in tema di stato legittimo degli edifici, laddove fanno riferimento all'accesso alle agevolazioni fiscali.

Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66 che fanno riferimento alla formazione dei professionisti e dei tecnici controllori delle pubbliche amministrazioni.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.67.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.85 volto ad incentivare la demolizione di edifici dismessi e/o abbandonati e la loro ricostruzione, anche attraverso la definizione di piani di incentivo all'utilizzo di aree dismesse.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.86 sull'introduzione di un sistema premiante volto ad incentivare l'utilizzo di materiali di recupero e la promozione della valorizzazione dei materiali di particolare pregio.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101 e 1.102 che modificano il criterio direttivo sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Occorre poi verificare la portata finanziaria della proposta 1.104 che dispone la previsione di misure premiali o incentivanti per gli edifici che possiedono una certificazione di prestazione energetica.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108, laddove prevedono di orientare l'attività legislativa delle regioni e delle province autonome in tema di rigenerazione urbana, mediante la definizione di misure di incentivazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in considerazione della complessità dei contenuti del provvedimento, reputa necessario richiedere la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'istruttoria svolta dalla Commissione sui profili finanziari del provvedimento, propone, prima di procedere all'eventuale richiesta formale della relazione tecnica, che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi la possibilità di acquisire dalle Amministrazioni competenti gli elementi di chiarimento sugli specifici rilievi segnalati dal relatore.

La sottosegretaria SARTORE accede alla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in relazione ai restanti emendamenti da esaminare e, più in generale, sui numerosi disegni di legge per i quali la Commissione bilancio da tempo attende la predisposizione delle relazioni tecniche, giudica non accettabile e, per certi aspetti, grottesco il ritardo del Governo, che impedisce l'ulteriore corso dei relativi provvedimenti, anche quando, presso le Commissioni di merito, risulta raggiunta una sostanziale condivisione politica.

Anche il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore ragguagli sullo stato dell'istruttoria concernente gli emendamenti ancora da esaminare.

La rappresentante del GOVERNO, nel far presente che si è in attesa delle relazioni tecniche da parte dell'Amministrazione interessata, assicura che riporterà le sollecitazioni formulate dalla Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimericiana del 29 giugno.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 23 luglio 2019.

Illustra poi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.6 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.8 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.16, 2.17 e 2.20.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 3.2 e 3.3. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.100.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nelle proposte 4.1 e 4.1 (testo

2), l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva dell'articolo 4. Occorre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non vi sono osservazioni sulle proposte 5.100, 5.200, 5.300 e 5.5 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 5.400.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, sulle riformulazioni da ultimo presentate, sono in corso gli approfondimenti istruttori con il Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di predisporre una relazione tecnica, formulata dalla Commissione.

Il relatore PRESUTTO (Ipf-CD), nel ricordare che già più volte ha chiesto lumi sullo stato dell'istruttoria, ribadisce la sollecitazione, che coinvolge, come Amministrazione competente, il Ministero del lavoro.

Dopo l'intervento del PRESIDENTE, che chiede di verificare i margini per concludere rapidamente l'esame in sede consultiva, la rappresentante del GOVERNO risponde che il Dicastero interessato non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze. Prende comunque debita nota delle segnalazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2. 11[^] Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.2.1. 11^aCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a) MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022 317^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SERAFINI comunica che la 3a Commissione permanente ha concluso ieri l'esame del disegno di legge n. 2561, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto forestale europeo, illustrato nella seduta del 26 aprile dal relatore De Angelis. Fa quindi presente che pertanto non si procederà al previsto seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il senatore LAUS (PD) osserva preliminarmente che l'attività della Commissione è stata sempre caratterizzata dal contributo costruttivo e responsabile di tutte le sue componenti, comprese le forze di opposizione; manifesta perciò amarezza e sorpresa per talune recentissime dichiarazioni alla stampa in cui il capo politico del Movimento 5 Stelle ha attribuito al Partito Democratico la responsabilità della stasi dell'*iter* dei disegni di legge in materia di salario minimo, facendo riferimento ai rappresentanti di esso nella Commissione lavoro del Senato. Sottolinea l'infondatezza di tali critiche, rivendicando l'impegno sul tema del proprio Gruppo, reso evidente dalla presentazione in Senato del primo disegno di legge in materia e dalle ripetute sollecitazioni in Commissione volte alla pronta ripresa dell'*iter*. Osservato che l'attuale capo politico del Movimento 5 Stelle avrebbe potuto in passato, nella sua veste di Presidente del Consiglio, contribuire in modo determinante all'introduzione dell'auspicata disciplina sul salario minimo, indicandola come priorità nell'agenda politica, rileva che si pone una questione di difesa dell'onorabilità delle istituzioni; auspica pertanto che la Presidenza della Commissione ripristini in tempi ravvicinati un quadro di chiarezza attraverso un comunicato ufficiale, che ricapitoli l'effettivo andamento della trattazione dei richiamati disegni di legge. Su di essi, ricorda, è stato già notevole l'impegno della Commissione, che, oltre a procedere a un dibattito approfondito, ha svolto un ampio ciclo di audizioni, mentre sono stati da tempo depositati gli emendamenti riferiti al testo base; ricapitola con l'occasione le fasi puntuali dell'*iter*. Considera necessario che l'Ufficio di Presidenza

provveda a definire il prosieguo dell'esame congiunto, con la finalità di pervenire a un esito positivo, che, anche tenendo conto dell'esigenza di operare una sintesi delle diverse istanze, fornisca risposta alle aspettative dei numerosi lavoratori sottopagati. Dopo aver espresso l'auspicio dello svolgimento di una riflessione, la prossima settimana, su quanto avvenuto, annuncia che il proprio Gruppo non garantirà nel frattempo la presenza del numero legale per deliberare e abbandona i lavori.

Si unisce a tali considerazioni la senatrice [FEDELI](#) (PD), la quale pure esce dall'Aula della Commissione.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) conviene in merito alla centralità del tema richiamato dal senatore Laus. Sottolinea quindi l'impegno concreto dimostrato dal precedente Governo riguardo alla necessità della fissazione di un salario minimo, come dimostrato anche dai contenuti del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, specificando che le forze che costituivano quella maggioranza condividevano l'obiettivo dell'approvazione dell'auspicata disciplina legislativa. Ricorda quindi la permanente urgenza di dotare l'ordinamento di una legge in materia di salario minimo, anche alla luce dei dati più recenti sull'Italia diffusi dalle competenti istituzioni internazionali, che evidenziano la progressiva diminuzione del livello delle retribuzioni e l'aumento del numero di lavoratori al di sotto della soglia di povertà, pari ormai al 13 per cento. La pesantezza della situazione è resa evidente anche dalla recente vertenza degli addetti alla sicurezza, gravemente sottopagati. Consta che tali fattori sono particolarmente gravi, in quanto deprimono la domanda interna, la quale pure è elemento fondamentale per la tenuta del sistema economico italiano. Auspica pertanto una pronta risposta del confronto nel merito, sottolineando l'avvenuta presentazione di diversi emendamenti soppressivi e sostitutivi di parti del testo base. Sottolinea infine che le finalità fondamentali delle iniziative in esame investono la stessa dignità del lavoro, senza trascurare le esigenze di tutela del sistema imprenditoriale, per mezzo di opportuni interventi di sostegno.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) si unisce all'auspicio di una ripresa in tempi rapidi dell'*iter* dei disegni di legge sul salario minimo, nella prospettiva di un superamento delle divergenze di merito.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) osserva che le responsabilità a livello di Governo relativamente alla definizione dell'agenda in materia di lavoro riguardano direttamente, oltre al Presidente del Consiglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente espressione della stessa parte politica del senatore Laus. Si esprime quindi favorevolmente riguardo all'opportunità di una ripresa in tempi rapidi dell'esame congiunto dei disegni di legge in tema di salario minimo.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*), osservato che sarebbe stato più appropriato affrontare la questione in presenza della presidente Matrisciano, rammenta che la questione dell'introduzione della legge sul salario minimo, particolarmente promossa dalla senatrice Catalfo in qualità di Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel precedente Governo, ha risentito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, mantenendo tuttavia le sue caratteristiche di attualità. Condivide pertanto le osservazioni relative all'urgenza della ripresa dell'esame da parte della Commissione. Rileva peraltro che risulta pregiudizialmente di assoluta necessità il conseguimento di un quadro di chiarezza in merito ai concreti intendimenti a livello di vertice delle diverse forze politiche, al fine di rendere effettiva in sede istituzionale quella condivisione di finalità che pure traspare nel dibattito pubblico.

A integrazione del precedente intervento, il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S), associandosi ai rilievi del senatore Laforgia, fa presente che un intervento del legislatore in materia di salario minimo contribuirebbe al generale miglioramento delle condizioni di lavoro, anche in relazione alla prevenzione delle morti e degli infortuni, sul cui peggioramento incide anche l'aumento del tasso di precarietà.

Il presidente [SERAFINI](#) condivide l'assoluta rilevanza della questione del salario minimo e conferma il suo personale impegno al fine di una ripresa dell'*iter* in tempi rapidi. Assicura inoltre che rappresenterà alla presidente Matrisciano quanto rappresentato nel dibattito odierno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, volto a riconoscere e sostenere le imprese sociali di comunità, in particolare apportando modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale.

Dà quindi conto dei criteri previsti dall'articolo 1 per la definizione di impresa sociale di comunità, riguardanti l'aspetto territoriale e le caratteristiche dell'attività.

Osserva poi che l'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, nel senso di prevedere che le legislazioni regionali possano estendere le categorie di persone svantaggiate, ai fini dell'inserimento lavorativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.2. 11^aCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 319 (ant.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
319^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza, il relatore ROMAGNOLI (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a integrare la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, nonché l'articolo 2, recante una nuova disciplina per il portale unico del reclutamento delle pubbliche amministrazioni.

Passa quindi all'articolo 3, i cui commi da 1 a 3 operano una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale, mentre il comma 4 specifica che ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando.

Dà inoltre conto dei successivi commi 5 - in materia di procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici - , 6 - che prevede un aggiornamento della disciplina di rango regolamentare in materia di accesso agli impieghi pubblici - e 7 - relativo all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi.

Passa poi all'articolo 4, il quale integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Dopo aver notato che l'articolo 5 prevede l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure per favorire l'equilibrio di genere nelle carriere, si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 6, volto a modificare la disciplina concernente le procedure di mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e a limitare la possibilità di ricorso a comandi o distacchi, oltre a

modificare la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri della disciplina del trattamento economico accessorio.

Osserva inoltre che il comma 5 introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane operanti presso l'Unione europea, che il comma 7 prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea e che il comma 8 proroga il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni in posizione di lavoratori sovrannumerari.

Fa presente che il comma 3 dell'articolo 9 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di posizioni dirigenziali e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, mentre l'articolo 15 è finalizzato a consentire l'incremento della dotazione organica dell'ANPAL.

Dopo aver segnalato lo stanziamento per il 2022 destinato a FormezPA dall'articolo 8, dà conto dell'articolo 10, il quale consente il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo e amplia le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

Illustrate le misure relative al potenziamento della dotazione organica della Scuola nazionale dell'amministrazione disposte dall'articolo 12, segnala che l'articolo 14 prevede la possibilità di svolgere già dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Osserva quindi che l'articolo 19 dispone l'istituzione del Portale nazionale del sommerso e che l'articolo 20 prevede la promozione da parte dell'INAIL di protocolli d'intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con le imprese impegnate nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR.

Fatto presente che l'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., ai fini dello sviluppo, della manutenzione e della gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti pubblici previdenziali, specifica che l'articolo 34 modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alla materia della certificazione della parità di genere.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 44, recante disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di primo e secondo grado.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [ROMANO](#) (M5S) segnala, ai fini della predisposizione del parere, la questione del mancato riconoscimento dell'indennità di amministrazione a favore del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali delle agenzie pubbliche, cui si applica il contratto del comparto ministeriale, ma al quale non sono ancora state destinate le risorse disponibili sullo specifico fondo previsto dalla legge di bilancio per il 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il relatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU-Eco) introduce l'esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 24, richiamando l'attenzione innanzitutto sull'articolo 2, volto alla costituzione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia

e all'autorizzazione all'assunzione di un contingente di personale da parte del Ministero della salute, nonché sull'articolo 2-*bis*, teso all'incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Riguardo all'articolo 3, segnala la possibilità per il Ministro della salute di definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Successivamente segnala la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi recata dell'articolo 4, mentre l'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti.

Segnalate le modifiche apportate dagli articoli 6, 7 e 8, commi 6 e 8, alla disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19, osserva che i commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori dei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale e si sofferma sulle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori recate dal successivo comma 4.

Osserva poi che il comma 1 dell'articolo 9 modifica la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini e che l'articolo 9-*bis* definisce i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere svolta a distanza.

Passa quindi al comma 1 dell'articolo 10, recante proroga delle disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A, e al successivo comma 1-*bis*, il quale proroga la norma temporanea che riconosce il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022.

Dà inoltre conto del comma 1-*ter*, che reca una norma transitoria in materia di lavoro agile.

Dopo aver precisato che l'articolo 10, comma 2 e allegato B, reca proroga delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, dà conto del comma 4 dell'articolo 10, volto a prorogare l'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi e corsi di formazione.

Prosegue illustrando le disposizioni di proroga recate dai successivi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nel comparto sanità, al riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e all'ammissibilità di assunzioni di cittadini extracomunitari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

Dopo aver segnalato l'articolo 11, il quale reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che il comma 3-*bis* dell'articolo 12 modifica la disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica, mentre il successivo comma 3-*quater* differisce l'applicabilità della disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

Osservato che l'articolo 14 stabilisce l'abrogazione di un complesso di norme, si sofferma sull'articolo 14-*bis*, recante modifiche della procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Conclude rilevando che l'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone al relatore di includere nel parere una specifica raccomandazione riguardo la necessità di mantenere alto il livello di attenzione circa le misure di

sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

Intervengono successivamente il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*), il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e la senatrice [FEDELI](#) (*PD*), dichiarando la disponibilità dei rispettivi Gruppi a procedere alla votazione del parere nel corso della seduta.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) segnala al relatore l'opportunità di un riferimento alla necessità di ristori specifici per i lavoratori del settore delle RSA, resa di particolare attualità dalla preoccupante contrazione degli organici.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) conviene riguardo l'opportunità di includere nel parere i richiami alle questioni poste.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene di accogliere quanto suggerito nel corso del dibattito e predisponde conseguentemente uno schema di parere favorevole con raccomandazione, il cui testo è pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è quindi posto in votazione.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e di voto di astensione del senatore [MAFFONI](#) (*FdI*), la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE ([n. 378](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo, impegnato in ulteriori approfondimenti in merito al provvedimento in esame, ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 17 maggio.

La relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) prende atto della disponibilità del Governo e propone di fissare un nuovo termine per la trasmissione di eventuali proposte di osservazione alle ore 12 di venerdì 13 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di

adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice FEDELI (PD) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Ha la parola la relatrice GUIDOLIN (M5S), la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MATRISCIANO avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 13,30, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604**

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
esprime parere favorevole, raccomandando di tenere sempre alta l'attenzione sulla necessità di misure
di sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

La Commissione coglie altresì l'occasione per auspicare che in un prossimo provvedimento vengano
disposti ristori destinati al settore dei lavoratori delle RSA, in considerazione del particolare impegno
aggiuntivo profuso nel corso della epidemia pandemica da Covid-19.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14^aCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 291 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a) MARTEDÌ 15 MARZO 2022 291^a Seduta

*Presidenza del Presidente
STEFANO*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA RICHIESTA DI ADESIONE DELL'UCRAINA ALL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha trasmesso alla 14^a Commissione e alla 3^a Commissione l'informativa sulla richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, formulata il 28 febbraio 2022 e indirizzata alla Presidenza francese del Consiglio e ai Presidenti delle tre Istituzioni europee.

La domanda di adesione dell'Ucraina è stata oggetto di considerazione nel corso del Vertice informale dell'Unione europea, che si è svolto a Versailles il 10 e 11 marzo scorso. Nella Dichiarazione finale del Vertice, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno riconosciuto le aspirazioni europee e la scelta europea dell'Ucraina, come affermate nell'Accordo di associazione.

Infine, informa che è pervenuta una lettera cofirmata dai Presidenti della Commissione Affari esteri e dalla Commissione Integrazione europea del Parlamento ucraino, in cui viene espresso il desiderio di instaurare un dialogo costante con le Commissioni Affari esteri, Difesa e Politiche UE del Parlamento italiano.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il PRESIDENTE ha comunicato che alle scadenze di giovedì e venerdì della scorsa settimana non

sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti della Relatrice.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI ([n. 360](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio di informazioni del casellario giudiziario per estenderlo anche alle informazioni relative ai cittadini di Paesi terzi, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS (*European Criminal Records Information System*), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI sull'istituzione del sistema ECRIS.

Ricorda che il sistema ECRIS, istituito nel 2012, è uno strumento che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, elemento fondamentale che si inserisce all'interno dello sforzo europeo volto al raggiungimento di una maggiore cooperazione in ambito giudiziario e all'armonizzazione delle procedure in materia.

Lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, definisce l'oggetto della normativa, mentre l'articolo 2 prevede modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine di incorporare, con le opportune modifiche, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75, di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI, di cui l'articolo 4 prevede l'abrogazione.

In particolare, si aggiungono le definizioni di impronte digitali e di immagine del volto, si accomunano gli apolidi ai cittadini di Paesi terzi, si precisa che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale, si disciplina il caso in cui la richiesta di informazioni riguardi un cittadino di un Paese terzo e si disciplinano le procedure di richiesta di informazioni sulle condanne e di risposta.

L'articolo 3 prevede analoghe modifiche al testo unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione di norme assorbite dallo schema di decreto. In particolare, viene abrogato l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 74 del 2016, relativo ai termini entro cui rispondere alle richieste, trasposto nel nuovo articolo 7 dello stesso decreto, e viene abrogato l'intero decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75, di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI, abrogata e sostituita dalla direttiva in recepimento.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 fissa al 28 giugno 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo, data che corrisponde al termine fissato dalla direttiva per la sua attuazione da parte degli Stati membri.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*), pur ritenendo condivisibile il provvedimento, rileva una carenza nelle garanzie sulla *privacy*, soprattutto dei minori coinvolti, derivante dalla maggiore messa in condivisione di dati personali sensibili, senza prevedere le opportune misure correttive di salvaguardia.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) assicura di approfondire la questione, in vista della presentazione di uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ([n. 362](#))

(Osservazioni alle Commissioni 8a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in base alla delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020. Il provvedimento ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/882, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, in favore delle persone con disabilità, il cui termine per il recepimento negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022.

Lo scopo della direttiva oggetto del recepimento è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, attraverso l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità, per le persone con disabilità, a prodotti e servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio *online*, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi, derivanti dall'eterogeneità delle normative nazionali sull'accessibilità.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto in esame, stabilendo, al comma 1, che esso si applica ai prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. Il comma 2 elenca i prodotti, in cui vi rientrano *smartphone*, computer, terminali *self-service* di pagamento, lettori di libri elettronici. Il comma 3 elenca i servizi, tra cui servizi di comunicazione elettronica, di commercio *online*, di accesso a media audiovisivi e libri elettronici, di prenotazione e pagamento relativi al trasporto passeggeri, servizi di *online banking*.

L'articolo 2 elenca una serie di definizioni che si applicano al decreto in esame, conformemente a quelle contenute nella direttiva (UE) 2019/882.

L'articolo 3 elenca i requisiti di accessibilità, relativi a tutti i prodotti e servizi contemplati, rinviando all'allegato I.

L'articolo 4 prevede che i servizi di trasporto si considerano conformi ai requisiti di accessibilità ove questi rispettino i requisiti previsti dai regolamenti europei vigenti salvo nei casi in cui il decreto in esame preveda ulteriori requisiti cui essi devono conformarsi.

L'articolo 5 afferma il principio di libera circolazione dei prodotti e dei servizi, provenienti da altri Stati membri, che risultano conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto in esame.

L'articolo 6 stabilisce una serie di obblighi, per i fabbricanti dei prodotti contemplati dal decreto, relativi ai requisiti di accessibilità, alla documentazione tecnica di conformità nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali. Si prevede anche l'obbligo, per i fabbricanti, di comunicare al MISE e alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è immesso un proprio prodotto, qualora tale prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità, le misure di correzione o di ritiro dal mercato. Il fabbricante deve tenere un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami.

Gli articoli 7, 8 e 9 elencano gli obblighi che ricadono rispettivamente sul rappresentante autorizzato, nominato dal fabbricante, sull'importatore e sul distributore.

L'articolo 10 stabilisce che l'importatore o il distributore che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio, o modifichino un prodotto già immesso sul mercato, siano soggetti agli obblighi che ricadono sul fabbricante contenuti nel decreto in esame.

L'articolo 11 stabilisce che tutti gli operatori economici (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore) sono tenuti a indicare all'autorità di vigilanza, su richiesta, l'identità degli operatori economici a cui abbiano fornito o da cui abbiano ricevuto un prodotto di cui al decreto in esame.

L'articolo 12 introduce gli obblighi, per i fornitori di servizi, del rispetto dei requisiti di accessibilità, in conformità all'allegato IV, e di comunicazione all'Agenzia Italia digitale dei casi di non conformità e le misure correttive.

L'articolo 13 stabilisce una disciplina di esenzione dai requisiti di accessibilità, qualora il rispetto di tali requisiti richieda una modifica sostanziale del prodotto o servizio, tale da modificarne la natura, o qualora comporti un onere sproporzionato all'operatore interessato. Gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità non possono invocare l'onere sproporzionato.

L'articolo 14 stabilisce la presunzione di conformità ai requisiti di accessibilità, per i prodotti e servizi che rispettino analoghi requisiti stabiliti da norme armonizzate europee o le specifiche tecniche europee.

L'articolo 15 prevede che la dichiarazione UE di conformità, rilasciata dal fabbricante, attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili, mentre l'articolo 16 stabilisce le modalità di apposizione della marcatura CE sui prodotti.

L'articolo 17 indica il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui allo schema di decreto e ne stabilisce la competenza a verificare la sussistenza dell'onere sproporzionato di cui all'articolo 13 e a controllare la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.

L'articolo 18 prevede che qualora il Ministero dello sviluppo economico rilevi il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità, questo possa richiedere all'operatore economico interessato l'adozione delle opportune misure correttive in modo da provvedere a soddisfare i requisiti di conformità entro un termine ragionevole e proporzionato. Il MISE può altresì chiedere all'operatore economico interessato il ritiro del prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole qualora questo non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato.

L'articolo 19 dà attuazione all'articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l'adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione europea. Tale ultima disposizione, di cui al secondo periodo dell'articolo 19 in esame, fa erroneamente riferimento alla "autorità di vigilanza dello Stato membro", ovvero dello Stato, diverso dall'Italia, che ha emesso la misura di ritiro dal mercato, anziché fare riferimento all'autorità di vigilanza italiana, ovvero il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 20 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico debba fissare un termine entro il quale l'operatore economico deve porre fine alla non conformità contestata e che, in caso di permanenza della non conformità, il MISE debba adottare tutte le misure opportune per limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato.

L'articolo 21 stabilisce la competenza dell'Agenzia per l'Italia digitale a valutare la conformità di un servizio, ai requisiti di accessibilità, e, in caso accerti la non conformità, a richiedere al fornitore del servizio di adottare le misure correttive entro un termine ragionevole e proporzionato. In caso di non ottemperanza, l'Agenzia provvede all'oscuramento del servizio online o dell'applicazione mobile.

L'articolo 22 prevede che i prodotti e servizi disciplinati dallo schema di decreto in esame debbano essere considerati conformi agli analoghi obblighi sull'accessibilità, stabiliti nel codice degli appalti e in altri atti dell'Unione, salvo che questi dispongano diversamente.

L'articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell'Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, l'articolo 23 fa erroneamente riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto, anziché all'articolo 15 della direttiva.

L'articolo 24 stabilisce le disposizioni sanzionatorie, tenendo conto dell'entità della non conformità, del

numero delle unità di prodotti o servizi non conformi nonché del numero degli utenti colpiti. L'articolo 25 reca norme transitorie in cui si stabilisce che il decreto in esame ha effetto a decorrere dal 28 giugno 2025 e che i contratti di servizi conclusi prima di tale data possono essere mantenuti invariati per non più di ulteriori cinque anni. Inoltre, fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possano continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano prima di tale data, mentre per i terminali *self-service* la transitorietà è estesa a venti anni dalla loro messa in funzione. L'articolo 26 autorizza l'Agenzia per l'Italia digitale ad assumere con contratto a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami. Per lo svolgimento delle medesime attività, il MISE è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto a tempo indeterminato 50 unità di personale non dirigenziale.

In ultimo, l'articolo 27 contiene le disposizioni di copertura finanziaria.

Il relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi a quanto osservato con riferimento agli articoli 19 e 23.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che prevede la creazione della categoria della "impresa sociale di comunità", attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera.

L'impresa sociale di comunità rappresenta un nuovo modo di organizzare la produzione in forma continuativa e professionale di beni e servizi di interesse di una determinata comunità, fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo, i quali si riconoscono in obiettivi comuni di sviluppo e rigenerazione di uno specifico territorio. L'impresa sociale di comunità svolge, quindi, attività d'impresa finalizzate al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, a beneficio dei membri della comunità territoriale in cui opera.

Nel dettaglio, si prevedono modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, disciplina in materia di impresa sociale, attraverso cui si stabilisce che siano inserite nel novero delle attività di interesse generale anche le attività svolte da una "impresa sociale di comunità", che operi in uno o più comuni individuati nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, o in uno o più comuni rientranti nelle tipologie elencate all'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), la cui attività sia finalizzata a contrastare lo spopolamento, il declino economico e il degrado urbanistico e sociale.

Il disegno di legge in esame introduce altresì un elenco dei servizi che le imprese di comunità, per essere considerate tali, devono svolgere nell'interesse generale della comunità e del territorio, tra cui: la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei beni di valore storico o artistico; la realizzazione e gestione di reti a banda larga nelle aree che ne sono prive (aree bianche) o nelle aree nelle quali lo sviluppo della rete a banda larga è previsto nei prossimi tre anni (aree grigie); lo svolgimento di attività finalizzate all'autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile; e lo svolgimento di attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici e di realizzazione di filiere locali di raccolta e riciclo.

Inoltre, si prevede che l'atto costitutivo dell'impresa sociale di comunità debba indicare la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e prevedere che i soci risiedano e operino nel territorio della comunità di riferimento.

Si stabilisce poi che la denominazione o ragione sociale delle imprese che svolgono le attività di interesse generale, di cui al disegno di legge in esame, debba contenere l'indicazione di "impresa sociale di comunità" o "società cooperativa di comunità" e che gli statuti debbano disciplinare: la

nomina da parte degli utenti di almeno un componente dell'organo di amministrazione; il diritto degli utenti di far pervenire domande relative ai temi oggetto dell'assemblea generale; e l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo deve richiedere il parere agli utenti.

Si prevede altresì che le regioni e le province autonome adottino, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge, i provvedimenti necessari ad adeguare la propria legislazione in materia di imprese che svolgono un'attività di interesse generale, riconoscendo loro esenzioni o agevolazioni fiscali. Inoltre, si prevede che le imprese costituite ai sensi delle leggi regionali, che operano in aree differenti da quelle elencate nel disegno di legge, debbano adeguare i propri statuti entro un anno dall'entrata in vigore della legge, per assicurare che l'impresa operi a beneficio del territorio in cui ha la sua sede. In caso di mancato adeguamento si sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Si prevede poi la modifica dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, codice del Terzo settore, attraverso cui si stabilisce che le agevolazioni relative al versamento di tributi previste dall'articolo 88, comma 7 e 8 dello stesso decreto legislativo, siano concesse, oltre che ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti di Stato cosiddetti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, anche ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 360/2012, relativo agli aiuti "*de minimis*" a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Il disegno di legge in esame introduce altresì una modifica del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, attraverso cui si prevede l'inserimento delle imprese sociali di comunità che esercitano un'attività di interesse generale, nel novero degli enti che possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni immobili confiscati.

Si prevede altresì un incremento della dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali di comunità.

Inoltre, il disegno di legge in esame modifica la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, al fine di allargare l'oggetto dell'attività delle stesse anche alle attività del settore delle filiere del commercio equo e solidale. Inoltre si prevede che le regioni possano estendere le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della stessa n. 381 del 1991, nei confronti delle quali le cooperative sociali svolgono attività di inserimento lavorativo.

In ultimo, si stabilisce che, al fine di provvedere agli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge in esame, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si attui la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3.2. 14^aCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 300 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a) MARTEDÌ 26 APRILE 2022 300^a Seduta

*Presidenza del Presidente
STEFANO*

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2481) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Rufa ha sottoscritto tutti gli ordini del giorno ed emendamenti a firma di senatori del Gruppo Lega e che il senatore Malan ha fatto altrettanto per quelli a firma del senatore Fazzolari. Inoltre, il senatore Fazzolari ha ritirato gli emendamenti 16.1, 16.8 e 16.10.

La Commissione passa all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2481/1/14 (sottoscritto dal senatore LOREFICE (M5S)), G/2481/2/14 (testo 2) (sottoscritto dal senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV))), mentre l'ordine del giorno G/2481/3/14 è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/2481/4/14, il rappresentante del GOVERNO dichiara di poterlo accogliere se riformulato nella parte relativa all'applicazione del concetto di economia circolare alle materie plastiche.

Su richiesta del senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), l'ordine del giorno G/2481/4/14 è

accantonato, per poter meglio valutare la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2481/5/14 e G/2481/6/14.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti, con il parere favorevole della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1, che è approvato.

Sull'emendamento 1.2 (sottoscritto anche dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, con invito a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) accoglie l'invito, ritirando e trasformando l'emendamento 1.2 nell'ordine del giorno G/2481/7/14, pubblicato in allegato, che è, quindi, accolto dal Governo.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 (sottoscritto dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)) e 3.2.

Similmente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 (sottoscritto dai senatori [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*) e [CESARO](#) (*FIBP-UDC*)), previo parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO.

Sugli emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13 (sottoscritto dal senatore [LOREFICE](#) (*M5S*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro, essendo la materia oggetto anche di successivi emendamenti.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), gli emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13 sono accantonati.

Similmente, sugli emendamenti 4.5 (sottoscritto dal senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*)) e 4.6 (sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

Gli emendamenti 4.5 e 4.6 sono, quindi, ritirati dai proponenti.

Sugli emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione. Sono, pertanto, accantonati gli emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.11.

Con il parere favorevole della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono accantonati.

Sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 (sottoscritto dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, questo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [MALAN](#) (*FdI*), e 9.4.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.1 (sottoscritto dai senatori [MARCUCCI](#) (*PD*) e [MALAN](#) (*FdI*)).

Sull'emendamento 10.2 (testo 2) non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione e pertanto viene accantonato.

Sull'emendamento 10.3 (sottoscritto dal senatore Marcucci), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

L'emendamento 10.3 è quindi ritirato.

Sull'emendamento 10.4, la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro, per convergere sull'analogo emendamento 10.0.1 su cui esprimono un parere favorevole, previa riformulazione nel senso di prevedere che il divieto di commercio della fauna selvatica ed esotica sia stabilito nell'ambito di una complessiva regolamentazione del settore.

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), gli emendamenti 10.4 e 10.0.1 sono quindi accantonati, per una più approfondita valutazione della proposta di riformulazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152, finalizzata a migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro nell'UE, introducendo nuove disposizioni da applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2022.

Dopo aver ricordato i contenuti dello schema di decreto legislativo, propone di formulare osservazioni favorevoli, invitando, tuttavia, la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e*, e all'articolo 4, comma 1, lettera *c*, che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, a valutare l'opportunità di limitare l'esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1, del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto, prima della missione all'estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico.

Inoltre, in riferimento al capo IV, sulle misure di tutela, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire specifiche presunzioni, confutabili dal datore di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito i documenti di cui al nuovo articolo 1,

comma 3, e al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, come previsto dall'articolo 15 della direttiva.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants POP*), adottata il 22 maggio 2001 a Stoccolma ed entrata in vigore il 17 maggio 2004. La Convenzione risulta attualmente sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli Stati dell'UE.

La Convenzione è stata approvata anche dalla stessa Unione europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004. Le misure previste dalla Convenzione sono state poi disciplinate, nell'Unione europea, dal regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Il testo della Convenzione si apre con un preambolo in cui si evidenzia la natura dannosa degli inquinanti organici persistenti (POP) e sulle problematiche che essi presentano su scala globale, tenendo conto del principio di responsabilità comune differenziata, emergente dalla Dichiarazione di Rio del 1992 e proponendosi l'obiettivo di proteggere l'ambiente e la salute umana.

Gli inquinanti in questione, di cui i più noti sono i pesticidi DDT, le diossine e i furani, persistono per molto tempo nell'ambiente e nel nostro organismo e possono essere trasportati senza subire modifiche anche molto lontano dal luogo in cui sono stati prodotti o utilizzati. I problemi causati dai POP sono legati alle loro proprietà fisiche e chimiche intrinseche, al modo e al luogo in cui vengono utilizzati, e agli effetti negativi che il loro progressivo rilascio ha sulla salute degli esseri umani e sugli ecosistemi.

La Convenzione di Stoccolma definisce una serie di azioni, tra cui il divieto della produzione e dell'uso, compreso l'importazione e l'esportazione, delle sostanze riportate negli allegati A e B, prevedendo tuttavia la salvaguardia di quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio e come campioni di riferimento. Sono comprese, inoltre, azioni atte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche inquinanti organici persistenti e l'introduzione di alcuni criteri che ne permettano l'identificazione (allegato D).

La Convenzione stabilisce, altresì, che ciascuno Stato parte è tenuto a definire un Piano di attuazione della Convenzione e un Piano d'azione per la riduzione o eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze POP elencate nell'allegato C. Si prevede che il Piano di attuazione deve essere trasmesso alla Conferenza delle Parti entro due anni dell'entrata in vigore della Convenzione e che ogni cinque anni venga effettuata una revisione delle strategie e della loro efficacia con il conseguente aggiornamento del Piano di azione. La Conferenza delle Parti (COP) rappresenta l'organo decisionale e si compone dei rappresentati di tutti gli Stati parte della Convenzione; si riunisce in via ordinaria ogni due anni e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 stabilisce le consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica, mentre, l'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, invece, individua nel Ministero della transizione ecologica l'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Inoltre, il medesimo articolo, nel comma successivo, dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga

adottato il Piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa: il Piano è adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della salute, sentita la Conferenza permanente Stato/Regioni.

Il terzo comma dell'articolo 3 prevede, inoltre, che ai fini della predisposizione del Piano di attuazione, il Ministro della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Infine, nell'articolo 4 vengono definite le disposizioni finanziarie.

Considerato che gli impegni previsti dalla Convenzione sono stati già recepiti nel diritto dell'Unione e che, dunque, sono già parte integrante del nostro ordinamento, il Relatore ritiene che il disegno di legge di ratifica in esame non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostantivo sul disegno di legge n. 1650 e sugli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il provvedimento regolamenta la nuova categoria della "impresa sociale di comunità", attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera.

Dopo aver riepilogato i contenuti del disegno di legge e dei relativi emendamenti, e valutata l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostantivo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE ([n. COM\(2021\) 565 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale mediante l'uso di società di comodo.

Ricorda che la proposta di direttiva, rientra tra le iniziative annunciate il 18 maggio 2021 dalla Commissione europea, nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo (COM(2021) 251), in cui si delineava la visione di un sistema fiscale robusto efficiente ed equo nell'Unione europea, per sostenere la ripresa dell'Europa dalla pandemia da Covid-19 e per garantire entrate pubbliche adeguate nei prossimi anni.

In tale contesto, la proposta è finalizzata a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali, contro l'elusione e l'evasione fiscale e si applica a tutte le imprese che sono considerate

fiscalmente residenti in uno Stato membro. A tal fine, la proposta stabilisce indicatori di "sostanza minima" economica, per identificare le imprese usate impropriamente, al solo fine di ottenere vantaggi fiscali e attribuisce a tali entità di comodo determinate conseguenze fiscali.

Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti importanti progressi in questo settore, in particolare con l'adozione delle direttive anti-elusione (direttiva (UE) 2016/1164 e direttiva (UE) 2017/952) e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa, perdura il rischio che le persone giuridiche con una sostanza o un'attività economica assenti o minime siano usate a fini fiscali impropri, quali l'evasione e l'elusione fiscali.

Risulta, pertanto, necessario adottare ulteriori misure per contrastare le pratiche che non sono pienamente contemplate dall'attuale quadro giuridico dell'Unione, per far fronte alle situazioni in cui i contribuenti eludono gli obblighi previsti dal diritto tributario o agiscono contro la vera finalità del diritto tributario utilizzando impropriamente imprese che non svolgono alcuna attività economica effettiva, causando una perdita di gettito fiscale, lo spostamento del carico fiscale a scapito dei contribuenti onesti e favorendo un contesto di concorrenza fiscale sleale.

In particolare, il capo I della direttiva definisce l'ambito applicativo della disciplina e le definizioni utilizzate, identificando, all'articolo 4, i "redditi pertinenti" come i redditi di natura esclusivamente finanziaria, slegati dall'esercizio di un'attività economica. Si tratta del reddito da *passive income*, nozione simile a quella già utilizzata nell'ambito delle citate direttive anti-elusione.

Al capo II della direttiva, l'articolo 6, stabilisce che le imprese che hanno almeno il 75 per cento di ricavi rappresentati da *passive income*, e che sono coinvolte per oltre il 60 per cento in attività internazionali e sono gestite o amministrate tramite società terze, sono tenute a dichiarare, nella dichiarazione dei redditi, se soddisfano gli indicatori di sostanza minima. Si tratta del cosiddetto "test di sostanza economica", disciplinato dall'articolo 7, volto a valutare l'esistenza di un'effettiva attività economica, identificata da elementi tra cui la presenza di amministratori non esterni all'impresa e residenti nello Stato dell'impresa, il sostenimento di oneri a fronte dell'attività, e la disponibilità di uffici nello Stato di localizzazione della società. Se la sostanza minima economica è presente, allora l'impresa non è considerata società "di comodo" ed è quindi esente dagli obblighi stabiliti in tal caso dalla direttiva.

L'articolo 10 stabilisce un'ulteriore esenzione dalla disciplina, per le società che pur non avendo sostanza economica siano però in grado di dimostrare di non aver conseguito vantaggi fiscali a livello di gruppo tramite l'utilizzo dello schermo societario.

Il capo III della direttiva stabilisce che alle società prive di sostanza minima economica, considerate quindi "di comodo", è negata l'applicazione degli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni, assoggettandole all'imposta sui redditi da parte dello Stato membro di residenza dell'impresa e da parte degli Stati membri degli azionisti.

Il capo IV stabilisce modifiche alla direttiva 2011/16/UE in materia di scambio di informazioni, al fine di consentire, a tutti gli Stati membri di avere accesso alle informazioni sulle entità di comodo dell'UE in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una richiesta di informazioni.

A tale scopo, si prevede che le informazioni siano scambiate tra gli Stati membri fin dalla prima fase, quando un'impresa è classificata come a rischio ai fini della direttiva. Gli Stati membri potranno inoltre chiedere allo Stato membro dell'impresa di effettuare *audit* fiscali qualora abbiano motivo di sospettare che l'impresa non abbia una sostanza minima ai fini della direttiva.

Le informazioni saranno scambiate automaticamente attraverso un registro centrale, da istituire presso la Commissione europea entro il 30 giugno 2024, a cui le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso. Gli Stati membri si scambieranno le informazioni senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui l'amministrazione dispone delle informazioni.

I capitoli V e VI contengono le norme relative al monitoraggio dell'applicazione della direttiva, al sistema sanzionatorio e alle disposizioni finali e di entrata in vigore.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 115 del TFUE, che prevede la procedura

legislativa speciale, da parte del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, per l'adozione di direttive di ravvicinamento delle legislazioni fiscali nazionali con un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo stesso della proposta, di contrastare le pratiche di elusione e di evasione fiscali, è per sua natura di carattere transfrontaliero e non può essere quindi conseguito in modo soddisfacente attraverso l'azione intrapresa da ciascuno Stato membro singolarmente. La caratteristica fondamentale è in fatti proprio il coinvolgimento di sistemi fiscali di più Stati.

Alcuni Stati membri hanno elaborato norme o pratiche mirate, compresi criteri relativi alla sostanza economica, per contrastare gli abusi da parte di entità di comodo nel settore fiscale. Tuttavia le norme differiscono notevolmente tra loro e riflettono maggiormente i sistemi e le priorità fiscali nazionali, piuttosto che la dimensione del mercato interno. Occorre pertanto un rafforzamento del livello di regolamentazione europeo per eliminare la frammentazione e le attuali inefficienze e distorsioni nell'interazione tra misure distinte. Inoltre l'approccio comune europeo nei confronti delle entità di comodo può garantire la certezza del diritto e ridurre i costi di conformità per le imprese che operano all'interno dell'UE.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la proposta si limita ad assicurare il livello minimo di protezione per i sistemi fiscali degli Stati membri, necessario per il mercato interno, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Secondo il Governo, per Paesi come l'Italia, storicamente connotati da un notevole livello impositivo, l'introduzione di norme volte a garantire una tassazione equa a livello internazionale rappresenta un importante presidio. Per quanto riguarda la disciplina nazionale di contrasto delle società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, si ritiene che essa potrà essere integrata da quella proposta a livello UE, avendo entrambe in comune l'obiettivo del contrasto alle società "di comodo", ma si basandosi su modalità diverse di individuazione di tali società e di azione a contrasto delle attività elusive ed evasive.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento svedese. Secondo il Riksdag, la Commissione europea non fornisce una giustificazione sufficiente, a fronte della legislazione già esistente nel settore, della necessità di una regolamentazione giuridica aggiuntiva, che rischia, tra l'altro, sovrapposizioni normative e maggiori oneri amministrativi sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali nazionali. Il Parlamento svedese ritiene pertanto che la proposta vada al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato (proporzionalità) e che pertanto violi il principio di sussidiarietà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377

La 14a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152,
finalizzata a migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro nell'UE, che

introduce diritti minimi per i lavoratori e nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro in merito alle condizioni di lavoro, integrando in tal senso la direttiva 91/533/CEE che viene pertanto sostituita e abrogata a decorrere dal 1° agosto 2022; considerato che:

- il decreto legislativo definisce al capo I le finalità e l'ambito di applicazione, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione e specificando le modalità di comunicazione delle informazioni, da parte del datore di lavoro, che devono essere trasparenti, chiare, complete, conformi agli *standard* di accessibilità e gratuite;
- il capo II, esteso anche al personale del settore pubblico, contiene modifiche al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, di attuazione della precedente direttiva 91/533/CEE, in materia informazioni sul rapporto di lavoro, prevedendo anche l'informazione sull'uso di sistemi automatizzati ai fini dell'assunzione, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, e al decreto legislativo n. 181 del 2000, in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
- il capo III stabilisce le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, dettate dalla direttiva, prevedendo che il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, debba essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, prevedendo, altresì, che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore il cumulo di impieghi, purché compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata;
- il capo IV dispone le misure di tutela dei lavoratori, tra cui anche la tutela contro comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori e contro il licenziamento o trattamenti pregiudizievoli conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, entro il termine del 1° agosto 2022, previsto dalla direttiva per il suo recepimento, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e*, e all'articolo 4, comma 1, lettera *c*, che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, si valuti l'opportunità di limitare l'esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1, del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto, prima della missione all'estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico;

in riferimento al capo IV, sulle misure di tutela, si valuti l'opportunità di stabilire presunzioni favorevoli, confutabili dal datore di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito i documenti di cui al nuovo articolo 1, comma 3, e al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, come previsto dall'articolo 15 della direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede la creazione della categoria della "impresa sociale di comunità", attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera, e gli emendamenti ad esso riferiti; considerato che l'articolo 1 propone la modifica del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, al fine di inserire nel novero delle attività di interesse generale anche le attività svolte dalle imprese sociali di

comunità ed elenca le attività che le imprese di comunità devono svolgere nell'interesse della comunità e del territorio;

considerato che l'articolo 1, comma 2, stabilisce che le regioni e le comunità autonome debbano provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, all'adeguamento della propria legislazione relativa alle imprese sociali in materia di esenzioni o agevolazioni nel versamento dei tributi;

considerato che l'articolo 2 modifica l'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, codice del Terzo settore, prevedendo che la concessione delle agevolazioni relative al versamento dei tributi, previste dal medesimo articolo, avvenga oltre che ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti di stato così detti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, anche ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 360/2012, relativo agli aiuti "*de minimis*" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

considerato che l'articolo 3 modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introducendo le imprese sociali di comunità, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, nel novero degli enti che possono esercitare la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati;

considerato che l'articolo 4 dispone un incremento della dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2481**

G/2481/1/14

Gaudiano, Lorefice

Accolto

Il Senato,

premesso che:

le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla

vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

G/2481/2/14 (testo 2)

[Cattaneo](#), [Bonino](#), [Binetti](#), [Di Marzio](#), [Rizzotti](#), [Durnwalder](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentalini da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

tal adeguamento può essere conseguito mediante il completamento del processo di adozione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, a completare il processo di adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

G/2481/3/14

[Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di alcune direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché principi e criteri per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

la pesca sportiva e dilettantistica coinvolge decine di migliaia di appassionati e associazioni, che hanno un'importanza cruciale sia per l'economia del territorio interessato che per l'ambiente, dato il loro ruolo ecologico nel garantire la pulizia dei fiumi, sensibilizzare le nuove generazioni, effettuare interventi di salvaguardia della fauna ittica, promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, turistico, storico culturale, sociale e paesaggistico;

i ripopolamenti e le immissioni delle specie ittiche rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la funzionalità del sistema della pesca sportiva e quindi della sopravvivenza del settore della pesca sportiva e professionale è versa in una situazione critica, di consistente impatto economico;

la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) lascia agli Stati membri il controllo affinché l'introduzione intenzionale di una specie non autoctona nell'ambiente naturale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali, non prevedendo quindi il divieto di immissione di specie alloctone;

tuttavia l'Italia, a differenza di altri Stati membri, quali Austria e Slovenia, ha recepito la direttiva Habitat in senso restrittivo disponendo il divieto assoluto di immissione delle specie non autoctone;

nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il d.P.R. n. 102/2019 "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

il nuovo iter procedurale stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali, possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone;

per effetto del decreto direttoriale MATTM 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi, motivi che hanno portato diverse regioni ad avviare un percorso finalizzato alla richiesta di deroga all'immissione per le specie ittiche di interesse;

l'attuale normativa ha comportato l'interruzione delle immissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) e della trota fario (*Salmo trutta*), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

con nota direttoriale del 28 febbraio 2022, in ottemperanza del comma 835 della legge di bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Nucleo di ricerca e valutazione, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone;

considerato inoltre che:

l'iter per l'assunzione delle decisioni in ordine alle richieste di deroga richiede tempi non compatibili con le esigenze di garantire le produzioni e di evitare gravissimi danni ai sistemi di gestione della pesca, risulta necessario definire una norma transitoria atta a consentire di portare legittimamente a termine i cicli produttivi ittici, nelle more della presentazione e del perfezionamento dei procedimenti di deroga,

impegna il Governo:

a valutare la sospensione del divieto di reimmissione per le specie non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito all'applicazione della direttiva

Habitat, consentendo l'immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.

G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)]

Casolati, Candiani, Simone Bossi, Rufa

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto in particolare che:

è necessario dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali;

consapevole:

dei principi di rispetto della dignità umana, di libertà, democrazia, uguaglianza, di rispetto dei diritti umani e delle norme degli atti internazionali che li sanciscono, a cominciare dall'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica i valori su cui si fonda l'Unione, e dall'articolo 6 del Trattato medesimo che recepisce i diritti basilari stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

rilevato che:

la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, a istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

operano oggi in Italia con efficacia e capacità diverse autorità, istituzioni e organismi pubblici, a livello centrale o locale, che hanno competenza rispetto alla tutela e la valorizzazione di garanzie specifiche riconducibili alla generale accezione della tutela dei diritti umani o alle molteplici questioni connesse al rispetto di tali diritti, come ad esempio l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR, il Comitato interministeriale per i diritti umani;

impegna il Governo:

ad adottare, tenendo conto di tutte le proposte esistenti su tale argomento, iniziative volte a dare vita ad una Istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, razionalizzando il sistema di garanzia e controllo esistente in Italia in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, con il conseguente contenimento dei costi, attraverso l'ampliamento delle competenze di un organismo esistente ovvero un organismo specifico, con finalità di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, che operi in stretta collaborazione con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti

umani, in particolare le Nazioni Unite, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati e in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato; e che abbia tra le sue finalità: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, incluse donne e minori nella società digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani comprese le violazioni perpetrate sulla rete internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

G/2481/6/14 (già em. 3.3)

Ginetti

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"

premesso che:

il combinato disposto degli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce la tutela la libertà di stabilimento, in presenza di determinati requisiti, a favore delle persone giuridiche, pertanto, riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un'attività economica avente carattere di continuità e stabilità;

il diritto europeo, nonostante riconosca alle società il diritto di stabilimento come libertà di trasferire liberamente la propria sede sociale all'interno dell'Unione europea, non individua l'ordinamento giuridico cui spetta disciplinare lo statuto delle società che si trasferiscono, se quello del Paese di partenza o quello di destinazione;

la disciplina italiana del trasferimento della sede legale in un Paese europeo riconosce il diritto di trasferimento senza imporre, in via preliminare, alle società che trasferiscono la sede legale all'estero, lo scioglimento e la liquidazione delle stesse;

considerato che:

la pandemia da SARS-COV2 ha avuto un impatto economico sostanziale sull'intero tessuto produttivo mondiale;

per contrastare gli effetti economici e sociali legati allo scoppio dell'epidemia da COVID-19, in sede europea, sono state adottate diverse misure di sostegno alle imprese, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

la Commissione europea ha adottato un Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia. La misura consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

considerato, inoltre, che:

alla luce di quanto premesso, molte attività italiane hanno ricevuto aiuti pubblici;

impegna il Governo:

nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero, da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, a tener conto anche dei vincoli legati ad

eventuali sovvenzioni elargite dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali e ogni altra attività d'impresa.»

G/2481/7/14 (già em. 1.2)

Fazzolari, Malan, Giannuzzi

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";

considerato

che l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce le disposizioni di delega e procedurali, ai fini dell'applicazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa europea, mediante l'adozione di decreti legislativi e richiamando, a tal fine, gli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nonché, per i profili finanziari, l'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 e l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea 2018 e delle relazioni consuntiva 2017 e programmatica 2018, sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Senato ha approvato, il 5 dicembre 2018, la risoluzione n. 6-00029, in cui si impegna il Governo, tra l'altro, "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate,

impegna il Governo:

a presentare alle Camere, unitamente agli schemi dei decreti legislativi adottati in esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1 del disegno di legge, e in ottemperanza alla citata risoluzione n. 6-00029 del Senato, l'analisi dell'impatto sugli effetti che il recepimento delle norme europee, effettuato ai sensi del disegno di legge di delegazione in esame, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Accolto

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

Art. 5

5.1

La Relatrice

Accolto

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";

b) al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.